Firmato digitalmente da:
Azzurra Tranchida
Firmato il 02/10/2026 08:10
Seriale Certificato: 4578609973504145054
Valido dal 06/07/2026 al 05/07/2029
UANATACA Qualified eIDAS CA 2020

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI ERICE
Libero Consorzio Comunale di Trapani

PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME
L.R. 15/2005, L.R. 3/2016 art.39 e D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 319/GAB del 05.08.2016
come modificato ed integrato dal D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 152/GAB dell'11.04.2019

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.53 del 26.06.2026

All.1.1 - Relazione Tecnica

COLLABORATORI:
Ing. Andrea Politi
Arch. Claudia Seminara
Ing. Giulio Maggio

Palermo, luglio 2026

IL R.U.P.
Ing. Azzurra Tranchida

Firmato digitalmente da
MICHELE BONAFEDE
C = IT

IL PROGETTISTA:
Ing. Michele Bonafede

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI ERICE
Libero Consorzio Comunale di Trapani

PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

L.R. 15/2005, L.R. 3/2016 art.39 e D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 319/GAB del 05.08.2016 come modificato ed integrato dal D.A. TERRITORIO ED AMBIENTE 152/GAB dell'11.04.2019

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.53 del 26.06.2026

RELAZIONE

INDICE

1. Premessa 3
2. Finalità del Piano, quadro normativo di riferimento ed atti pregressi 13
3. Stato di fatto generalità 20
3.1 Inquadramento geografico 20
3.2 Gemorfologia e litologia 23
3.3 Idrologia 27
3.4 Unità Fisiografica di appartenenza 28
3.5 Pericolosità geomorfologica, pericolosità idraulica ed erosione costiera 29
3.6 Parchi, riserve naturali e aree vincolate (S.I.C. e Z.P.S.) 34
3.7 Descrizione del litorale 36
3.8 Aspetti paesaggistici 38
3.8.1 Piano Territoriale Paesistico dell'Ambito 2 39
3.8.2 Piano Territoriale Paesistico dell'Ambito 1 48
3.9 Demanio Marittimo 60
4. Cartografia 62
5. Criteri generali adottati per le Previsioni di Piano 65
6. Zonizzazione 67
6.1 Area 1: Spiaggia San Giuliano 69
6.1.1 Stato di fatto 69
6.1.2 Previsioni di piano 77
6.2 Area 2: Da Tonnara San Cusumano a Pizzolungo 82
6.2.1 Stato di fatto 82
6.2.2 Previsioni di piano 87
6. 3 Area 3: Pizzolungo 102
6.3.1 Stato di fatto 102
6.3.2 Previsioni di piano 106
6.4 Area 4: Crocefissello 114
6.4.1 Stato di fatto 114
6.4.2 Previsioni di piano 117

7. Caratteristiche tipologiche ed architettoniche dei manufatti 120
8. Analisi delle interferenze con fasce di rispetto da boschi, strada provinciale e corsi d'acqua 122
9. Proposta di revisione della dividente demaniale 124
10. Conclusioni 125

1. Premessa

La presente relazione illustra i criteri adottati per la redazione del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (PUDM) ai sensi della L.R. 15/2005, della L.R. 3/2016 art.39 e del D.A. Territorio ed Ambiente 319/GAB del 05.08.2016 come modificato ed integrato dal D.A. Territorio ed Ambiente 152/GAB dell'11.04.2019 e, in ultimo, dal D.A. Territorio ed Ambiente 208 del 29.07.2025; costituisce la rielaborazione della relazione del Piano originariamente redatto nell'anno 2020, a seguito dell'iter cui è stato sottoposto il Piano medesimo, fino alla Delibera del Consiglio Comunale n.53 del 26.06.2026 di presa d'atto delle revisioni apportate dallo scrivente sulla base delle risultanze della V.A.S., dei pareri tecnici e delle osservazioni dei portatori di legittimo interesse, iter del quale si riportano di seguito gli atti salienti.

Il Piano è stato redatto dallo scrivente Ing. Michele Bonafede giusto disciplinare di incarico stipulato in data 28.03.2019.

Il Piano è stato redatto secondo le direttive del Comune di Erice, emanate direttamente dal responsabile del Settore VI (Gestione del Territorio) ed in occasione di una serie di incontri avuti durante la stesura del piano con lo stesso responsabile del VI Settore e con gli amministratori del Comune; è stato trasmesso dallo scrivente al Comune di Erice con nota acquisita al protocollo generale di quest'ultimo con il n.27703 in data 24.07.2020.

Il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (PUDM) del Comune di Erice è stato quindi approvato in via preliminare con deliberazione di Giunta Municipale n.112 del 27.07.2020.

Con nota prot. n.28244 del 30.07.2020 il Comune di Erice ha trasmesso al Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente la proposta del P.U.D.M. approvata in via preliminare dalla Giunta Municipale con la suddetta deliberazione, per gli adempimenti relativi alla procedura di pre-valutazione, cosi come prevista dalle circolari assessoriali prot. n.47168 del 27.06.2017 e successiva prot. n.14758 del 08.03.2018.

Con nota prot. n.64352 del 03.11.2020, acquisita al protocollo generale del Comune di Erice con il n.39913 in data 04.11.2020, il Servizio "Struttura Territoriale dell'Ambiente di Trapani" dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, ha espresso parere favorevole di pre-valutazione con prescrizioni della proposta approvata dalla Giunta Municipale con delibera n. 112 del 27.07.2020.

La prescrizione indicata nella citata nota prot.64352/2020 riguardava i punti 51 e 60 della *Check-list*, e stabiliva che *per i lotti specchi acquei previsti nel PUDM, il Comune deve acquisire, in sede di conferenza di servizi di cui alla circolare ARTA n. 47168 del 27.06.2017, punto 7 "fasi di competenza Comunale" della procedura per l'approvazione del PUDM, il parere preventivo della Capitaneria di Porto competente per territorio ai sensi del R.C.N.*

Il Consiglio Comunale di Erice ha quindi adottato preliminarmente il Piano con delibera n.30 del 04.03.2021.

Conseguentemente il Comune di Erice, in qualità di Autorità Procedente, ha avviato la procedura di Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di Valutazione di Incidenza Ambientale, trasmettendo in data 06.08.2022 all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente (Autorità Competente) e ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, il PUDM e il Rapporto Ambientale preliminare, quest'ultimo redatto dal Geologo Giuseppe Marino, professionista a tal fine incaricato, per lo svolgimento della fase di *scoping* di cui all'art.13 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 (codice della procedura n.2108 sul Portale delle Valutazioni Ambientali).
Detta fase preliminare della procedura ambientale si è conclusa con la notifica del parere della Commissione Tecnica Specialistica (CTS) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n.352 del 27.10 2022, avvenuta con nota prot. D.R.A. n.80703 del 08.11.2022, nella quale è stato disposto che il Comune di Erice proceda alla redazione del Rapporto Ambientale fornendo nel contempo anche indicazioni sui contenuti da sviluppare in relazione al vigente quadro normativo.
Il professionista incaricato ha redatto pertanto il rapporto ambientale, con il che, con istanza n.3029 depositata sul Portale Valutazioni Ambientali (prot. DRA n.64271 del 13.09.2024 – Codice Procedura 3504) il Comune di Erice, nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso al Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente la documentazione riguardante la V.A.S. ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 152/2006, comprensiva, ai sensi dell'art.10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, della Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all'art.5 del D.P.R. 357/97, della proposta di P.U.D.M.

Le consultazioni di V.A.S. si sono svolte secondo le modalità previste dall'art.14 del D.Lgs. 152/2006 nel periodo dal 14.11.2024 al 29.12.2024, a seguito della pubblicazione della documentazione relativa alla proposta di piano, alla V.A.S. ed alla VIncA sul Portale Valutazioni Ambientali e sul sito dell'Autorità Procedente, come risultante dall'avviso pubblico sul portale delle

valutazioni ambientali del 14.11.2024 e dalla nota prot. n.79879 in data 14.11.2024 del Servizio 1 DRA di pubblicazione avviso, adempimenti per la prosecuzione della procedura di V.A.S. ed invito ai Soggetti Competenti ed al pubblico interessato di far pervenire entro il termine di 45 giorni i propri contributi.

Con nota prot. n.00055 del 02.01.2025 il Servizio 1 del DRA ha dichiarato conclusa la fase delle consultazioni ex art.14 del D.Lgs. 152/2006.

Nel corso della suddetta fase sono pervenute le seguenti osservazioni:
- da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex Provincia Regionale), il quale, con nota prot. n. 35242 del 26.11.2024 (prot. DRA n.83521 del 28.11.2024), ha osservato che *il tratto di litorale in argomento trovasi in prossimità della S.P. n. 20 "Trapani-Bonagia-Valderice", strada classificata di tipo "F in deroga" giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 31/01/2013,* e ha evidenziato *l'art. 26 comma 2 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada stabilisce in 20,00 m dal confine stradale la fascia di rispetto per le strade di tipo "F" e pertanto eventuali attività volte a modificare lo stato dei luoghi in detta fascia, necessitano di apposita Autorizzazione / Nulla Osta da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani da richiedere secondo la modulistica e le procedure disponibili sul sito istituzionale*;
- da parte del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 2 Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale, il quale con nota prot. n. 113118 del 19.11.2024 (prot. DRA n.81359 del 20.11.2024), ha osservato che. il PUDM non interessa il territorio delle Riserve Naturali dello Zingaro e di Monte Cofano, né i relativi Siti della Rete Natura 2000 di sua competenza; di conseguenza, non si ravvisano specifici profili di competenza sul progetto e ha rimandato invece al Servizio 5 dello stesso Dipartimento per eventuali questioni legate ai demani trazzerali;
- da parte del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Servizio 4 - Igiene Pubblica), il quale, con nota prot. n.38442 del 14.11.2024 (prot. DRA n.80135 del 15.11.2024), inviata al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Trapani, ha richiesto all'ASP competente di svolgere le necessarie valutazioni igienico-sanitarie e ambientali e di inoltrare una relazione sia al Dipartimento dell'Ambiente che al Servizio stesso.

La Commissione Tecnica Specialistica (CTS) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ha reso Parere Istruttorio Conclusivo favorevole n.125/2025, approvato nella seduta del 04.04.2025, in esito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. Da 13 a 18 del

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm..ii.) e parere positivo di Valutazione di Incidenza Ambientale (ex art.5 D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) per la proposta di Piano.

Con Decreto n.116/GAB del 09.05.2025, trasmesso al Comune di Erice in data 07.04.2025, l'Assessore del Territorio e dell'Ambiente ha quindi disposto parere motivato favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del D.Lgs. 152/2006 per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguardante la proposta di Piano con le motivazioni di cui al citato Parere n.125/2025 reso dalla C.T.S. durante la seduta del 04.04.2025, a condizione che siano ottemperate le raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni esposte all'art.3 del medesimo decreto.
Con il D.A. n.116/GAB del 09.05.2025 il parere motivato favorevole è stato esteso alla Valutazione di Incidenza Ambientale (ex art.5 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.), concludendo che il piano non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito/i con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, nei limiti ed alle condizioni indicate dal Parere della C.T.S. n.125/2025, dalla proposta di piano, dal Rapporto ambientale, dello Studio di Incidenza e delle prescrizioni esposte agli articoli 3 e 6 del medesimo decreto.
Il Decreto Assessoriale n.116/GAB del 09.05.2025 conteneva errori materiali che sono stati tempestivamente corretti con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025.

In relazione alla interferenza delle previsioni del PUDM con la specie floristica *Calendula maritima Guss*, che è stata riconosciuta specie protetta in pericolo di estinzione con D.A. Territorio e Ambiente n.339/GAB del 13.09.2019, il sopra citato D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, detta le seguenti prescrizioni esposte all'articolo 3 commi 1 e 2:
1. Le misure di mitigazione previste per la tutela della Calendula, limitatamente alla seguente parte: *"La realizzazione stagionale dell'azione dovrà prevedere, in fase di cantiere, esercizio e dismissione soluzioni per impedire perturbazioni alle popolazioni riscontrabili di Calendula e alle sue aree di applicazione (decreto ARTA n.339/GAB)*, dovranno essere riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione.
2. Dovranno essere escluse le aree del PUDM interferenti con quelle in cui è rilevata la presenza della Calendula e in tali aree occorrerà prevedere:
a. realizzazione di opere in legno quali staccionate di protezione delle aree a *Calendula maritima*.
b. posa di cartelli di indicazione, informazione e divieto lungo il perimetro dell'area di progetto e di protezione della *Calendula*.

In relazione alle possibili interferenze delle previsioni del PUDM con siti della Rete Natura 2000 e con habitat e specie di interesse comunitario eventualmente presenti, il sopra citato D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, detta le seguenti prescrizioni esposte all'articolo 3 commi 3, 4, 5 e 6:

3. Nelle aree adiacenti i siti RN2000, nell'eventuale previsione di messa a dimora di piante ornamentali, dovrà essere assicurato che tali specie siano esclusivamente tra quelle afferenti alla macchia mediterranea.

4. Per le aree interne o prossime ai siti di RN2000, il Comune dovrà acquisire previamente gli esiti di apposite indagini a scala locale per la verifica della presenza e della consistenza di habitat e specie di interesse conservazionistico, attraverso la consulenza di un esperto con competenze naturalistiche.

5. In relazione alla collocazione di piattaforme in legno, occorrerà preservare l'integrità di habitat e specie di interesse comunitario eventualmente presenti, prevedendo per la fase di cantiere la protezione dell'area interessata tramite delimitazione con pannelli mobili e rete antipolvere e per la fase di esercizio apposita recinzione con staccionata in legno e apposizione di cartelli informativi, in modo da delimitare gli habitat e prevenirne il calpestio e il disturbo incontrollato.

6. In ogni caso all'interno delle suddette aree tutelate dovrà essere vietata qualsiasi opera di messa a dimora di specie vegetali e l'eventuale illuminazione dell'impianto della struttura dovrà essere ridotta all'essenziale, prediligendo la luce a LED, rivolta verso il basso; sarà vietata comunque la realizzazione di impianti a palo alto ed a forte diffusione della luce.

Al comma 7 dell'art.3, il sopra citato D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, prescrive inoltre che le superiori indicazioni dovranno essere inserite all'interno delle Norme di Attuazione.

Tenuto conto che, tra le superiori prescrizioni, quelle che comportavano effettivamente la necessità di un adeguamento di talune delle tavole recanti le previsioni di piano erano solo quelle di cui al comma 1, mentre le altre si traducevano solo nella mera introduzione di una serie di prescrizioni in seno alle Norme tecniche di attuazione, lo scrivente progettista ha provveduto a rielaborare la cartografia delle previsioni di piano limitatamente alle aree e zone nelle quali sono presenti interferenze con entrambe le due categorie di aree indicate nelle planimetrie allegate al D.A. Territorio e Ambiente n.339/GAB del 13.09.2019 (Decreto con il quale la specie floristica *Calendula maritima Guss* è stata riconosciuta specie protetta in pericolo di estinzione).

Bozza della suddetta cartografia delle previsioni di piano rielaborata, relativa solo alle aree e zone di interesse, nonché di ulteriori planimetrie integrative, che si è ritenuto opportuno introdurre in relazione al recepimento delle prescrizioni dettate dal citato D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, sono state trasmesse dallo scrivente progettista al Comune di Erice con nota in data 05.01.2026 nella quale si è relazionato in merito alle modifiche da apportare al piano.
Gli elaborati grafici trasmessi in data 05.01.2026 erano aggiornati anche tenendo conto dell'eventuale recepimento delle osservazioni ed opposizioni che erano state presentate dopo l'adozione preliminare del piano, come prospettato dallo scrivente con una precedente nota inviata in data 06.09.2024 e delle quali si riferisce di seguito.

Successivamente alla adozione preliminare del piano da parte del Consiglio Comunale, come prima riferito avvenuta con delibera n.35 del 04.03.2021, parallelamente allo svolgimento della procedura di VAS/VINCA, in data 10.03.2021 il Comune di Erice ha proceduto con la sua pubblicazione, affinché i portatori legittimi di interessi potessero esprimersi e trasmettere le proprie osservazioni.

Nel termine stabilito sono pervenute le seguenti n.4 osservazioni:
1. Osservazione della Società *Ricevuto Immobiliare S.r.l.s.* in data 02.04.2021, acquisita al Protocollo del Comune di Trapani con il n.5850 del 05.04.2021;
2. Osservazioni della Società *Sicil Touring S.r.l.* in data 08.04.2021, acquisita al Protocollo del Comune di Trapani con il n.6176 del 08.04.2021;
3. Osservazione della Società *S.G. S.r.l.* in data 08.04.2021, acquisita al Protocollo del Comune di Trapani con il n.6178 del 08.04.2021;
4. Osservazioni del *Consorzio Arenile Lungomare Dante Alighieri* in data 08.04.2021, acquisita al Protocollo del Comune di Trapani con il n.6187 del 09.04.2021.

Lo scrivente progettista ha trasmesso al Comune di Erice le proprie controdeduzioni in data 06.09.2024.

Successivamente il Settore VI del Comune di Erice ha espresso il proprio parere sulle osservazioni che sono state presentate tenendo conto delle controdeduzioni del progettista.

Per le necessità di modifica derivanti dal suddetto iter, è stata redatta dal responsabile del VI Settore la Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.lgs. 152/2006, in cui si illustra in che modo le

considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni della scelta del Piano alla luce delle alternative possibili individuate.

Con Verbale di Consegna n.30 del 04.02.2026 ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 e 36 del Codice della Navigazione e dell'art. 36 del relativo Regolamento di esecuzione, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Struttura Territoriale di Trapani ha concesso al Comune di Erice, per la durata di anni tre, un'area demaniale marittima di complessivi 7.648,00 m^2, identificata al catasto terreni al Foglio di Mappa 154, particella 5, sita in località Lungomare Dante Alighieri, per l'esecuzione del progetto di miglioramento dei livelli di infrastrutturazione delle spiagge e l'attivazione di un nuovo servizio spiaggia attrezzata certificabile, in conformità all'intervento 1.B.1. III GAL della Pesca Trapanese - C.U.P. F65H22000030004 - C.I.G. B89FC03D93.

Nelle more della conclusione dell'iter approvativo del PUDM, due ulteriori circostanze hanno comportato la necessità di verificare che le previsioni di piano fossero ancora valide.

La prima è l'emanazione, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, del D.A. n.208/GAB del 29 luglio 2025, recante "Modifiche ed integrazioni" ai precedenti decreti n.319/GAB del 05.08.2016 e n.152/GAB dell'11.04.2019, con il quale appunto viene aggiornata la Parte IV "Indirizzi metodologici" delle Linee Guida per la redazione dei PUDM.
Considerato che la stesura del Piano era antecedente a tale aggiornamento normativo, è stato necessario accertare quindi la piena rispondenza ad esso dello strumento urbanistico in itinere, al fine di garantirne un iter di approvazione celere e scevro da rilievi formali.

Nelle more della conclusione dell'iter approvativo del PUDM, inoltre, il territorio costiero della Sicilia è stato interessato dagli eventi meteomarini eccezionali dovuti al passaggio del ciclone "Harry", che avrebbero potuto alterare, anche significativamente, la morfologia costiera, l'equilibrio dei litorali e la consistenza delle aree demaniali. Con riferimento a tale circostanza, è pervenuta al Comune di Erice, così come a tutti i comuni costieri della Regione, la nota prot. n.12981 del 25.02.2026 da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente che ha invitato all'applicazione del principio di precauzione nelle more della conseguente eventuale revisione dei PUDM.
Alla luce di tale principio di precauzione che deve guidare l'azione amministrativa e la pianificazione territoriale, è stato pertanto doveroso verificare se tale evento abbia prodotto

modifiche sostanziali tali da richiedere un aggiornamento o una revisione delle analisi e delle previsioni del PUDM in fase di approvazione, come espressamente richiesto con la citata nota prot. n.12981 del 25.02.2026 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Alla luce di quanto sopra, il Comune di Erice con nota prot. n. 9940/2026 del 11.03.2026 ha invitato formalmente lo scrivente progettista a voler redigere e trasmettere una sintetica relazione tecnica di verifica e certificazione che attesti espressamente:

- che l'impostazione del PUDM, così come redatto e consegnato, sia conforme ai contenuti del recente D.A. n. 208/GAB del 29 luglio 2025 e, in caso di difformità, di segnalare tempestivamente le necessarie modifiche o integrazioni;
- a seguito di un sopralluogo tecnico e di un'analisi comparativa dello stato dei luoghi, che la costa ericina non ha subito modifiche morfologiche significative a causa del ciclone "Harry" tali da inficiare le previsioni del PUDM o da rendere necessari interventi di modifica, revisione o integrazione del Piano stesso e, in caso contrario, di fornire una puntuale indicazione delle criticità rilevate e delle proposte correttive.

In data 07.04.2026, lo scrivente progettista, in riscontro alla nota suddetta del Comune di Erice, ha attestato, con nota acquisita al protocollo del Comune di Erice in data 08.04.2026 al n.13648, che il PUDM, così come redatto dallo scrivente, consegnato alla Amministrazione Comunale, preadottato dal Consiglio Comunale e sottoposto alla procedura VAS/VIncA conclusasi con il parere motivato ex art.15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. recato nel D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, è conforme ai contenuti del D.A. n. 208/GAB del 29 luglio 2025 recante "Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016 e D.A. n. 152/GAB del 11 aprile 2019 relativo a "Approvazione delle Linee Guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comini costieri della Sicilia", in relazione ad entrambi i nuovi punti introdotti nella PARTE IV – Indirizzi metodologici delle Linee Guida (*13. Parcheggi* e *14. Aree asservite alle strutture ricettive*).

Con la stessa nota lo scrivente ha attestato di avere constatato, in occasione di apposito sopralluogo effettuato in data 24 marzo 2026 lungo l'intero tratto di litorale ricadente nel Comune di Erice, anche sulla scorta della comparazione tra misure rilevate sui luoghi e quelle recate nella cartografia del PUDM redatto dallo scrivente, che il tratto di costa ricadente nel Comune di Erice non ha subito modifiche morfologiche significative a causa del ciclone "Harry" tali da inficiare le previsioni del PUDM o da rendere necessari interventi di modifica, revisione o integrazione del Piano stesso.

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 26 giugno 2026, ha approvato all'unanimità la Delibera n. 53 avente per oggetto "*Presa d'atto delle revisioni sulla base delle risultanze della VAS, dei pareri tecnici e delle osservazioni dei portatori di legittimo interesse relativi al Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (PUDM) del Comune di Erice"*.
Tale adempimento si è svolto in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Assessoriale n. 1 del 02.01.2025, recante "Nuova procedura per l'approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime", recependo le indicazioni della Sentenza del CGA n. 00131/2025 e della successiva Direttiva assessoriale del 5 dicembre 2025 (prot. n. 6295/GAB), che hanno confermato la centralità e la competenza esclusiva dell'Organo Consiliare nelle fasi di presa d'atto post-VAS.

I punti salienti del dispositivo della sopra citata delibera sono i seguenti:
- presa d'atto e condivisione delle revisioni operate dal progettista sulla base delle risultanze della VAS, dei pareri tecnici e delle osservazioni dei portatori di legittimo interesse;
- presa d'atto e condivisione della Dichiarazione di Sintesi redatta dal Responsabile del Settore VI ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.152/2006;
- sospensione temporanea delle procedure finalizzate al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime sull'area identificata al catasto terreni al Foglio di Mappa 154, particella 5, in località Lungomare Dante Alighieri, in attuazione del Verbale di Consegna n. 30 del 04.02.2026;
- determinazione della durata della sospensione per tutta la vigenza della consegna temporanea (fino al 03.02.2029);
- dato atto che l'area in questione, alla scadenza del termine, tornerà nella disponibilità regionale, con facoltà di pianificazione annuale ai sensi dell'art. 8 c. 1 della L.R. 1/2025;
- mandato formale al Responsabile del Settore VI per curare i contatti con il progettista per l'armonizzazione delle tavole e la successiva trasmissione all'ARTA per l'approvazione definitiva.

In conformità al suddetto mandato, con nota del 17.07.2026, il Responsabile del Settore VI del Comune di Erice, nel rendere edotto lo scrivente progettista di quanto sopra e della necessità che ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del citato D.A. n. 1/2025, il Piano deve ora essere trasmesso all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente– Dipartimento dell'Ambiente per la sua approvazione definitiva, ha comunicato che a seguito di recenti interlocuzioni intercorse per le vie brevi con il Dipartimento dell'Ambiente, volte a rendere l'iter più lineare e celere, sono state fornite ulteriori specifiche tecniche.
Pertanto, con la nota citata del 17.07.2026 è stato richiesto allo scrivente progettista, oltre che integrare le modifiche già introdotte nelle "Tavole modificative e integrative" prodotte per la

Delibera 53/2026, di adeguare l'intero corpus documentale secondo le seguenti prescrizioni operative:

- Ritrasmissione integrale del set di tavole: È necessario trasmettere nuovamente tutte le tavole del piano (comprese quelle non interessate da modifiche dirette della delibera 53/2026), inserendo obbligatoriamente nell'intestazione di ciascuna di esse il riferimento esplicito alla Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 26/06/2026.

- Predisposizione spazi di firma: Inserire in testata lo spazio dedicato all'apposizione della firma digitale in formato PAdES sia per il Progettista che per il RUP (Ing. Azzurra Tranchida).

- Aggiornamento cronologico: Datare tutte le tavole con la nuova data effettiva di trasmissione degli elaborati modificati al Comune.

- Adeguamento testi: Apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla Relazione Tecnica e alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), discendenti dalle prescrizioni della procedura VAS e dall'accoglimento delle osservazioni presentate dai portatori di interessi legittimi.

- Evidenziazione cartografica della Particella 5 (Foglio 154): Nelle tavole grafiche dovrà essere resa chiaramente visibile, mediante l'apposizione di un apposito simbolo (ad esempio un asterisco), la particella 5 del foglio di mappa 154 oggetto di sospensione. La legenda delle tavole dovrà esplicitare chiaramente tale circostanza e gli elaborati testuali (Relazione, NTA) dovranno essere parimenti integrati per dare evidenza alla sospensione triennale (fino al 2029) concordata con la Struttura Territoriale dell'Ambiente.

- Recepimento pareri ambientali: In sede di redazione finale si dovrà tenere conto dei pareri espressi dai vari enti all'interno della procedura VAS, con particolare riferimento al contributo del Libero Consorzio Comunale di Trapani (nota prot. n. 35242 del 26-11-2024), il quale prescrive il rilascio di specifica autorizzazione/nulla osta per qualsiasi attività che modifichi lo stato dei luoghi entro la fascia di rispetto di 20 metri dal confine stradale della S.P. 20 "Trapani-Bonagia-Valderice".

Lo scrivente progettista ha provveduto pertanto ad adeguare tutti gli elaborati costituenti il Piano in ossequio a quanto richiesto dal Responsabile del Settore VI del Comune di Erice con la nota del 17.07.2026, nella versione cui fa riferimento la presente relazione.

Nell'esposizione che segue le revisioni apportate dallo scrivente al contenuto della relazione del Piano originariamente redatto nell'anno 2020 sulla base delle risultanze della V.A.S., dei pareri tecnici e delle osservazioni dei portatori di legittimo interesse, a seguito dell'iter cui è stato sottoposto il Piano fino alla Delibera del Consiglio Comunale n.53 del 26.06.2026, sono evidenziate in blu all'interno di riquadri.

2. Finalità del Piano, quadro normativo di riferimento ed atti pregressi

Il Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM) è il documento di pianificazione comunale che regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, in conformità ai principi definiti dall'Unione Europea ed alla vigente legislazione statale e regionale di settore.

Con la L.R. 29 novembre 2005, n. 15 sono state emanate specifiche disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo in Sicilia. In particolare l'art.4 della legge vincola il rilascio delle concessioni all'approvazione dei PUDM da parte dei comuni, anche se una disposizione transitoria consentiva una deroga a tale principio nelle more della conclusione dell'iter amministrativo di approvazione del piano. A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 15/2005 diversi comuni dell'isola hanno pertanto predisposto il PDUM, in linea con le Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana emanate con il D.A. Territorio ed Ambiente 25 maggio 2006, successivamente modificate con il D.A. 95/GAB del 4 luglio 2011, avviando le relative procedure di approvazione.

In questa fase di evoluzione della normativa regionale di riferimento, il Comune di Erice non ha potuto procedere però alla redazione del PUDM, in relazione alla circostanza che nell'unico tratto di litorale sabbioso ricadente nel territorio comunale, costituito dalla spiaggia San Giuliano di lunghezza circa 1200 m, e per tale ragione quello che principalmente dovrebbe essere oggetto di pianificazione mirata al suo utilizzo a fini balneari, la dividente demaniale interseca la linea di costa lasciando estese superfici di spiaggia lato terra rispetto ad essa in proprietà privata.
La questione è stata oggetto della corposa corrispondenza tra l'Amministrazione Comunale e l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, della quale si riferisce di seguito.

Con nota prot. n.26315 del 20.06.2008, il Comune di Erice, in relazione alla redazione del Piano di utilizzo del Demanio Marittimo portava a conoscenza l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana *che nel territorio litorale di Erice, in località San Giuliano, insiste l'unico litorale sabbioso nel comune di Erice che si estende in lunghezza per 1.500 mt. circa*, e che l'analisi dello stralcio catastale in scala 1:1000 fornito dallo stesso Assessorato relativo a tale litorale sabbioso aveva *messo in evidenza che la fascia demaniale a causa del progressivo arretramento della costa* si trovava *ricadente oltre la linea di costa* e *gran parte di detto litorale sabbioso*

risultava *essere di proprietà privata fino alla battigia*; con la stessa nota si evidenziava quindi che *tale stato di fatto* rendeva ad avviso del Comune di Erice *impossibile determinare la pianificazione dell'utilizzo della fascia demaniale*. Si ricordava, *peraltro, che detta spiaggia rappresenta l'unica parte di costa oggetto di massiccia utilizzazione nel periodo estivo per la balneazione con la presenza di numerosi stabilimenti balneari autorizzati a svolgere l'attività stagionale sulle aree private*. Nella nota venivano pertanto richieste all'Assessorato le linee di intervento circa la definizione del Piano di Utilizzo, che ad avviso dell'Ente locale scrivente, risultava *improcedibile in quanto gran parte del litorale sabbioso risulta di proprietà privata*. Nelle nota si facevano alcune precisazioni su alcune particelle del foglio di mappa interessato e, tra queste, *che la part. N.177 del FM 154 di superficie 95,15 risulta erroneamente intestata alla Provincia Regionale di Trapani* e *la proprietà della stessa, da ricerche effettuate dal SUAP, risulta di proprietà della Sicil Turing s.r.l., data in comodato fin dagli anni '70 al Comune di Erice che la utilizza come spiaggia libera.*
Alla luce di quanto sopra esposto, il Comune di Erice concludeva la nota prot. n.26315 del 20.06.2008 chiedendo all'Assessorato *di valutare l'opportunità di convocare una conferenza di servizi al fine di poter dare soluzioni alle problematiche sopra evidenziate*.

Pur essendo pervenuta successivamente la nota dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana prot. n.69696 del 16.09.2009 con la quale si invitava il Comune di Erice a provvedere alla presentazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo entro il termine perentorio di 60 giorni, avvertendo che in caso di mancato adempimento si sarebbe provveduto alla nomina di un Commissario ad acta, con la ulteriore nota prot. n.83921 del 12.11.2009, indirizzata anche al Comune di Erice e per conoscenza alla Capitaneria di Porto di Trapani, lo stesso Assessorato, segnalando che il Comune di Erice aveva comunicato che parte della spiaggia ricadente nell'ambito territoriale del predetto Comune risultava di proprietà privata, dovendo lo stesso Assessorato accertare se esistevano o meno incongruenze tra lo stato dei luoghi e le nuove risultanze catastali effettuate con il SIDERSI, considerato che trattasi di arenile/spiaggia, invitava l'Ufficio del Genio Civile di Trapani ad attivare le procedura di delimitazione prevista dall'art. 32 del C.N., al fine di supportare e confermare, o disattendere, i risultati raggiunti dal SIDERSI. Nella stessa nota prot. n.83921 del 12.11.2009 si rappresentava che gli sviluppi delle operazioni di delimitazioni diventavano necessari e propedeutici per la redazione del PUDM del Comune di Erice.
Con distinta nota prot. n.83958, sempre del 12.11.2009, l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, comunicava al Comune di Erice che nelle more della delimitazione prevista dall'art. 32 del C.N., per la attivazione della quale era stato incaricato l'Ufficio del Genio Civile di

Trapani, restava sospesa l'esecutività del termine di 60 giorni imposta dallo stesso Assessorato al Comune di Erice con la nota prot. n.69696 del 16.09.2009.

Essendo intervenuto nel frattempo D.A. del 4 luglio 2011 con il quale venivano approvate le nuove Linee Guida per la redazione dei PUDM, sono pervenute successivamente al Comune di Erice due note dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana indirizzate a tutti i comuni costieri delle regione, recanti rispettivamente il prot. n.62069 del 30.10.2011 ed il prot. n.20855 del 04.04.2012, con la prima delle quale, informando appunto della emanazione del nuovo decreto e delle conseguenze da questo derivanti per l'iter approvativo dei PUDM, si ricordava che la data ultima di presentazione dei Piani era fissata al 14 febbraio 2012 e che, trascorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe proceduto con l'intervento sostitutivo mediante la nomina di un commissario ad acta; con la seconda nota il termine suddetto veniva prorogato al 30 maggio 2012.

Con nota prot. n.21967 del 30.05.2012 il Comune di Erice, riferendosi alla nota dell'Assessorato prot. n.20855 del 04.04.2012, richiamava il contenuto della nota inviata dallo stesso Comune in data 20.06.2008 con prot. n.26315 e la conseguente nota prot. n.83921 del 12.11.2009 con la quale l'Assessorato aveva incaricato l'Ufficio del Genio Civile ad attivare le procedure di delimitazione prevista dall'art. 32 del C.N., rilevando che detto incarico non risultava ancora essere stato evaso; il Comune confermava pertanto quanto già rappresentato con la citata nota del 20.06.2008 circa l'impossibilità di determinare la pianificazione dell'utilizzo della fascia demaniale e tornava a chiedere all'Assessorato di valutare l'opportunità di convocare una conferenza di servizi al fine poter dare soluzione alle problematiche che di fatto impedivano la redazione del piano di utilizzo della fascia demaniale.

Sull'argomento il Comune di Erice inviava all'Assessorato una nota ulteriore con prot. n.40177 del 12.10.2012 con la quale ripercorreva tutta la corrispondenza pregressa e, constatando che nessun riscontro era stato ancora fornito alle numerose e reiterate richieste che il Comune di Erice aveva fatto, diffidava il Dipartimento dell'Ambiente a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di fornire al Comune le adeguati basi cartografiche propedeutiche alla redazione del PDUM anche nella considerazione che il protrarsi di questa situazione di stallo, avrebbe potuto essere interpretata come una omissione di atti propedeutici alla stesura di un piano di utilizzo della aree demaniali con conseguente mancati introiti per l'amministrazione regionale.

Con nota prot. n.9963 del 27.02.2013 l'Assessorato, riferendosi alla nota prot. n.40177 del 12.10.2012 del Comune di Erice e ad un successivo incontro avvenuto in data 14.02.2013 nei locali dello stesso Assessorato, richiamava quanto evidenziato dal Comune di Erice e segnalava che era stata coinvolta sull'argomento anche l'Avvocatura Distrettuale dello Stato; nel ribadire quanto concordato nel citato incontro, comunicava quindi che riteneva opportuno che il Comune restasse in attesa, prima della redazione del P.U.D.M., di conoscere l'esito delle procedure che si intendevano attivare per demanializzare il litorale sabbioso ricadente nel suo ambito territoriale e che risultava di proprietà privata.

Successivamente, con la L.R. 17 marzo 2016, n. 3, il legislatore regionale ha apportato importanti modifiche alle procedure di elaborazione e adozione dei PUDM. Ne è conseguita la necessità di un aggiornamento dei Piani di utilizzo del demanio marittimo già elaborati dai comuni in attuazione dell'art. 4 della L.R. 15/2005, per renderli conformi alle innovazioni regolamentari e tecniche introdotte nella legislazione di settore dalla L.R. 3/2016. In relazione all'intervenuto mutamento legislativo, con il successivo D.A. Territorio ed Ambiente 319/GAB del 05.08.2016 sono state modificate ed aggiornate anche le Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana adottate nel 2011, al fine di fornire ai comuni costieri dell'isola gli strumenti di base e le indicazioni metodologiche necessari per la redazione di strumenti di pianificazione che siano in linea con le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della L.R. 3/2016.

Tra le novità introdotte con la normativa del 2016 rispetto alla precedente normativa si è rivelato dirimènte per la questione che aveva impedito fino ad allora la redazione del PUDM del Comune di Erice e che era stata oggetto della corrispondenza intercorsa con l'Assessorato precedentemente citata, quanto previsto dall'art.8 del D.A. n. 319/2016 recante *Ricognizione delle fasce costiere e revisione organica delle aree del demanio marittimo*, secondo il quale appunto *i comuni costieri effettuano una ricognizione delle fascia demaniale di competenza ed elaborano una proposta di revisione delle aree del demanio marittimo che ricadono nel proprio territorio*.

La successiva circolare dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente n.47168 del 27.06.2017 ha precisato al riguardo quanto segue:
I comuni dovranno effettuare una ricognizione della fascia costiera di competenza. Qualora le verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici Comunali (U.T.C.)
- sul campo e/o in sede di pianificazione locale e/o in sede di acquisizione dei pareri tecnici - mostrassero incongruenze rispetto a quanto rappresentato dalla cartografia di base fornita da

questo assessorato in formato vettoriale, i comuni dovranno elaborare, insieme al PUDM, anche una proposta di aggiornamento/correzione della dividente demaniale e della linea di costa. La proposta di revisione dovrà essere trasmessa anche in formato vettoriale, secondo quanto riportato nelle Linee guida per l 'editing della Cartografia di Base già trasmesse ai comuni con circolare n. 55182 del 16 agosto 2016.

L'iter di valutazione/approvazione della proposta di revisione della fascia costiera regionale, per la cui conclusione sono prevedibili tempi lunghi considerata la complessità dei temi da trattare, sarà avviato da questa amministrazione solo dopo la conclusione delle procedure di approvazione del PUDM di cui agli articoli 39 e 40 della l.r. n. 3/2016.

Un ulteriore chiarimento di carattere operativo è stato fornito sull'argomento con la ulteriore circolare dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente n.14758 del 08.03.2018, che ha stabilito quanto segue: *Considerato che la pianificazione riguarda l'area compresa tra la linea di costa e la dividente demaniale , laddove il Comune dovesse avere l'esigenza di procedere ad una revisione dell'attuale dividente demaniale ("dividente SID"), e dovesse quindi ritenere opportuno formulare una proposta di revisione che riguarda anche la dividente, dovrà per il momento astenersi dal pianificare nell'area incerta, relazionando in merito e rimandando la pianificazione su tali aree ad una seconda fase, successiva all'approvazione della proposta di revisione della fascia costiera.*

Come prima accennato, pertanto, con la entrata in vigore del D.A. Territorio ed Ambiente 319/GAB del 05.08.2016, veniva demandato ai comuni l'avvio dell'iter per la revisione della dividente demaniale in tutti quei casi in cui gli stessi comuni accertassero, come è nel caso del Comune di Erice per la spiaggia San Giuliano, difformità tra la configurazione della fascia demaniale effettiva e quella indicata nella cartografia fornita dall'Assessorato, iter che fino ad allora era di competenza esclusiva dell'Assessorato; come chiarito nella successiva circolare n.47168 del 27.06.2017, il momento in cui formulare la proposta di revisione della dividente demaniale (o della linea di costa), è proprio la redazione del PUDM; l'iter approvativo di quest'ultimo veniva inoltre saggiamente svincolato, come chiarito con la successiva circolare n.14758 del 08.03.2018, dalla conclusione della procedura di revisione della configurazione della fascia demaniale, rendendo immediatamente attuabili le sue previsioni.

La importante ed oculata disposizione riguardante la revisione della fascia demaniale introdotta con l'apparato normativo del 2016 e susseguente ha consentito quindi di procedere con la redazione del presente piano.

Nel corso della redazione del piano è intervenuta una più recente modifica all'apparato normativo che regola la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo ed in particolare alle Linee guida, con la emanazione del D.A. Territorio ed Ambiente 152/GAB dell'11.04.2019, che reca *Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016 relativo alla "Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia"*.

Il presente piano è stato redatto, pertanto, tenendo conto delle ultime disposizioni introdotte da questo decreto; in particolare, nell'ambito degli indirizzi metodologici per la redazione dei piani, il decreto pone dei limiti meno restrittivi rispetto alla precedente normativa, nei riguardi di alcuni parametri; si evidenziano di seguito le più rilevanti modifiche delle quali si è tenuto conto solo in alcuni casi nella redazione del presente piano, che in generale si è basato piuttosto sulle più restrittive prescrizioni delle precedenti linee guida:

- la distanza minima da lasciare tra le concessioni di nuova previsione per gli stabilimenti balneari e le aree attrezzate per la balneazione è stata ridotta a 25 m, rispetto ai 100 m prescritti dalla precedente normativa; inoltre, in quei contesti in cui si è ridotta la dimensione della spiaggia, detta distanza minima è stata ridotta a 10 m, ferma restando la previsione delle aree da destinare ad accesso pubblico generalizzato;
- il limite superiore di superficie da assentire in concessione per gli stabilimenti balneari e per le aree attrezzate per la balneazione è stato innalzato a 5.000 m2, rispetto ai 3.000 m2 prescritti dalla precedente normativa per gli stabilimenti balneari ed ai 2.000 m2 prescritti dalla precedente normativa per le aree attrezzate per la balneazione;
- il limite superiore di superficie coperta consentita per gli stabilimenti balneari è stato aumentato dal 10 % della superficie assentita stabilito con la precedente normativa, al 20% della superficie assentita.

Inoltre, come riferito in premessa, nelle more della conclusione dell'iter approvativo del PUDM l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, ha emanato D.A. n.208/GAB del 29 luglio 2025, recante "Modifiche ed integrazioni" ai precedenti decreti n.319/GAB del 05.08.2016 e n.152/GAB dell'11.04.2019, con il quale appunto viene ulteriormente aggiornata la Parte IV "Indirizzi metodologici" delle Linee Guida per la redazione dei PUDM.

L'impostazione del PUDM, così come redatto originariamente dallo scrivente nell'anno 2020, consegnato alla Amministrazione Comunale, preadottato dal Consiglio Comunale e sottoposto alla procedura VAS/VIncA conclusasi con il parere motivato ex art.15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

recato nel D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, era già conforme ai contenuti del suddetto D.A. n. 208/GAB del 29 luglio 2025; infatti, le modifiche ed integrazioni introdotte con il citato D.A. consistono essenzialmente nell'introduzione dei seguenti punti nella PARTE IV – Indirizzi metodologici delle Linee Guida:

13. Parcheggi:

secondo questo nuovo articolo introdotto dal D.A. il piano dovrebbe individuare aree destinate a parcheggio pubblico, da assentire in concessione; si tratta, pertanto, come è ovvio, di aree da reperire nell'ambito del Demanio Marittimo;

ma in relazione alla esigua larghezza e alla stessa orografia che caratterizza la fascia demaniale lungo tutto il litorale del Comune di Erice, non è possibile reperire all'interno di essa aree da destinare a parcheggio che rispettino i requisiti prescritti dal D.A. n. 208/GAB del 29 luglio 2025 per tali tipologie di aree da rilasciare in concessione; pertanto, non essendo di fatto possibile tenere conto di tale novità introdotta dal D.A., in relazione ad essa il piano redatto dallo scrivente nell'anno 2020 è da ritenere già conforme alle nuove Linee Guida come modificate dal D.A.; si osserva, peraltro, che il piano redatto dallo scrivente tiene conto della presenza delle aree destinate a parcheggio non ricadenti nel demanio marittimo, ma previste in prossimità di esso dallo strumento urbanistico comunale (variante al Piano Regolatore Generale vigente alla data di redazione del PUDM), evidenziandole nella cartografia del PUDM;

14. Aree asservite alle strutture ricettive:

secondo questo nuovo articolo introdotto dal D.A. possono essere previste aree attrezzate asservite alle strutture ricettive, realizzate anche in area demaniale, purché siano in prossimità delle stesse; è precisato, che tali aree dovranno possedere gli stessi requisiti delle *Aree attrezzate per la balneazione* ed essere accessibili anche a chi non è ospite delle strutture ricettive alle quali sono asservite;

come sarà esposto nel prosieguo della presente relazione, il PUDM redatto dallo scrivente, nell'individuare diverse Aree attrezzate per la balneazione lungo il litorale del Comune di Erice (complessivamente n.10 lotti "AB"), ne contempla talune che si prevede debbano essere asservite a strutture ricettive esistenti (lotti AB2, AB3), ovvero da realizzare in futuro secondo le previsioni della variante al Piano Regolatore Generale vigente alla data di redazione del PUDM (lotti AB4, AB8), in tal modo anticipando di fatto quanto poi normativamente esplicitato dal D.A. n. 208/GAB del 29 luglio 2025 sia in merito all'opportunità di prevedere strutture di ausilio alla balneazione a servizio delle strutture ricettive ubicate in prossimità del demanio marittimo, sia sui requisiti che tali strutture balneari debbano avere (Aree attrezzate per la balneazione); pertanto, anche in relazione a

tale ulteriore novità introdotta dal D.A. il piano redatto dallo scrivente nell'anno 2020 è già conforme alle nuove Linee Guida come modificate dal D.A. n. 208/GAB del 29 luglio 2025.

3. Stato di fatto generalità

3.1 Inquadramento geografico

Il litorale del Comune di Erice si estende lungo la costa Tirrenica della Sicilia nella sua estremità Ovest afferente al Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Confina a Sud-Ovest con il tratto di costa del territorio del Comune di Trapani, in corrispondenza della estremità Sud-Ovest della spiaggia *San Giuliano*, e a Nord-Est con il tratto di costa del territorio del Comune di Valderice, in corrispondenza della estremità Ovest della frazione di Bonagia; si estende per uno sviluppo, misurato lungo la linea di costa, di circa 9 km.

La linea di riva, seppure molto articolata, è disposta mediamente secondo la direzione SW-NE nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Trapani ed il km 9 della S.P. n.20, secondo la direzione ESE-WNW nel tratto compreso tra il km 9 della S.P. n.20 ed il confine con il Comune di Valderice, ad una latitudine di poco superiore ai 38° Nord.

Lungo la costa sono presenti le seguenti aree urbane, procedendo da Sud-Ovest verso Nord-Est:
- l'area urbana confinante con il centro urbano del Comune di Trapani, del quale costituisce l'espansione verso Nord-Est, che si estende verso Nord-Est fino alla Tonnara San Cusumano, compresa tra la spiaggia di San Giuliano e le propaggini occidentali del rilievo di Monte San Giuliano, la cui altitudine massima è 756 m s.l.m. e sulla cui sommità sorge il centro storico di Erice, ad una distanza dalla costa di circa 3 km;
- la frazione rivierasca del Comune di Erice, denominata Pizzolungo, situata alle pendici nordoccidentali dello stesso Monte San Giuliano e sovrastata dalla omonima collina;
- l'abitato in località Crocefissello, al confine con il territorio del Comune di Valderice.

Mentre l'area urbana confinante con il Comune di Trapani, costituendo un *continuum* spaziale e funzionale con il capoluogo, presenta le caratteristiche di un area periferica urbana nella quale alla residenza sono associate attrezzature collettive (spiccano al riguardo nella fascia costiera la sede del Polo Territoriale Universitario di Trapani, dell'Università degli Studi di Palermo, nonché la Casa Circondariale di Trapani) e strutture alberghiere (nella fascia costiera in prossimità della Tonnara

San Cusumano) gli altri due insediamenti sono caratterizzati, segnatamente nella fascia a ridosso della costa, per la presenza di residenze turistiche stagionali.
Nel tratto di costa che ricade nella frazione di Pizzolungo, è presente un porticciolo turistico in concessione a privati, collegato ad una struttura alberghiera (*Hotel Tirreno*).
La fascia costiera del Comune di Erice è caratterizzata, inoltre, per la presenza di alcuni insediamenti produttivi di un certo rilievo, taluni dei quali siti all'esterno delle suddette aree urbane e per lo più proprio in prossimità della costa: lo stabilimento di lavorazione del tonno dell'azienda *Nino Castiglione*, che ha sede nella antica Tonnara San Cusumano e nell'area ad essa circostante; lo stabilimento della azienda *Layer Electronics*, produttrice di apparecchiature elettroniche, che ha sede nella zona Est di una più ampia area originariamente occupata ad insediamenti produttivi ora in parte dismessi, ubicata in corrispondenza del km 5 della Strada Provinciale n.20; gli stabilimenti di una azienda produttrice di carbonato di calcio, la *Medi Carb*, che si estendo a monte della Strada Provinciale n.20 in corrispondenza del km 8, nella zona nordorientale della frazione di Pizzolungo.
Sempre con riferimento agli insediamenti produttivi, una peculiarità della fascia costiera del Comune di Erice, che ne ha condizionato la fruibilità a fini balneari e turistici più in generale, sia nel tratto a Nord-Est della Tonnara San Cusumano, sia nel tratto intermedio privo di aree residenziali della frazione di Pizzolungo, è la presenza di alcune segherie di marmo dismesse, prospicienti la costa: si tratta dell'area prima menzionata in corrispondenza del km 5 della Strada Provinciale n.20 e dell'area compresa tra il km 7,5 ed il km 8 della medesima strada provinciale, comprendente la amena spiaggia detta "di via Giunone", che separa i due nuclei abitati di cui si compone la frazione di Pizzolungo.
La presenza di queste aree già adibite ad insediamenti produttivi ora dismessi costituisce una delle principali tematiche da affrontare nella pianificazione delle modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino del Comune di Erice, poiché, come sarà illustrato nel corso della presente relazione, la variante al Piano Regolatore Generale recentemente adottata con deliberazione n.117 del 04.10.2019 del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale prevede la riconversione di queste aree per la realizzazione di attività turistiche alberghiere legate alla fruizione del mare, essendo ubicate entro la fascia di 500 m dalla costa.

Il litorale del Comune di Erice nel suo complesso è caratterizzato da una intensa occupazione edilizia che si spinge fino al confine del demanio marittimo, il quale è costituito in molti casi da una striscia larga pochi metri compresa tra la costa ed i manufatti edilizi che cingono lato mare gli insediamenti: le tre aree urbanizzate prima descritte e le ulteriori aree destinate originariamente ad

insediamenti produttivi interessano infatti uno sviluppo del fronte demaniale marittimo che ammonta a circa il 60 % del suo sviluppo complessivo.

La motivazione principale di questa situazione, fortemente condizionante la fruizione della costa, fatte salva circostanze ineluttabili quali:

- la contiguità con il centro abitato del capoluogo, per quanto riguarda il tratto all'estremità Sud-Ovest del litorale di Erice;
- le necessità legate alla storicità delle attività di trasformazione del pescato, per quanto riguarda l'area della Tonnara San Cusumano, che sorgono appunto nell'ambito di un insediamento storicamente e necessariamente vicino alla costa;
- esigenze dei cicli produttivi e della logistica relative alle attività di lavorazione dei materiali lapidei, che come altre attività industriali e artigianali, trovano anch'esse storicamente la loro naturale ubicazione in prossimità della costa, anche in relazione alla viabilità ed alla orografia dei luoghi;

va ricercata soprattutto nei discutibili criteri di pianificazione del territorio, o in alcuni casi di *mancata* pianificazione, sconfinante sovente in fenomeni di abusivismo edilizio, risalenti agli ultimi decenni del secolo scorso, poco rispettosi dell'ambiente naturale e del paesaggio, causa principale della dissennata occupazione edilizia che caratterizza purtroppo molti tratti delle coste siciliane.

Nonostante quanto sopra evidenziato, le peculiarità naturali intrinseche dei luoghi e del paesaggio sono ancora apprezzabili soprattutto nei quattro tratti intermedi tra le aree urbanizzate e le aree originariamente destinate ad insediamenti produttivi ora dismessi prima menzionate (tratto immediatamente a Nord della Tonnara San Cusumano, tratto in cui sorge la Stele Vigiliana, tratto tra Pizzolungo e l'insediamento urbano di Crocefissello, tratto Est di Crocefissello), tanto che il tratto tra Pizzolungo e l'insediamento urbano di Crocefissello ricade nell'area SIC ITA 010010 "Monte San Giuliano", mentre il tratto Est di Crocefissello è prospiciente il SIC ITA 010025 "Fondali del Golfo di Custonaci".

Spicca al riguardo in particolare la qualità della acque per la balneazione che si riscontra ancora anche nelle aree urbanizzate, tale da riconoscere una indiscutibile vocazione alla balneazione del litorale di Erice, dovuta alla geologia che lo caratterizza, così come avviene in tutta la parte Ovest della Sicilia in corrispondenza di complessi carbonatici; anche a tal proposito si osserva che i fondali antistanti il tratto di litorale Est di Crocefissello ricadono nel SIC ITA 010025 "Fondali del Golfo di Custonaci" in considerazione della loro qualità.

Con riferimento alle infrastrutture di trasporto che interagiscono con il litorale è da segnalare il ruolo fondamentale della Strada Provinciale n.20 che, presentando il tracciato a ridosso delle spiagge, consente sia la fruizione del paesaggio da diversi punti di vista notevoli, sia l'agevole

accesso alla costa, sostanzialmente lungo tutto il litorale. Come sarà esposto più avanti, l'infrastruttura viaria presenta il tracciato in prossimità della linea di costa solo in un breve tratto e per tale ragione la necessità di intervenire per risolvere una certa criticità dovuta alla esposizione del corpo stradale alle mareggiate di maggiore intensità è segnalata dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).
A riprova del ruolo della strada provinciale sopra evidenziato, nel descrivere più avanti il litorale oggetto del presente piano, si farà riferimento proprio al tracciato di detta infrastruttura viaria, percorrendola idealmente da Sud-Ovest verso Nord-Est.

3.2 Gemorfologia e litologia

La fascia costiera del territorio del Comune di Erice si estende lungo i versanti nordoccidentale e settentrionale di Monte San Giuliano, presentando due distinti elementi morfologici caratterizzanti:
- nella estremità Sud-Ovest, il litorale è basso e sabbioso, con spiaggia ampia e pressoché stabile dal punto di vista erosivo; la spiaggia, nota con il nome di "spiaggia San Giuliano", dal nome del rilievo carbonatico ad Est di essa, sulla cui sommità sorge in centro storico di Erice, si sviluppa in lunghezza per circa 1,2 km, costituendo circa il 15 % del litorale di Erice;
- nel resto del litorale la costa è rocciosa e bassa, a morfologia tabulare e terrazzata, con superfici di abrasione marina, intervallata da piccole baie sabbiose.

Dal punto di vista litologico, il tratto di costa in esame è caratterizzato principalmente dalla presenza di depositi di natura prevalentemente calcarenitica e sabbioso-conglomeratica; in alcuni tratti (area della *Stele Virgiliana*), proprio in corrispondenza della linea di costa, emergono le *calcilutiti a liste e noduli di selce* (v. figure 1.a e 1.b), altrimenti definite *calcari bianchi nastriformi e calcari nodulosi* (v. figure 2.a e 2.b), in altri (c.da *Miliana*, tra Pizzolungo e Crocefissello) *calcari selciferi lastriformi con livelli marnosi intercalati* (v. figure 2.a e 2.b).

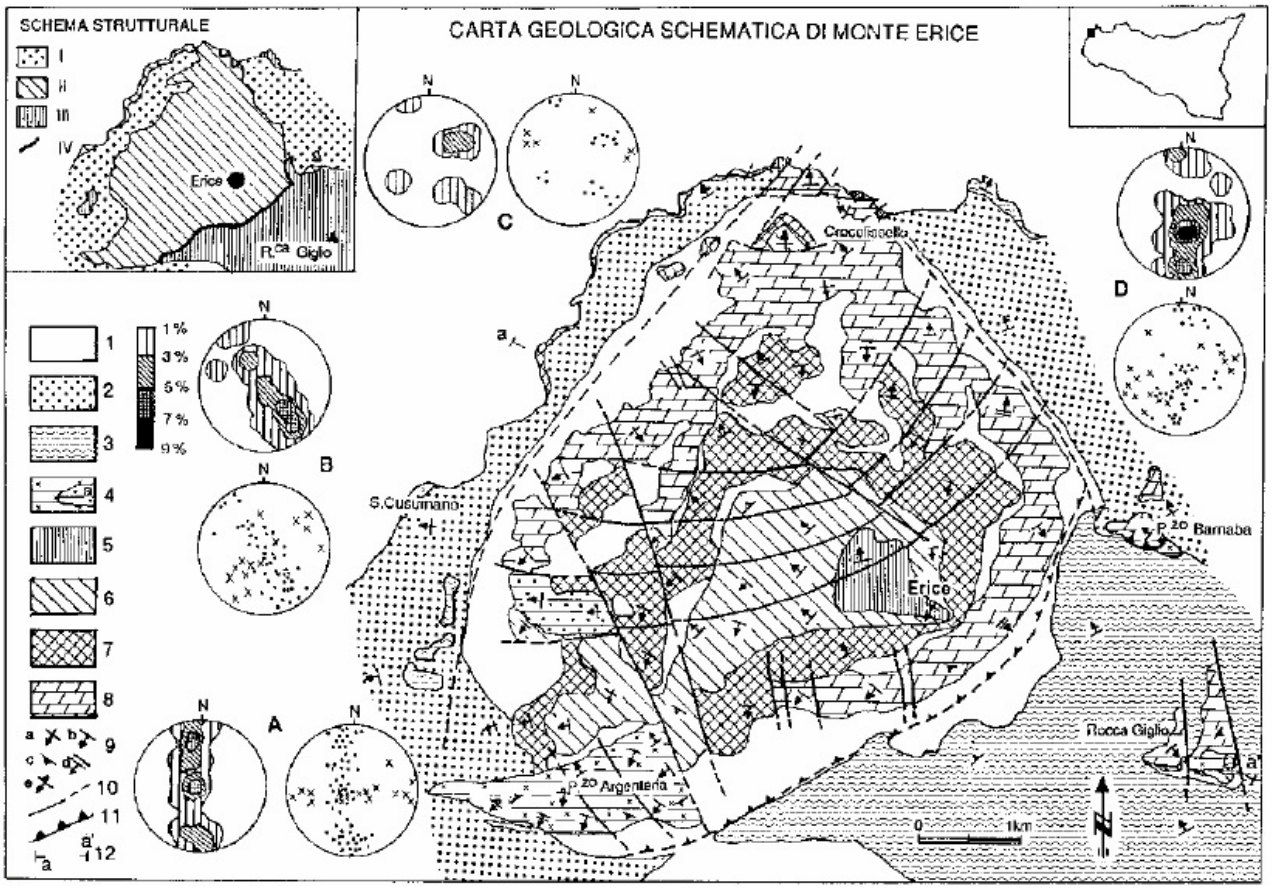
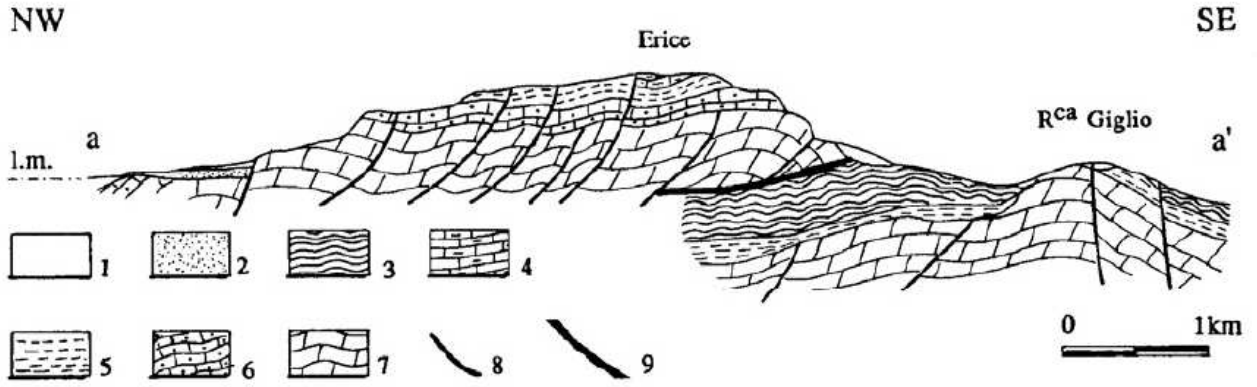
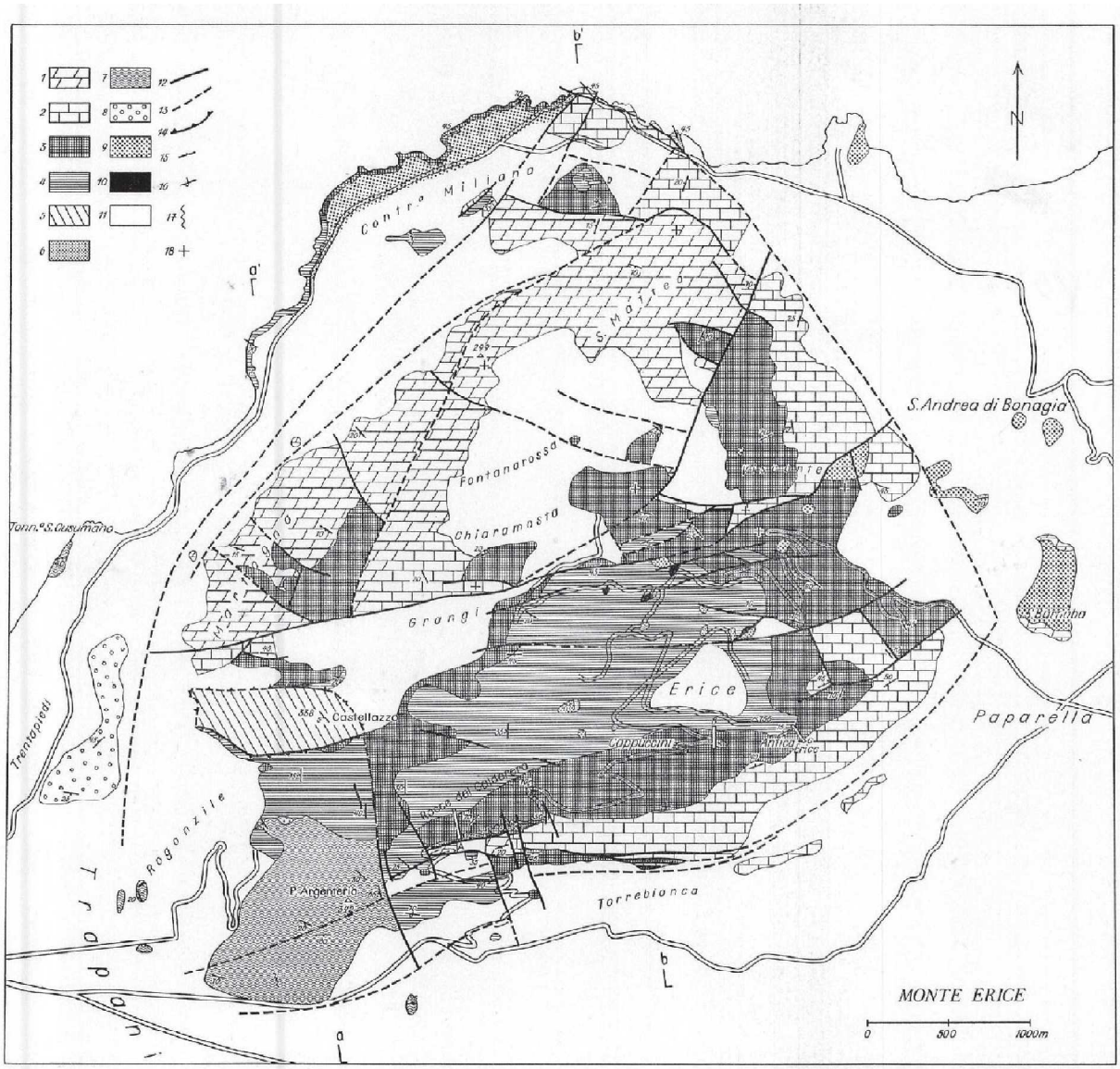


Figura 1.a .- Geologia dell'area di Monte Erice (da Abate B., Incandela A. e Renda P. 1990 – *Elementi strutturali dei rilievi di Monte Erice e Rocca Giglio (Sicilia Occidentale)* Rend. Soc. Geol. It.)



Legenda sezione geologica. 1) Detrito; 2) calcarenite, sabbia e conglomerati (Peistocene-Pliocene sup.); 3) calcareniti e biocalcareniti "*Mischio*"; argille, argille marnose, marne ed arenarie; calcilutiti e calcisiltiti marnose "*Scaglia*" (Tortoniano-Cretaceo sup.); 4) calcilutiti e calcisiltiti a calpionelle "*Lattimusa*"; calcareniti e calciruditi ad Orbitoline (Neocomiano-Titonico); 5) calcari nodulari ad ammoniti "*Rosso Ammonitico*" (Malm-Dogger sup.); 6) calcilutiti a liste e noduli di selce (Dogger-Lias sup.); 7) dolomie, calcari dolomitici e calcari stromatolitici e loferitici (Lias-Trias sup.); 8) faglie; 9) superficie di sovrascorrimento.

Figura 1.b .- Sezione geologica del rilievo del Monte Erice (da Abate B., Incandela A. e Renda P. 1990 – *Elementi strutturali dei rilievi di Monte Erice e Rocca Giglio (Sicilia Occidentale)* Rend. Soc. Geol. It.)



TAV. 1 —Carta geologica del Monte Erice.

1 = dolomia (Trias superiore? - Lias inferiore); 2 = calcari bianchi pararecifali (Lias inferiore - medio); 3 = calcari selciferi lastriformi con livelli marnosi intercalati (Domeriano superiore - Dogger); 4 = calcari bianchi lastriformi e calcari nodulosi (Malm - Neocomiano); 5 = calcari bianchi pararecifali con noduli di selce (Neocomiano); 6 = calcari a Rudiste e Orbitoline (Cenomaniano); 7 = Scaglia (Cretacico superiore); 8 = «Mischio» (Miocene); 9 = calcareniti, conglomerati (Plio-Pleistocene); 10 = tufi vulcanici; 11 = detrito, frane; 12 = faglie accertate; 13 = faglie presunte; 14 = sovrascorrimenti; 15 = pendenza degli strati; 16 = strati rovesciati; 17 = strati contorti; 18 = strati orizzontali; a - a', b - b' = tracce di sezioni (fig. 13); A, B, C, D = profili stratigrafici (fig. 2).

PL. 1 — Geological map of Mount Erice.

1 = dolomite (Upper Trias? - Lower Lias); 2 = white para-reefoid limestone (Lower and Middle Lias); 3 = platy cherty limestone with intercalated marly levels (Upper Domerian to Middle Jurassic); 4 = white platy limestone and nodular limestone (Upper Jurassic and Neocomian); 5 = white para-reefoid limestone with chert nodules (Neocomian); 6 = limestone with rudists and orbitolinids (Cenomanian); 7 = Scaglia (Upper Cretaceous); 8 = «Mischio» (Miocene); 9 = calcarenite, conglomerates (Plio-Pleistocene); 10 = volcanic tuffs; 11 = detritus, landslides; 12 = faults (proved); 13 = faults (presumed); 14 = overthrusts; 15 = dip of strata; 16 = overturned strata; 17 = contorted strata; 18 = horizontal strata; a - a', b - b' = trace of sections (fig. 13); A, B, C, D = stratigraphic profiles (fig. 2).

Figura 2.a .- Carta geologica del Monte Erice (da Jobst Wendt 1971 – *Geologia del Monte Erice (Provincia di Trapani, Sicilia Occidentale)* GEOL. ROM., X, 1971)

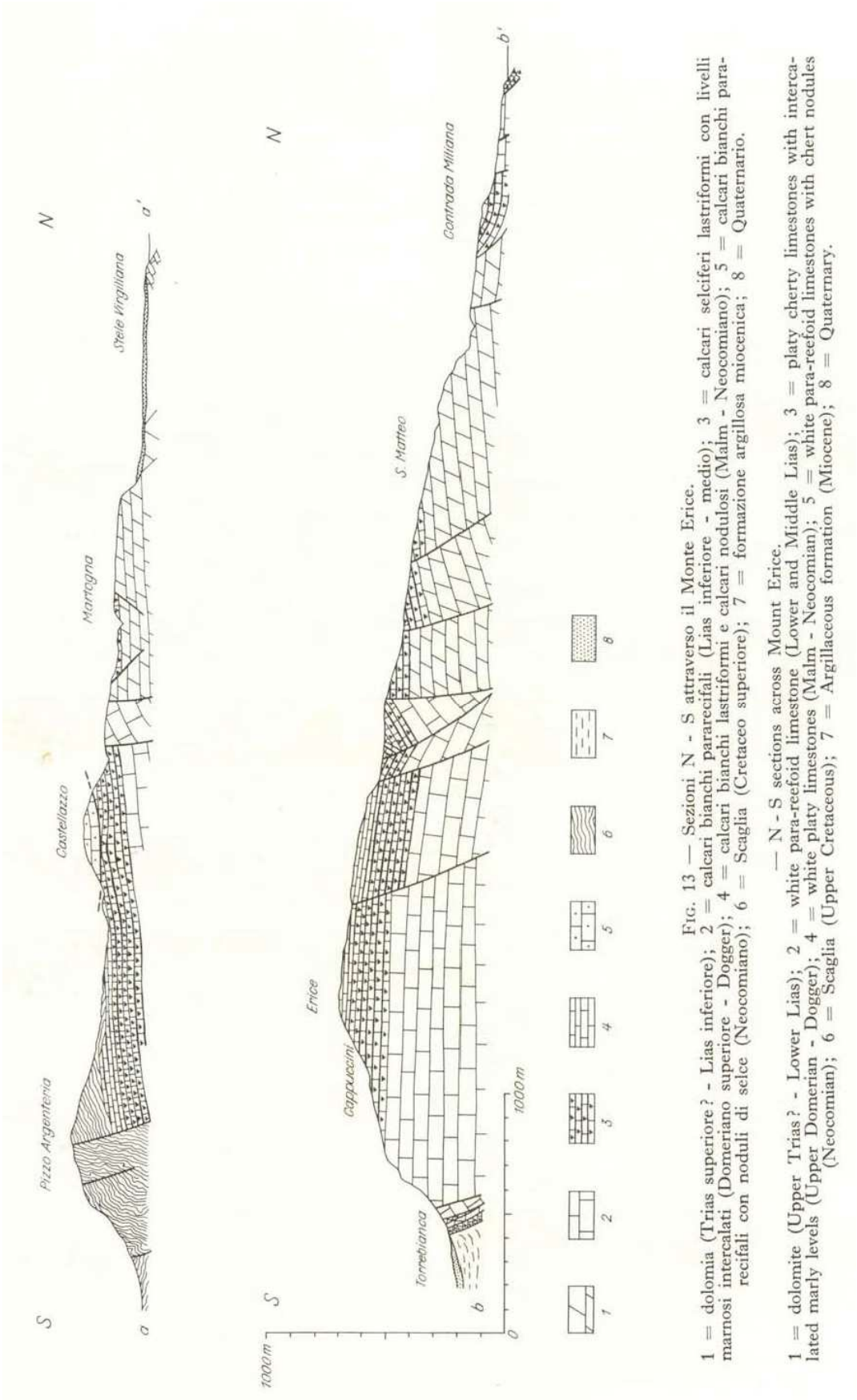


FIG. 13 — Sezioni N - S attraverso il Monte Erice.

1 = dolomia (Trias superiore? - Lias inferiore); 2 = calcari bianchi pararecifali (Lias inferiore - medio); 3 = calcari selciferi lastriformi con livelli marnosi intercalati (Domeriano superiore - Dogger); 4 = calcari bianchi lastriformi e calcari nodulosi (Malm - Neocomiano); 5 = calcari bianchi pararecifali con noduli di selce (Neocomiano); 6 = Scaglia (Cretaceo superiore); 7 = formazione argillosa miocenica; 8 = Quaternario.

— N - S sections across Mount Erice.

1 = dolomite (Upper Trias? - Lower Lias); 2 = white para-reefoid limestone (Lower and Middle Lias); 3 = platy cherty limestones with intercalated marly levels (Upper Domerian - Dogger); 4 = white platy limestones (Malm - Neocomian); 5 = white para-reefoid limestones with chert nodules (Neocomian); 6 = Scaglia (Upper Cretaceous); 7 = Argillaceous formation (Miocene); 8 = Quaternary.

Figura 2.b .- Sezione geologica del Monte Erice (da Jobst Wendt 1971 – *Geologia del Monte Erice (Provincia di Trapani, Sicilia Occidentale)* GEOL. ROM., X, 1971)

Le caratteristiche geomorfologiche che in generale contraddistinguono sia il complesso carbonatico, sia il complesso calcarenitico, quando incontrano il mare lungo la linea di costa, hanno particolare rilevanza sia sugli aspetti naturalistici, sia sugli aspetti antropici, che, essendo legati al godimento ed alla fruizione della costa, risultano più pregnanti per il presente piano.

Le peculiarità naturalistiche della costa, conferite dalle caratteristiche geomorfologiche e mineralogiche dei due complessi litologici principali, sono le seguenti qualità di pregio delle acque e dei fondali prospicienti la riva, dalle quali dipende, peraltro, una elevata qualità della balneazione:

- la trasparenza dell'acqua, dovuta all'assenza della torbidità indotta, come è viceversa nel caso di altri tratti della costa Siciliana (costa Sud, tratti della costa Nord), da sedimenti argillosi provenienti da formazioni silicee;
- la presenza di grotte di origine carsica, in particolare in corrispondenza dei complessi carbonatici;
- la configurazione frastagliata della linea di costa, dovuta alla composizione mineralogica che caratterizza i due complessi litologici principali, più suscettibile all'erosione fisico-chimica da parte dell'acqua, tale da offrire una varietà del panorama più apprezzata sia per la balneazione, sia per la navigazione da diporto lungo costa;
- la gamma di colori offerta dai fondali, in virtù della trasparenza dell'acqua, associata al colore più chiaro dei litotipi presenti, sia nella forma di scogliere, sia nella forma di sedimenti sabbiosi o ciottolosi;
- la ricchezza del sistema biotico sviluppatosi sui fondali, ove è anche presente la posidonia oceanica.

Le suddette peculiarità, legate alla geologia dei siti, si ritrovano lungo la costa della Sicilia solo in alcuni tratti particolari, che per queste ragioni, analogamente al tratto di costa in esame, hanno una vocazione alla balneazione di qualità più spiccata che in altri, ed in particolare:

- il tratto più ampio di costa tirrenica nel quale ricade il litorale di Erice, compreso tra Catellamare del Golfo e Trapani, per la presenza del complesso carbonatico della penisola di San Vito, in cui ricade, infatti, il territorio della riserva Naturale Orientata dello Zingaro;
- i tratti di costa tirrenica ad Ovest e ad Est del Golfo di Palermo, da Capo Rama fino a Termini Imerese;
- il tratto di costa ionica a Sud di Siracusa fino a Capo Passero.

3.3 Idrologia

Lungo il litorale del Comune di Erice sfociano solo corsi d'acqua minori, che consistono in incisioni, con valli spesso con profili trasversali a V, che drenano il versante Nord Occidentale del rilievo carbonatico di Monte San Giuliano e scaricano i deflussi superficiali direttamente in mare; in relazione alla modesta estensione del loro bacino, la carta in scala 1:25.000 dell'IGM non indica per

essi alcuna denominazione; si tratta delle tre incisioni che, procedendo da Sud-Ovest verso Nord-Est, sfociano nei seguenti punti:

- ad Est della Tonnara San Cusumano;
- in corrispondenza del km 6 della Strada Provinciale n.20;
- ad Ovest del Porticciolo di Pizzolungo.

Lo sbocco a mare dei tre modesti corsi d'acqua è immediatamente a valle della Strada Provinciale n.20, che in tutti e tre i casi li attraversa con un ponticello.

I tre corsi d'acqua presentano tutti una sistemazione idraulica a *briglie* nel tratto più prossimo alla foce.

L'impluvio che sfocia ad Est della Tonnara San Cusumano raccoglie proprio in prossimità della foce i deflussi convogliati da un canale di gronda proveniente da Sud.

Per regolamentare il deflusso delle acque superficiali nel centro abitato di Pizzolungo, che attualmente interrompe il tracciato di due ulteriori incisioni a monte provenienti dal versante Nord Occidentale di Monte San Giuliano, nelle previsioni della variante al piano regolatore sono indicati due canali artificiali di gronda in progetto tali da ripristinare il collegamento delle suddette linee di impluvio a monte del centro abitato con la costa. Il tracciato nel segmento prossimo allo sbocco al mare di questi due canali di gronda in progetto è previsto rispettivamente, procedendo da Sud-Ovest verso Nord-Est, lungo la via Eurizio e lungo la via Giunone.

3.4 Unità Fisiografica di appartenenza

Il tratto di litorale ricadete nel territorio del Comune di Erice appartiene all'Unità Fisiografica n.14 individuata dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), che si sviluppa, procedendo da Sud verso Nord, da Capo Feto fino a Capo San Vito, per una lunghezza totale di 134,4 km circa.

Tra le unità fisiografiche secondarie distinguibili nell'ambito della suddetta unità fisiografica principale, il litorale del Comune di Erice appartiene a quattro unità fisiografiche definite in relazione alla presenza di una serie di scogliere sporgenti, che ostacolano gli scambi longitudinali di sedimenti da Sud-Ovest verso Nord-Est e viceversa:

- la unità fisiografica coincidente con la spiaggia di San Giuliano, delimitata dalla scogliera della Tonnara San Giuliano a Sud-Ovest e dalla scogliera della Tonnara San Cusumano a Nord-Est, che comprende anche la parte nordorientale del litorale del Comune di Trapani; questa unità secondaria afferisce alla pianura costiera a Sud-Ovest di Monte San Giuliano, caratterizzata più a Sud dalla presenza delle Saline; la stessa spiaggia San Giuliano, insieme all'area lato terra rispetto al lungomare Dante Alighieri, era anticamente una salina;

- la unità fisiografica comprendente le due baie a Nord-Est della Tonnara San Cusumano, delimitata appunto dalla scogliera della Tonnara San Cusumano a Sud-Ovest e dalla scogliera dell'area della Stele Virgiliana a Nord-Est, caratterizzata dalla presenza delle foci delle incisioni più significative tra quelle che drenano il versante nordoccidentale di Mote San Giuliano; i due modesti corsi d'acqua sboccano a mare nelle due baie, costituendo i fornitori di sedimenti terrigeni delle due spiagge, negli ultimi anni assottigliatesi per la intervenuta regimentazine dei due corsi d'acqua con opere in alveo che ne hanno ridotto la capacità di trasporto;
- la unità fisiografica costituita dal tratto di litorale antistante l'abitato di Pizzolungo ed il tratto di costa rocciosa più a Nord-Est di esso fino a circa il km 9 della Strada Provinciale n.20, laddove l'orientamento della linea di costa cambia da SW-NE in NW-SE, essendo questo il punto più a Nord della costa di Erice; questa unità è caratterizzata da una rete idrografica meno definita rispetto alla unità precedente, individuabile solo attraverso le piccole spiagge che testimoniano lo sbocco a mare delle incisioni provenienti dal versante nordoccidentale di Monte San Giuliano: la piccola spiaggia a Sud-Est del porticciolo di Pizzolungo, e la spiaggia in corrispondenza di via Giunone;
- la unità fisiografica delimitata ad Ovest dal punto più a Nord della costa di Erice del quale si è prima riferito e ad Est dalla penisola della Tonnara di Bonagia; questa unità comprende anche il litorale di Bonagia, frazione rivierasca di Valderice ed è il solo tratto di costa del Comune di Erice orientato secondo la direzione NW-SE; questa unità è compresa nella più ampia unità fisiografica costituita dal Golfo di Custonaci, delimitato a Nord-Est dal promontorio di Monte Cofano;

Mentre nella unità fisiografica coincidente con la spiaggia San Giuliano il litorale è caratterizzato da un consistente accumulo di sedimenti, nelle altre unità fisiografiche le incisioni del versante nordoccidentale del Monte San Giuliano che le alimentano, in ragione della modesta estensione dei loro bacini, non riescono a determinare accumuli alluvionali consistenti. E' per tale ragione che in queste unità fisiografiche sono presenti spiagge ascrivibile alla tipologia delle "pocket beach", come si riferirà nel dettaglio più avanti.

3.5 Pericolosità geomorfologica, pericolosità idraulica ed erosione costiera

Lungo il litorale di Erice non sono presenti tratti a *Pericolosità geomorfologica* e a *Pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione* che ricadono nella perimetrazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) di cui al D. P. Regione Siciliana n.229/Serv.V/S.G. del 04.06.2007, (*Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del torrente Forgia e*

delle aree territoriali tra il torrente Forgia e il fiume Lenzi, che interessa il territorio dei comuni di: Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice, della Provincia di Trapani).

In questo paragrafo viene trattato, pertanto, quanto rilevato dal PAI nei riguardi della pericolosità e del rischio per erosione costiera e più in generale della evoluzione della costa.

Come prima riferito, il litorale del territorio del Comune di Erice insiste nel tratto della costa della Sicilia individuato dall'unità fisiografica principale delimitata a Sud da Capo Feto e a Nord da Capo San Vito, denominata "Unità Fisiografica n.14" nel Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico PAI di cui al D. P. Regione Siciliana n.229/Serv.V/S.G. del 04.06.2007.
Si osserva al riguardo che la cartografia tematica del PAI relativa alla suddetta Unità Fisiografica n.14 del Piano indica, per il tratto di litorale oggetto del presente Piano:

a) tratto di costa compreso tra il confine con il territorio del Comune di Trapani e la scogliera naturale che delimita a Nord-Est la baia a Nord-Est della Tonnara San Cusumano (carte N°9-10);

- nella "Carta della tipologia costiera e dell'evoluzione delle linee di riva N°9-10", le tipologie costiere sono:
"Costa bassa sabbiosa" nella spiaggia San Giuliano;
"Costa rocciosa" nella restante parte, compresa tra la scogliera naturale che delimita a Nord-Est la spiaggia San Giuliano e la scogliera naturale che delimita a Nord-Est la baia a Nord-Est della Tonnara San Cusumano;

la stessa carta indica, con riferimento all'evoluzione delle linee di riva:
avanzamento della linea di costa di modesta entità nel periodo dal 1992 al 1998 nella parte Sud-Ovest della spiaggia San Giuliano ed arretramento della linea di costa anch'esso di modesta entità nello stesso periodo nella parte Nord-Est della medesima spiaggia; complessivamente su tutto lo sviluppo della spiaggia San Giuliano, una configurazione della linea di costa al 2003 intermedia rispetto a quelle registrate per gli anni 1992 e 1998, tal che, considerando la modesta entità delle variazioni, nel decennio dal 1992 al 2003 non si registra un sensibile avanzamento né un sensibile arretramento della linea di costa nella spiaggia;
l'assenza sia di avanzamento sia di arretramento della linea di costa globalmente nel periodo dal 1992 al 2003 nella restante parte di costa, come si è detto rocciosa, compresa tra la scogliera

naturale che delimita a Nord-Est la spiaggia San Giuliano e la scogliera naturale che delimita a Nord-Est la baia a Nord-Est della Tonnara San Cusumano; si registra solo un modesto avanzamento della linea di costa nella estremità Nord-Est della baia suddetta nel periodo dal 1992 al 1998, cui è seguito successivamente nel periodo dal 1998 al 2003 un arretramento con il quale la linea di costa si è riportata pressoché nella stessa configurazione che aveva nel 1992;

- nella "Carta dell'evoluzione delle coste N°9-10":
assenza sia di avanzamento sia di arretramento della linea di costa globalmente nel periodo dal 1976 al 2003 per l'intero tratto di litorale considerato;

- nella "Carta della pericolosità e del rischio N°9-10" l'assenza di pericolosità e di rischio per l'intero tratto di litorale considerato;

- nella "Carta della opere marittime esistenti e in progetto N°9-10" non sono indicate opere marittime esistenti e in progetto;

b) tratto di costa compreso tra la scogliera naturale che delimita a Nord-Est la baia a Nord-Est della Tonnara San Cusumano ed il km 9,5 della Strada provinciale n.20 (carte N°11);

- nella "Carta della tipologia costiera e dell'evoluzione delle linee di riva N°11", le tipologie costiere sono:
"Costa rocciosa" per l'intero tratto, tranne nella baia in località *Casa Calvino* dove la tipologia costiera è "Costa bassa sabbiosa" e nel tratto in corrispondenza del porticciolo di Pizzolungo;

la stessa carta, con riferimento all'evoluzione delle linee di riva, descrive nel decennio dal 1992 al 2003 modeste variazioni della configurazione della linea di costa, peraltro rocciosa per la maggior parte del suo sviluppo in questo tratto di litorale, tal che non si registra globalmente un suo sensibile avanzamento né un sensibile arretramento nel periodo considerato;

- nella "Carta dell'evoluzione delle coste N°11":
l'assenza sia di avanzamento sia di arretramento della linea di costa nel periodo dal 1976 al 2003 per l'intero tratto di litorale considerato;

- nella “Carta della pericolosità e del rischio N°11” l’assenza di pericolosità e di rischio per l’intero tratto di litorale considerato, tranne un breve tratto in corrispondenza della foce dell’impluvio che sbocca a mare al km 6 della Strada Provinciale n.20 nella estremità Nord-Est della baia in località *Casa Calvino*, classificato a pericolosità P3 e rischio R3;

- nella “Carta della opere marittime esistenti e in progetto N°11” nell’ambito delle opere esistenti solo il porticciolo di Pizzolungo, mentre non sono indicate opere marittime in progetto;

c) tratto di costa compreso tra il km 9,5 della Strada provinciale n.20 ed il confine con il territorio del Comune di Valderice (carte N°12);

- nella “Carta della tipologia costiera e dell’evoluzione delle linee di riva N°12”, la tipologia costiera è “Costa rocciosa” per l’intero tratto;

la stessa carta, con riferimento all’evoluzione delle linee di riva, descrive nel decennio dal 1992 al 2003 modeste variazioni della configurazione della linea di costa, peraltro rocciosa per l’intero sviluppo in questo tratto di litorale, tal che non si registra globalmente un suo sensibile avanzamento né un sensibile arretramento nel periodo considerato;

- nella “Carta dell'evoluzione delle coste N°12”:
l’assenza sia di avanzamento sia di arretramento della linea di costa nel periodo dal 1976 al 2003 per l’intero tratto di litorale considerato;

- nella “Carta della pericolosità e del rischio N°12” l’assenza di pericolosità e di rischio per l’intero tratto di litorale considerato;

- nella “Carta della opere marittime esistenti e in progetto N°12” non sono indicate opere marittime esistenti e in progetto.

La cartografia tematica del PAI descriverebbe, pertanto, una situazione di sostanziale stabilità della costa.

Il PAI, in relazione alla dinamicità dei fenomeni che intervengono nella evoluzione della linea di costa, è da considerare oramai datato e, pur fornendo un quadro della situazione generale del

litorale, correlata principalmente alla natura dei sedimenti che lo caratterizzano, non dà più contezza di una fenomenologia localizzata che ha portato a più particolari situazioni attuali che saranno descritte nel prosieguo della presente relazione.

In particolare, una più dettagliata analisi delle caratteristiche morfologiche ed evolutive della Spiaggia San Giuliano è stata effettuata con due distinti studi, commissionati rispettivamente dalla Provincia di Trapani e da Sviluppo Italia S.p.a. nei primi anni del '2000.

Il primo studio, dal titolo "Opere di difesa del mare del litorale di tramontana del Comune di Trapani – Studio idraulico marittimo e dei rilievi batimetrici e topografici di supporto al progetto definitivo" è stato redatto nel Dicembre del 2004; il secondo studio dal titolo "Studio del clima meteomarino del litorale di Erice", è stato redatto nel Giugno del 2006.

Entrambi gli studi comprendono in sintesi le seguenti indagini in situ, analisi e valutazioni previsionali effettuate anche attraverso specifici modelli matematici:
- rilievo batimetrico;
- analisi della cartografia storica;
- analisi della evoluzione della linea di costa e della dinamica del litorale;
- ricostruzione del clima ondoso a largo e sottocosta sulla base di dati anemometrici ed ondametrici;
- valutazione del trasporto solido.

In relazione all'esito delle analisi e delle valutazioni effettuate, entrambi gli studi propongono le conseguenti soluzioni progettuali.

Le conclusioni alle quali pervengono entrambi gli studi sono in sintesi le seguenti.
La linea di riva ha subito un sensibile arretramento nel periodo compreso tra il 1970 ed il 1994, mentre nel periodo successivo, fino ai primi anni del 2000 (data di redazione degli studi) la spiaggia ha raggiunto una situazione di sostanziale equilibrio con leggera tendenza all'arretramento.
In particolare lo studio commissionato dalla Provincia di Trapani evidenzia la predominanza della componente trasversale del trasporto solido rispetto a quella longitudinale, responsabile appunto dei fenomeni di arretramento di limitata intensità registratisi negli ultimi decenni. Al riguardo lo studio commissionato da Sviluppo Italia S.p.A. evidenzia come la barra di sabbia che caratterizza la spiaggia sommersa a profondità di circa 5 – 6 m (mediamente ad una distanza dalla linea di riva di circa 300 m) sia determinata dal deposito dei sedimenti erosi dalla spiaggia emersa.

A parere dello scrivente, nelle analisi svolte con gli studi citati riguardanti le cause dell'arretramento della linea di riva verificatosi negli '70 e '80 del secolo scorso, dagli stessi studi attribuite genericamente ad interventi antropici, non è evidenziata la circostanza, peraltro ben visibile nella cartografia storica relativa al periodo precedente, che fino al 1970 a ridosso della spiaggia era attiva la antica salina di San Giuliano e che quindi i bruschi fenomeni erosivi verificatisi nei due decenni successivi sono stati concomitanti all'interramento delle vasche della salina. E' da ritenere, infatti, che parte del volume di sedimenti costituente la barra di sabbia posta a contenimento verso mare della così detta *"vasca fridda"* della salina, sia stata impiegata per interrare le vasche. Su tale ricostruzione della storia dei luoghi, che fornisce anche una spiegazione della singolare configurazione attuale del Demanio Marittimo, si tornerà nel corso della presente relazione, nel paragrafo che descrive lo stato di fatto di questo tratto del litorale di Erice.

Gli studi forniscono quindi due diverse soluzioni progettuali mirate a contrastare la, seppur modesta, suscettibilità alla erosione della spiaggia per effetto del trasporto solido trasversale:
- lo studio commissionato da Sviluppo Italia S.p.A. suggerisce la realizzazione di un ripascimento protetto con una barriera sommersa;
- lo studio commissionato dalla Provincia di Trapani propende invece verso interventi di ripascimento non protetto, al fine di non interferire in maniera invasiva con la naturalità dei fondali.

Anche in considerazione della lieve entità dei fenomeni erosivi che si sono registrati nella spiaggia negli ultimi decenni, è da ritenere che la seconda delle due soluzioni sopra prospettate sia la più appropriata.

3.6 Parchi, riserve naturali e aree vincolate (S.I.C. e Z.P.S.)

Il tratto del Demanio Marittimo del litorale di Erice compreso tra l'abitato di Pizzolungo (km 8,5 della Strada Provinciale n.20) e l'abitato Ovest di Crocefissello (km 9,4 della Strada Provinciale n.20) ricade nell'area SIC ITA 010010 *Monte San Giuliano*, mentre il tratto in corrispondenza dell'abitato Est di Crocefissello (km 9,7 della Strada Provinciale n.20) fino al confine con il territorio del Comune di Valderice, è prospiciente il SIC ITA 010025 *Fondali del Golfo di Custonaci*.

Non sono presenti aree marine protette.

Riguardo all'effettivo perimetro del SIC ITA 010010 *Monte San Giuliano*, in fase di acquisizione della relativa documentazione ufficiale esistente, si è rilevato che esistono due diverse versioni: la mappa del SIC su base cartografica IGM in scala 1:25.000 scaricabile dal sito del Ministero dell'Ambiente, reca un perimetro che comprende anche un breve tratto di costa ad Est dell'abitato isolato di Crocefissello che ha inizio in corrispondenza del km 9,4 della Strada Provinciale n.20; la mappa del SIC cui fa riferimento il Piano di Gestione "Monti di Trapani", che interessa una serie di Siti Natura 2000 fra i quali appunto il SIC ITA 010010 "Monte San Giuliano", approvato con Decreto n.347 del 24.06.2010 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, scaricabile dal sito dedicato alla Rete Natura 2000 della Regione Siciliana, reca invece un perimetro che non include il tratto di costa suddetto.
Dovendo tenere conto dei dettami del Piano di Gestione del SIC e tenuto conto che anche nelle tavole della vigente variante al Piano Regolatore Generale si fa riferimento al perimetro considerato nel Piano di Gestione, pur evidenziando, per completezza, nella cartografia dei vincoli del presente PUDM entrambe le versioni del perimetro del SIC, le previsioni di piano fanno riferimento al perimetro considerato nel Piano di Gestione.

Nel tratto del Demanio Marittimo del litorale di Erice compreso tra la scogliera a Est della Spiaggia San Giuliano e il confine con il territorio del Comune di Valderice sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario relativi ad aree esterne ai perimetri della rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC):
1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici
6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*
5330 - Arbusteti termomediterranei e pre-desertici

Il D.A. Territorio e Ambiente n.339/GAB del 13.09.2019 ha riconosciuto specie protetta in pericolo di estinzione la specie floristica *Calendula maritima Guss*; al decreto sono allegate planimetrie nelle quali sono distinte due tipologie di aree:
1. aree di applicazione del Decreto;
2. popolamenti attuali di *Calendula maritima*.

Entrambe le tipologie di aree individuate dal D. A. intersecano il Demanio Marittimo del litorale di Erice in alcuni tratti.

3.7 Descrizione del litorale

Percorrendo la costa procedendo da Sud-Ovest verso Nord-Est, provenendo quindi dal confinante territorio del Comune di Trapani, il litorale che ricade nel territorio del Comune di Erice ha inizio nella estremità Sud-Ovest della spiaggia di *San Giuliano*; segna fisicamente il confine sulla spiaggia tra i due territori comunali una casamatta risalente al secondo conflitto mondiale costruita sull'arenile in corrispondenza dell'intersezione tra la via Giuseppe Garraffa ed il lungomare (via Dante Alighieri).

La spiaggia *San Giuliano* ricade pertanto interamente nel territorio del Comune di Erice, delimitando lato mare l'area urbana del Comune di Erice confinante con il centro urbano del Comune di Trapani, del quale costituisce l'espansione verso Nord-Est. Per tale ragione, la spiaggia di San Giuliano, costituita da sabbia molto fine, è storicamente la spiaggia principale fruita a fini balneari dagli abitanti del capoluogo.

La spiaggia si sviluppa in lunghezza per circa 1.200 m ed è delimitata lato terra per circa 850 m dalla via Dante Alighieri; nell'ultimo tratto verso Nord-Est fra la spiaggia e la strada sorge una cortina edilizia comprendente una struttura turistica ricettiva (*Hotel Baia dei Mulini*).

All'estremità Nord-Est dell'arenile affiora una bassa scogliera naturale che si protende verso mare; sull'area retrostante la scogliera, in prossimità della linea di costa, sorgono alcuni edifici storici adibiti alle tradizionali attività produttive legate al mare dell'area del trapanese (Salina e Tonnara San Cusumano).

Nel restante tratto dalla Tonnara San Cusumano fino al confine con il Comune di Valderice, la costa è rocciosa e bassa, intervallata da piccole ed amene baie sabbiose.

Verso Nord-Est, oltre la Tonnara San Cusumano, la Strada Provinciale n.20 cinge la prima di queste baie, delimitata a Nord-Est da un'altra scogliera bassa che si protende verso mare conferendo alla costa, con la successiva baia che si sviluppa ancora più a Nord-Est in località *Casa Calvino*, un andamento sinuoso particolarmente gradevole dal punto di vista paesaggistico. Analogamente a quanto si è visto per l'area della Tonnara San Cusumano, anche la lingua di terra che si protende verso mare definendo a Sud-Ovest ed a Nord-Est le due baie suddette, è stata occupata, seppure in epoca più recente, da un insediamento adibito ad attività produttive, principalmente segherie di marmo ora dismesse.

Lungo la baia in località *Casa Calvino* la Strada Provinciale n.20 lambisce la spiaggia.

Delimita a Nord-Est la baia una terza scogliera protesa verso mare che caratterizza l'andamento sinuoso di questo tratto di costa: la piattaforma che si eleva mediamente a circa 5 m s.l.m. in cui sorge la "Stele Virgiliana".

In corrispondenza all'area della Stele Virgiliana la Strada Provinciale n.20 si discosta dalla costa per fare ingresso successivamente nel centro abitato della frazione di Pizzolungo, dove la strada assume il nome di Via Enea. Nell'abitato, tranne che per alcuni tratti, una fascia edificata separa la via Enea dalla linea di costa, spingendosi fino alla spiaggia, premendo da terra una striscia esigua di Demanio Marittimo.

L'estremità Sud-Ovest del tratto di costa antistante l'abitato di Pizzolungo è caratterizzato dalla presenza di una struttura ricettiva prospiciente la spiaggia ed ancor più dalla presenza di un porticciolo turistico collegato ad un'altra struttura ricettiva; a Sud-Ovest e a Nord-Est dell'area portuale sono presenti due piccola spiagge di sabbia.

Nel tratto di costa in corrispondenza della parte di abitato di Pizzolungo compreso tra la via Sicheo e la via Cloanto, l'edificato si spinge fino alla dividente demaniale. In questo tratto la via Enea si discosta dal demanio marittimo lasciando lato mare una fascia edificata costituita da residenze turistiche stagionali, servita da una serie di strade perpendicolari alla linea di costa che collegano la via Enea alla spiaggia.

La spiaggia in questo tratto di costa è costituita da sabbia e ghiaia ed i fondali antistanti sono rocciosi; in alcuni tratti le rocce emergono anche nella spiaggia emersa; inoltre è interrotta in più punti da manufatti di conglomerato cementizio costruiti sull'arenile adibiti a scivoli e solarium.

Il tratto di litorale compreso tra la via Cloanto e la via Giunone è antistante ad un altro insediamento adibito a segherie di marmo ora dismesse ed è caratterizzato dalla presenza di due spiagge di sabbia poste alle sue estremità Ovest ed Est, separate da uno sperone roccioso proteso verso mare.

La spiaggia ad Est è nota con il nome di spiaggia di via Giunone, perché limitrofa a questa strada.

Procedendo sempre verso Nord-Est, il tratto successivo di litorale compreso tra la via Giunone e la spiaggia a Nord-Est di via Priamo, è antistante la seconda parte dell'abitato di Pizzolungo, separata dalla prima parte della quale si è prima riferito, dall'area in corrispondenza della spiaggia di via Giunone, sostanzialmente libera da edificato residenziale.

La costa antistante l'abitato Nord-Est di Pizzolungo è caratterizzata dalla presenza di un edificato a ridosso del litorale meno intenso.

L'intero tratto di costa è ora costituito da una scogliera bassa continua; non sono presenti, pertanto, accumuli di sabbia o ghiaia. L'unica spiaggia di sabbia e ghiaia è quella a Nord-Est della via Priamo, in corrispondenza del km 8,5 della Strada Provinciale n.20.

Oltre quest'ultima spiaggia ha inizio l'area SIC ITA 010010 "Monte San Giuliano" che si estende fino alla linea di costa in località "Crocefissello" lasciando esterno al suo perimetro il relativo abitato in corrispondenza del km 9,4 della Strada Provinciale n.20.

La costa, che ora è esposta a Nord, è anche in questo tratto costituita da una scogliera, più alta che negli alti tratti, intervallata da piccole spiagge costituite da sabbia e ghiaia, più difficilmente accessibili che nel resto del litorale.
Il tratto di litorale compreso tra il km 9,4 della Strada Provinciale n.20 ed il confine con il Comune di Valderice è costituito interamente da una scogliera, piuttosto alta sul medio mare fino al km 9,8 della medesima Strada Provinciale, più bassa nel tratto finale.
In corrispondenza dell'abitato di residenze turistiche stagionali al km 9,4 della Strada Provinciale n.20 la linea di costa forma una piccola baia, cinta lato terra da alcuni edifici.
I fondali antistanti la parte più ad Est di questo tratto di litorale, tra il km 9,7 circa della Strada Provinciale n.20 ed il confine con il Comune di Valderice, ricadono nel SIC ITA 010025 "Fondali del Golfo di Custonaci".

Diversi tratti della costa sono interessati da accumuli di residui spiaggiati di *posidonia oceanica*. In particolare gli accumuli si verificano nei seguenti tratti: nella spiaggia San Giuliano, nelle spiagge delle due baie a Nord-Est della Tonnara San Cusumano, nelle spiagge a Sud-Ovest e a Nord-Est del porticciolo di Pizzolungo, negli altri tratti della costa di Pizzolungo che presentano la concavità rivolta verso il largo, ed in particolar modo nella spiaggia di via Giunone, nella piccola spiaggia in corrispondenza del km 8,5 della Strada Provinciale n.20, in alcuni segmenti del tratto di costa a Nord Est di quest'ultima ricadente nel SIC ITA 010010 "Monte San Giuliano", nella scogliera della baia in corrispondenza dell'abitato di residenze turistiche residenziali al km 9,4 della Strada Provinciale n.20 e segnatamente nella scogliera in prossimità del confine con il Comune di Valderice.
Tale circostanza, se da un lato testimonia lo stato di salute del mare e la qualità delle acque, d'altro canto può comportare disagi per la balneazione in relazione alla osservanza delle norme che regolano la gestione (rimozione e smaltimento) dei residui spiaggiati di posidonia oceanica.

Le più particolari caratteristiche di ogni tratto nel quale è stato suddiviso il litorale per le finalità del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime sono illustrate nei paragrafi riguardanti la zonizzazione.

3.8 Aspetti paesaggistici

Il Demanio Marittimo del Comune di Erice ricade interamente all'interno della fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, di cui all'art.142, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 42/04.

L'intera fascia costiera del territorio di Erice ricade nella parte di territorio comunale sottoposto a vincolo di notevole interesse pubblico con D.A. n.836 del 15.09.1971, successivamente modificato su iniziativa della Soprintendenza BB.CC.AA.; detta revisione è stata approvata dalla Commissione Paesistica Provinciale con verbale del 30.09.2003 pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune in data 11.11.2003.

La fascia costiera del territorio del Comune di Erice ricade nei seguenti ambiti individuati dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale:

- nell'ambito 1 denominato *"1) Area dei rilievi del trapanese"*; ricade in questo ambito il tratto di fascia costiera compreso tra la scogliera naturale che delimita a Sud-Ovest la baia in località *Casa Calvino* ed il confine con il territorio comunale di Valderice;
- nell'ambito 2 denominato *"2) Area della pianura costiera occidentale"*; ricade in questo ambito il tratto di fascia costiera compreso tra il confine con il territorio comunale di Trapani e la scogliera naturale che delimita a Sud-Ovest la baia in località *Casa Calvino*.

Per entrambi gli ambiti è stato redatto il relativo Piano Territoriale Paesistico; in particolare il Piano Territoriale Paesistico dell'*Ambito 1 Area dei rilievi del trapanese* è stato approvato con D.A. dei Beni Culturali e dell'Identità Sicilia n.2286 del 20.09.2010, mentre il Piano Territoriale Paesistico dell'*Ambito 2 Area della pianura costiera occidentale* in uno a quello dell'*Ambito 3 Aree delle colline del trapanese*, per la parte ricadente nella Provincia di Trapani, è stato adottato con D.A. dei Beni Culturali e dell'Identità Sicilia n.6683 del 29.12.2016, successivamente modificato con i DD.AA. dei Beni Culturali e dell'Identità Sicilia n.2694 del 15.06.2017, n.2289 del 18.05.2018 e n.62/GAB del 12.06.2019.

Nei paragrafi che seguono si espongono in sintesi i contenuti dei due Piani Territoriali Paesistici, riferendosi in particolare a quanto è attinente alle previsioni del presente PUDM, procedendo da Sud-Ovest verso Nord-Est e quindi iniziando dal Piano Territoriale Paesistico dell'*Ambito 2*.

3.8.1 Piano Territoriale Paesistico dell'Ambito 2

La Tavola di Piano 20.1 – Componenti del Paesaggio, del Piano Territoriale Paesistico (PTP) dell'Ambito 2 (v. figura 3.a) indica per la fascia costiera compresa tra il confine con il territorio comunale di Trapani e la scogliera naturale che delimita a Sud-Ovest la baia in località *Casa Calvino*, le seguenti *componenti del paesaggio*:

a) Componenti del sistema naturale:

a.1) Sottosistema abiotico:

Componenti geomorfologiche:

- la tavola non rileva nessuna delle componenti considerate per le categorie *forma dei rilievi*, *carsismo* e *singolarità geomorfologiche*;

Componenti geomorfologiche della costa:

- *costa sabbiosa:* nella spiaggia San Giuliano, quindi dal confine con il territorio comunale di Trapani fino alla estremità Sud-Ovest della scogliera naturale circostante la Tonnara di San Cusumano;
- *costa rocciosa:* nel tratto dalla estremità Sud-Ovest della scogliera naturale circostante la Tonnara di San Cusumano fino alla la scogliera naturale che delimita a Sud-Ovest la baia in località *Casa Calvino*;
- *cala:* nella baia a Nord-Est della Tonnara San Cusumano;
- *foce:* in corrispondenza della foce del corso d'acqua nella baia a Nord-Est della Tonnara San Cusumano; questo corso d'acqua non è però evidenziato con la simbologia adottata per il *reticolo idrografico*, in relazione alla modesta estensione del relativo bacino;

a.2) Sottosistema biotico:

Componenti del paesaggio vegetale naturale e seminaturale:

- la tavola non rileva nessuna delle componenti considerate;



Figura 3.a .- Piano Territoriale Paesistico (PTP) dell'Ambito 2: Stralcio non in scala della Tavola di Piano 20.1 - Componenti del Paesaggio (scala originaria 1:25.000)

Siti di particolare interesse paesaggistico-ambientale:

- la tavola non rileva questa componente;

b) Componenti del sistema antropico:

b.1) Sottosistema agricolo-forestale:

Componenti del paesaggio agrario:

- *paesaggio delle colture erbacee:* presente in generale;

- *paesaggio dell'oliveto:* presente in prossimità della costa nella baia a Nord-Est della Tonnara San Cusumano;

b.2) Sottosistema insediativo:

Componenti archeologiche:

- la tavola non rileva nessuna delle componenti considerate;

Componenti centri e nuclei storici:

- la tavola non rileva nessuna delle componenti considerate;

Componenti beni isolati:

- la tavola non rileva nessuna delle componenti considerate per le categorie *A - Architettura militare, B - Architettura religiosa, C - Architettura residenziale, E - Attrezzature e servizi,* mentre rileva per la categoria *D - Architettura produttiva*, i seguenti beni:

- *D4 – Mulini:* in prossimità della tonnara San Cusumano, si tratta del mulino facente parte del complesso edilizio della ex salina di San Cusumano (*casa salinara*), attualmente riconvertito in struttura turistica ricettiva, e, più a Sud, un altro immediatamente a monte del lungomare Dante Alighieri, probabilmente afferente alla stessa salina;

- *D6 – Tonnare:* si tratta della tonnara San Cusumano, sede, insieme all'area circostante, di uno stabilimento di lavorazione del tonno;

Componente viabilità storica:

- *Trazzere:* sia nell'area della Tonnara San Cusumano, sia nell'area prospiciente la baia a Nord-Est di essa e anche, in minor misura, nell'area urbanizzata di Erice prospiciente la spiaggia di San Giuliano;

Componente percorsi panoramici:

- *Strade panoramiche:* è annoverata in questa categoria la Strada Provinciale n.20 che collega Trapani a Bonagia, frazione rivierasca di Valderice, e la cui presenza caratterizza tutto il litorale che ricade nel Comune di Erice, oltre che per questa peculiarità paesaggistica, anche per ragioni di ordine funzionale correlate all'utilizzo della costa.

La Tavola di Piano 21.1 del Piano Territoriale Paesistico (PTP) dell'Ambito 2 recante i Beni Paesaggistici (v. figura 3.b) evidenzia, per la fascia costiera compresa tra il confine con il territorio comunale di Trapani e la scogliera naturale che delimita a Sud-Ovest la baia in località *Casa Calvino*, solo quello di cui di cui all'art.142, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 42/04: *Territori costieri compresi entro i 300 m dalla battigia*.

Secondo quanto prevede il Piano Territoriale Paesistico (PTP) dell'Ambito 2, la fascia costiera compresa tra il confine con il territorio comunale di Trapani e la scogliera naturale che delimita a Sud-Ovest la baia in località *Casa Calvino*, ricade nel *Paesaggio Locale PL1 "Trapani e Paceco"* (Tavola di Piano 20.1 – Componenti del Paesaggio).



Figura 3.b .- Piano Territoriale Paesistico (PTP) dell'Ambito 2: Stralcio non in scala della Tavola di Piano 21.1 - Beni Paesaggistici (scala originaria 1:25.000)

Secondo le Norme Tecniche di Attuazione del PTP, *Paesaggio Locale viene definita una porzione di territorio caratterizzata da specifici sistemi di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali, tra componenti eterogenee che le conferiscono immagine di identità distinte e riconoscibili. I Paesaggi Locali costituiscono, quindi, ambiti paesaggisticamente identitari nei quali fattori ecologici e culturali interaggiscono per la definizione di specificità, valori, emergenze. Il Piano Paesaggistico suddivide il territorio degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia Trapani in Paesaggi Locali, individuati, così come previsto dal comma 2 dell'art. 135 del Codice, sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio. I Paesaggi Locali costituiscono il riferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive la cui efficacia è disciplinata dall'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione.*

Nel tracciare l'inquadramento territoriale del *Paesaggio Locale 1"Trapani e Paceco"*, le Norme di Attuazione del PTP, rilevano tra l'altro, per quanto attiene in particolare al tratto di fascia costiera di interesse per il presente PUDM:

Comprende l'area più occidentale della Sicilia, che si protende verso le isole Egadi con cui in epoche remote era in continuità. Il paesaggio è dominato dalla città di Trapani che si estende nella pianura costiera alluvionale, dalle falde del monte San Giuliano, dal modesto altopiano calcarenitico di Paceco e da piccoli rilievi emergenti (timponi). Sono un riferimento costante, in tutto il paesaggio locale, i suggestivi panorami e le vedute delle saline, della falce di Trapani, delle Egadi, di monte San Giuliano. La costa bassa e rocciosa ha morfologia frastagliata con promontori (San Giuliano), punte (Ligny) e piccole cale (San Cusumano); brevi tratti sono di spiaggia (San Giuliano e nuova spiaggia di Trapani di recente formazione, indotta dalle scogliere artificiali di protezione); la falce di Trapani con gli isolotti (Colombaia) e gli scogli (Palumbo e Malconsiglio). Alle falde del monte San Giuliano si ritrovano elementi di macchia bassa a Chamaerops humilis e lembi di vegetazione a gariga di graminacee cespitose quali Hyparrhenia hirta e Ampelodesmos mauritanicus; lungo le aste fluviali sono presenti comunità riparali della classe Phragmitetea e lungo la costa brevi tratti di vegetazione alofita … Il paesaggio è altresì caratterizzato dalla conurbazione Trapani – Paceco – Erice mare.

Le norme di attuazione del PTP dell'Ambito 2 sono definite sia con riferimento alle *componenti* del paesaggio (Titolo II - Norme per componenti) sia con riferimento ai *paesaggi locali* (Titolo III - Norme per paesaggi locali).

Tenuto conto che, come sarà esposto più avanti, nell'ambito delle norme per paesaggi locali, al tratto di litorale in studio il PTP assegna un elevato livello di tutela, si farà in seguito un cenno solo sulle norme per le componenti più pregnanti ai fini delle previsioni del PUDM, e saranno poi trattate più diffusamente le norme specifiche per il *Paesaggio Locale 1"Trapani e Paceco"* e più in particolare per il contesto paesaggistico in cui ricade il tratto di litorale in studio.

Tralasciando le norme riguardanti i beni isolati, sia perché quelli censiti dal PTP lungo il tratto di litorale in studio non ricadono all'interno del Demanio Marittimo, sia perché non rientra nelle finalità del PUDM la previsione di interventi sui manufatti edilizi, ancorché ubicati in prossimità della linea di costa, la unica componente a sé stante della quale tenere conto nel formulare le previsioni del PUDM è la *Componente percorsi panoramici,* dato che, come si è osservato in precedenza, secondo il PTP la Strada Provinciale n.20 rientra nell'ambito della categoria *Strade panoramiche* di questa componente, ed il sistema di accessi al Demanio Marittimo, unica previsione

del PUDM che riguarda nell'immediato aree esterne al Demanio Marittimo, si dovrà articolare in modo da collegarsi a detta infrastruttura viaria. Inoltre i manufatti che il PUDM può prevedere lungo la costa nell'ambito delle diverse tipologie di strutture di ausilio alla balneazione, seppur precari, possono interferire con il panorama percepito dall'osservatore che si trova lungo la Strada Provinciale n.20, soprattutto in considerazione della breve distanza dalla linea di costa del tracciato della strada.

Si riportano di seguito, pertanto, le norme di attuazione del PTP per *Punti e percorsi panoramici* (art.19, punto B):

Il Piano riconosce valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi panoramici, che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio percepito. Le vedute d'insieme, sia dai rilievi che dalla costa, sono un valore qualificante che va rispettato salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici. A tal fine il piano individua i principali punti e percorsi panoramici, nelle tavole di Piano, in base ai seguenti criteri:

a rete viaria fondamentale di grande comunicazione e punti di sosta, attraverso i quali si presenta quotidianamente ai viaggiatori l'immagine rappresentativa delle molteplici valenze ambientali e culturali dell'ambito;

b tracciati viari storici, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo dell'ambito.

Per tali punti e percorsi il piano prevede la disciplina della conservazione, consentendo:

- *interventi migliorativi delle caratteristiche tecniche della viabilità panoramica che non ledano le opportunità, da queste offerte, di fruizione del paesaggio circostante e che favoriscano l'inserimento del percorso nel contesto naturale ed ambientale locale;*
- *per l'illuminazione stradale, ove necessaria, sulle strade di mezza costa, si dovranno posizionare i pali sul lato a monte e, sulle strade di crinale, dovranno essere particolarmente diradati; dovranno essere esclusi in ogni caso cavi aerei di qualsiasi tipo. i corpi illuminanti dovranno essere appositamente progettati al fine di ridurre l'inquinamento luminoso;*
- *l'installazione di qualsivoglia struttura funzionale alla circolazione veicolare che risulti compatibile con le valenze paesaggistiche del percorso considerato o dei puntipanoramici in esso presenti.*

Non è compatibile con gli obiettivi perseguiti dal Piano:

- *apporre cartelloni pubblicitari di qualsiasi forma e dimensione che possano interferire con la panoramicità dei punti e percorsi panoramici;*
- ***l'edificazione sulle aree adiacenti di manufatti di qualsiasi genere, che possono direttamente interferire con la visibilità del panorama dagli elementi considerati; per le aree più discoste, in***

quanto solo indirettamente interferenti con le visuali relative agli anzidetti punti o percorsi, dovrà prevedersi l'accurato inserimento visivo dei manufatti da edificare;

- *piantumare il ciglio stradale con essenze arboree di qualsivoglia sviluppo, escludendo da tale divieto le operazioni di ripristino di eventuali preesistenti alberature di pregio dimensionale, storico o paesaggistico.*

Da quanto sopra emerge che la norma più vincolante dettata dal PTP dell'Ambito 2 con riferimento alle *componenti* del paesaggio della quale tenere conto nella formulazione delle previsioni del PUDM, ed in particolare delle previsioni correlate all'installazione di manufatti nel Demanio Marittimo, è il divieto di *edificazione sulle aree adiacenti di manufatti di qualsiasi genere, che possono direttamente interferire con la visibilità del panorama dalla Strada Provinciale n.20, nonché, per le aree più discoste, in quanto solo indirettamente interferenti con le visuali relative agli anzidetti punti o percorsi, la prescrizione di dover prevedere l'accurato inserimento visivo dei manufatti da edificare.*
Tenuto conto che, come si vedrà più avanti, il PTP ammette comunque in questo tratto di costa la realizzazione di chioschi e lidi balneari, quanto prescrivono le *Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia* in merito alla disposizione dei manufatti precari da realizzare nel Demanio Marittimo nell'ambito delle strutture di ausilio alla balneazione (stabilimenti balneari) si sposa proprio con le superiori norme del PTP; le linee guida prescrivono, infatti, con riguardo agli stabilimenti balneari (punto 4 dell'art.5, parte IV delle linee guida): *Al fine di non costituire barriere visive le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio*.

Nel tratto di litorale in studio, la superiore prescrizione del PTP ha interesse potenzialmente solo per la spiaggia San Giuliano, essendo il tracciato della strada provinciale nel tratto di litorale in corrispondenza della Tonnara San Cusumano discosto dalla linea di riva e nel tratto di litorale più a Nord-Est viceversa tanto vicino alla linea di riva da non consentire la creazione di strutture di ausilio alla balneazione sul Demanio Marittimo.

Con riferimento alle prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice, le Norme di Attuazione del PTP per *paesaggi locali* individuano il contesto paesaggistico *1i. Paesaggio della fascia costiera (a valle della litoranea di Trapani S.P.77)*, nel quale ricade il litorale compreso tra il confine con il territorio comunale di Trapani e la scogliera naturale che

delimita a Sud-Ovest la baia in località *Casa Calvino* (Tavola di Piano 22.1 – Regimi Normativi), al quale viene assegnato il *Livello di Tutela 3*, caratterizzato dai seguenti *Obiettivi specifici*:

Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;

- recupero - paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;

- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;

- tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;

- conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;

- conservazione morfologica della costa;

- riqualificazione paesaggistico–ambientale delle aree degradate dall'edificazione diffusa, tramite specifici piani e/o progetti di recupero;

- mantenimento delle zone umide;

- recupero dei beni isolati (bagli, masserie, mulini, torri costiere) tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali;

- creazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione pubblica;

- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree, ***fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, di lidi balneari, nonché di pontili e dispositivi galleggianti, che dovranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia esistenti****, non è consentito:*

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;

- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;

- collocare strutture prefabbricate anche mobili;

- realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrate;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori);
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

Il PTP dell'Ambito 2 riconosce, pertanto, la vocazione alla balneazione del tratto di litorale compreso tra il confine con il territorio comunale di Trapani e la scogliera naturale che delimita a Sud-Ovest la baia in località *Casa Calvino,* e consente a tal fine la realizzazione di strutture di ausilio, quali lidi e chioschi, nonché la possibilità di attrezzare specchi liquidi per l'ormeggio con pontili e strutture galleggianti, da realizzare nel rispetto delle praterie di *posidonia* esistenti.

3.8.2 Piano Territoriale Paesistico dell'Ambito 1

Il Piano Territoriale Paesistico (PTP) dell'Ambito 1 articola la sua disciplina con riferimento:
- ai *Paesaggi Locali* (Titolo II), definiti nelle carte di sintesi in base alle caratteristiche strutturali, ai sistemi di relazione e alle identità dei luoghi;
- alle *Componenti del paesaggio* (Titolo III), riferite ai beni culturali ed ambientali (puntuali, lineari ed areali) individuati sulla base dei loro caratteri distintivi nelle carte di analisi e di sintesi;
- a *Vincoli e zone di tutela* (Titolo IV), dettando norme specifiche riferite a *Fascia di rispetto*, *Riserva Naturale Orientata*, *SIC e ZPS*.

Secondo le Norme Tecniche di Attuazione del PTP, *il Piano definisce i Paesaggi Locali, sistemi relativamente coesi, aperti e interagenti con una riconoscibile morfologia e con articolate forme di uso del suolo, dotati di identità storico culturale e paesaggistica; il Piano ne coglie e valorizza le*

unità, le diversità e le identità che li caratterizzano. I Paesaggi Locali costituiscono il riferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive la cui efficacia è disciplinata dall'art. 3 delle presenti Norme di Attuazione.

Secondo il PTP dell'Ambito 1, quasi l'intero tratto di litorale compreso tra la scogliera naturale che delimita a Sud-Ovest la baia in località *Casa Calvino* ed il confine con il territorio comunale di Valderice ricade nel *Paesaggio Locale 1"Erice-Pizzolungo"*; solo il tratto terminale di lunghezza circa 300 m al confine con il territorio comunale di Valderice ricade *Paesaggio Locale 2 "Bonagia – Custonaci"*.

Nell'esposizione che segue, pertanto, saranno prima analizzate più in dettaglio le previsione del PTP dell'Ambito 1 riguardanti il *Paesaggio Locale 1"Erice-Pizzolungo"*, per procedere successivamente ad una analisi più sintetica delle previsioni per il *Paesaggio Locale 2 "Bonagia – Custonaci"*.

Nel tracciare nelle linee generali le caratteristiche del *Paesaggio Locale 1"Erice-Pizzolungo"*, le Norme di Attuazione del PTP, rilevano tra l'altro, per quanto attiene in particolare al tratto di fascia costiera di interesse per il presente PUDM:

Comprende i versanti Nord-Ovest del rilievo calcareo di monte San Giuliano, caratterizzati dalla presenza di singolarità geologiche e geomorfologiche, (Klippe sedimentario del Castellazzo, ripide falesie di Martogna e S. Matteo incise da canaloni e grotte), i terrazzi marini quaternari di Pizzolungo e la costa bassa e rocciosa con piccole cale che formano un arco prominente verso il mare.

Prevalente è la vegetazione a gariga e praterie secondarie sui versanti calcarei e nelle aree libere della pianura costiera;…

Caratterizzano questo paesaggio importanti siti di interesse archeologico (grotta del Tauro, vedetta fortificata di Martogna, mura Elime di Erice) insieme alle architetture isolate (torri di Pizzolungo e Martangella, Semaforo) che, in posizione emergente sul rilievo, costituiscono elementi di percezione visiva focalizzante.

Storicamente il monte San Giuliano e la città di Erice hanno costituito elementi prioritari di identità del paesaggio. Tale valore strutturante e qualificante è stato messo in crisi dalle trasformazioni insediative che hanno interessato la pianura costiera, …

L'aggregato edilizio, a carattere turistico stagionale, di Pizzolungo e le attività industriali in attività e/o dismesse, costituiscono fattori di degrado ambientale e visivo della costa e formano una

barriera che impedisce la relazione con il mare, e necessitano di interventi di miglioramento urbano e paesaggistico al fine di consentire la valorizzazione del patrimonio ambientale e la fruizione pubblica del paesaggio e del mare.

Secondo le Norme di Attuazione del PTP, nell'ambito geografico del Paesaggio locale *Erice-Pizzolungo* di interesse per il presente PUDM, denominato *1A - fascia costiera* (vedi Tavola di Piano 3.b – Attività compatibili in figura 4), sono compatibili le seguenti attività:
attività residenziale e residenziale-turistica, turistico-alberghiera, attrezzature, infrastrutture ed impianti, agro-pastorali e artigianali, culturale-scientifica e ***didattico-ricreativa legata alla fruizione del mare***.

Le Norme di Attuazione del PTP dettano inoltre indirizzi programmatici e direttive *orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa e dei versanti del monte San Giuliano; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica dell'insediamento costiero, a conservare il patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche) e al mantenimento dell'attività agropastorale; al risanamento e consolidamento dei suoli e dei versanti con tecniche di bio-ingegneria e favorire la piantumazione di oliveti e vigneti di coltivazione tipiche (DOC Erice) senza utilizzo di fito farmaci, nelle zone vocate.* ***Ai fini della salvaguardia del paesaggio costiero considerato bene di eccezionale valore culturale, il Piano individua una fascia di tutela riportata nella tav. 2 di Piano in cui sono vietati nuovi interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, salvo quanto previsto alla lettera d) del presente articolo.***
In particolare, il PTP, individua, nell'ambito geografico *1A - fascia costiera*, due specifiche aree di recupero coincidenti con l'abitato di Pizzolungo, e con l'abitato di Crocefissello in corrispondenza del km 9,4 della Strada Provinciale n.20 (Tavola di Piano 3.b – Attività compatibili) per le quali prevede:
d. Paesaggio della pianura costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione urbana
- il recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale roccioso, dei torrenti e dei canaloni e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;

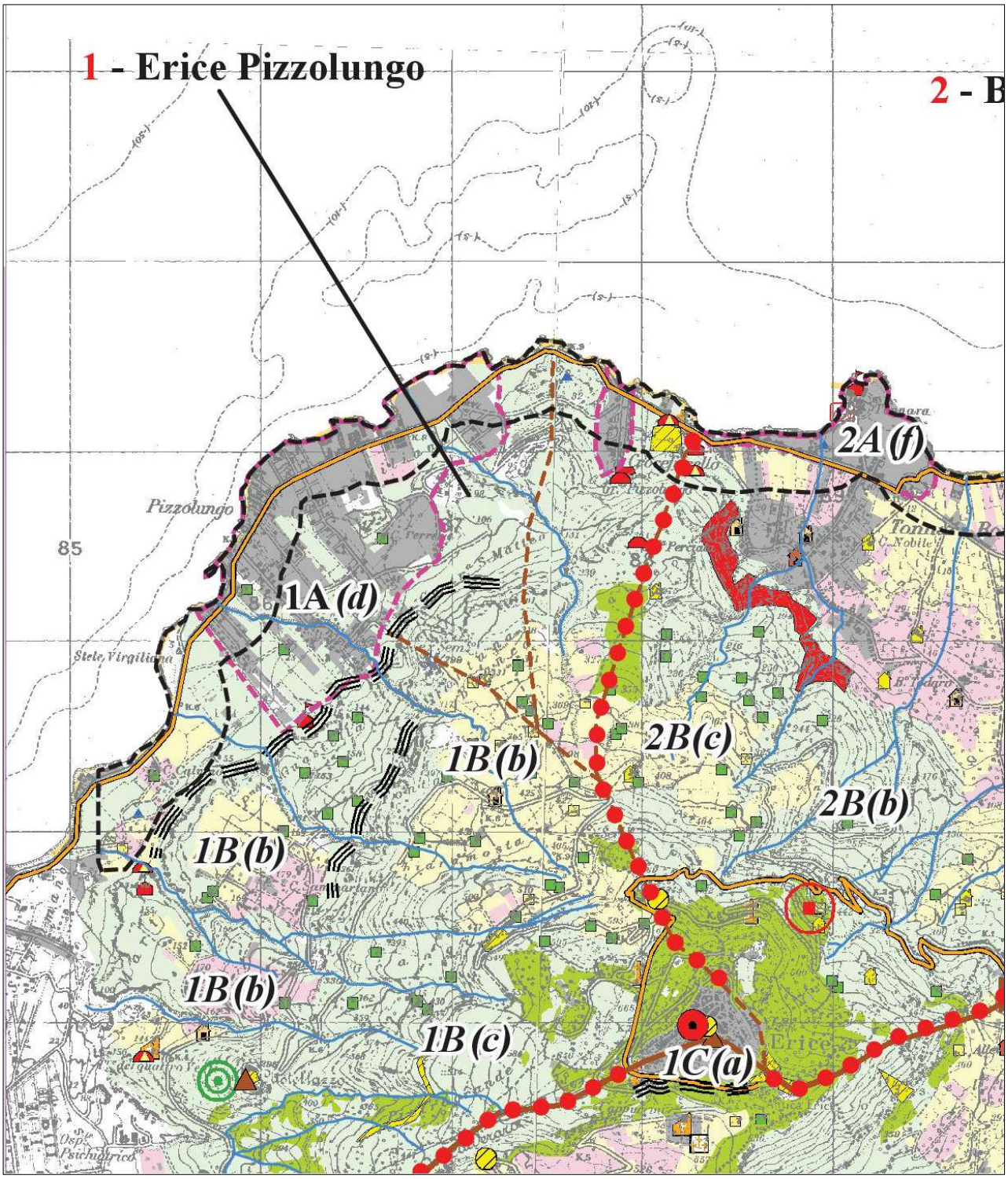


Figura 4.- Piano Territoriale Paesistico (PTP) dell'Ambito 1: Stralcio non in scala della Tavola di Piano 3.b - Attività compatibili (scala originaria 1:25.000)

- ***il miglioramento della fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici,*** *di aree verdi (impianti sportivi all'aria aperta realizzati con materiali naturali, parcheggi a raso alberati e senza impermeabilizzazione del suolo)* ***e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette, piattaforme in legno, chioschi, stabilimenti balneari stagionali con annessi servizi di ristoro non stabili e temporanei, piccoli approdi galleggianti rimovibili)****;*

- il recupero paesaggistico dell' abitato di Pizzolungo, mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistico e ambientale corredati di progetti di sistemazione paesistica di dettaglio. Tali piani debbono prevedere interventi di disinquinamento, di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento, in scale adeguate, di parcheggi alberati, di attrezzature sociali, di aree a verde, viali alberati, e di recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica e ai colori delle superfici costruite, anche al fine di mitigare gli impatti sul paesaggio, derivanti dalla disarmonia dell'edificato e di promuovere la realizzazione di corridoi ecologici che connettano il mare con i boschi sui versanti;

- il recupero e riutilizzo dei manufatti costieri (ex segherie) in disuso, in funzione della creazione di strutture turistiche e/o a servizio della fruizione del mare;

- la razionalizzazione del porticciolo turistico esistente e l'eventuale potenziamento da valutare nel quadro di programmazione della portualità turistica provinciale;

- la realizzazione di percorsi carrabili alternativi alla esistente arteria di scorrimento litoranea al fine di decongestionare il traffico purché non alteranti il paesaggio con notevoli opere d'arte, e finalizzati ad un migliore assetto dei luoghi e ad un miglioramento delle qualità urbanistiche ed ambientali e secondo le previsioni di un piano attuativo di riqualificazione dell'area interessata da sottoporre a parere della Soprintendenza competente.

Attività compatibili: attività residenziale e residenziale-turistica, ***turistico-alberghiera****, attrezzature, infrastrutture ed impianti, agro-pastorali e artigianali, culturale-scientifica e* ***didattico-ricreativa legata alla fruizione del mare****.*

Da quanto sopra emerge che la redazione del PUDM è l'occasione per concretizzare e razionalizzare nelle Aree Demaniali Marittime quanto il PTP prevede più in generale nell'ambito geografico del *Paesaggio locale Erice-Pizzolungo* denominato *1A - fascia costiera*, ed in particolare nelle due specifiche aree di recupero definite *d. Paesaggio della pianura costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione urbana*, stabilendo le modalità per il miglioramento della fruibilità del mare così come previsto dal PTP attraverso la realizzazione di accessi pubblici e di attrezzature da realizzare con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette, piattaforme in legno, chioschi, stabilimenti balneari stagionali con annessi servizi di ristoro non stabili e temporanei, piccoli approdi galleggianti rimovibili), che è appunto l'oggetto precipuo delle previsioni di piano di un PUDM.

Anche per il *Paesaggio Locale 2 "Bonagia – Custonaci"*, le Norme di Attuazione del PTP individuano un ambito geografico, di interesse per il presente PUDM, in questo caso denominato 2*A*

- *pianura costiera* (Tavola di Piano 3.b – Attività compatibili), nonché specifiche aree di recupero coincidenti con gli insediamenti costieri, tra le quali ricade nel territorio del Comune di Erice, per una porzione molto limitata, quella relativa all'insediamento costiero di Bonagia, compreso tra la linea di costa e la Strada Provinciale n.20; dette aree di recupero sono definite dalle Norme di Attuazione *f. Paesaggio della pianura costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione Urbana*.

Pur non prevedendo le Norme di Attuazione del PTP esplicitamente in generale per queste aree di recupero la realizzazione di attrezzature volte al miglioramento della fruibilità del mare, quali per esempio stabilimenti balneari stagionali con eventuali annessi servizi di ristoro, è da ritenere che nella breve striscia di litorale ancora ricadente nel territorio comunale di Erice, il PUDM possa prevederle nell'ambito delle Aree Demaniali Marittime, se realizzate con opere temporanee rimovibili, annettendo eventualmente servizi di ristoro non stabili e temporanei.

Passando ora all'analisi della disciplina dettata dal Piano Territoriale Paesistico (PTP) dell'Ambito 1 con riferimento alle *Componenti del paesaggio*, la Tavola di Piano 3.b – Attività compatibili del PTP indica per la fascia costiera compresa tra la scogliera naturale che delimita a Sud-Ovest la baia in località *Casa Calvino* ed il confine con il territorio comunale di Valderice le seguenti *componenti del paesaggio*:

a) Valloni, fasce fluviali, pozzi termali e sorgenti: riguardo a tali componenti, in prossimità della fascia costiera del tratto in studio sono evidenziate solo le due incisioni che drenano il versante Nord Occidentale del rilievo carbonatico di Monte San Giuliano e che, procedendo da Sud-Ovest verso Nord-Est, sfociano nei seguenti punti:

- in corrispondenza del km 6 della Strada Provinciale n.20;
- ad Ovest del Porticciolo di Pizzolungo;

è evidenziata inoltre una ulteriore incisione più a Nord-Est, che però attualmente si interrompe a monte dell'abitato di Pizzolungo, in corrispondenza del km 8 della Strada Provinciale n.20;

b) Paesaggio naturale/seminaturale:

- Garighe, pascoli e macchia: presente in un tratto a monte della Strada Provinciale n.20 a Sud-Ovest di *Casa Calvino,* sia a monte sia a valle della Strada Provinciale n.20, fino alla costa, a Sud-Ovest del centro abitato di Pizzolungo, sia a monte sia a valle della Strada Provinciale n.20 in località Crocefissello nelle zone esterne agli abitati;

- *Vegetazione rupestre, costiera, alveo-ripariale:* presente lungo il tratto di costa in studio, sostanzialmente con continuità (tranne in corrispondenza del porticciolo di Pizzolungo ed in alcuni brevi tratti in corrispondenza dell'abitato di Pizzolungo e degi abitati di Crocefissello);

c) Paesaggio agricolo:

- *seminativi:* presente solo a Nord-Est di *Casa Calvino*;
- *colture arboree:* presente in corrispondenza di *Casa Calvino* ed in un breve tratto nell'area libera dell'abitato di Pizzolungo in corrispondenza del km 7,8 della Strada Provinciale n.20 a monte di essa;

e) Siti di particolare interesse biogeografico:

- la tavola non rileva questa componente;

f) Forme del rilievo:

- *Crinali secondari:* nella tavola è evidenziato il crinale secondario che si spinge fino alla costa in corrispondenza del km 9 della Strada Provinciale n.20;
- *Pareti rocciose:* nella tavola sono evidenziate le pareti rocciose a monte di *Casa Calvino* e a monte del centro abitato di Pizzolungo, che, sebbene non interessano direttamente la fascia costiera, sono percepibili da quest'ultima e ne caratterizzano il paesaggio;

g) Singolarità geomorfologiche:

- *Grotte:* presente a monte del primo abitato di Crocefissello che si estende in corrispondenza del km 9,4 della Strada provinciale n.20 (*Grotta Pizzolungo*);

h) Beni Storico Culturali:

- *Siti archeologici:* presente a Crocefissello in corrispondenza del km 9,7 della Strada Provinciale n.20, a monte dei quest'ultima;
- *Siti preistorici in grotta:* presenti a Crocefissello in corrispondenza del km 9,7 della Strada Provinciale n.20, a monte dei quest'ultima;
- *Regie Trazzere:* la tavola evidenzia la coincidenza del tracciato della Strada Provinciale n.20, fino alla estremità Est della frazione di Bonagia, con quello della Regia Trazzera litoranea;

i) Architettura militare:

- *Torri:* nella tavola sono evidenziate la *Torre Martangella*, ubicata a Sud di *Casa Calvino* in *C.da Martogna*, e la *Torre Pizzolungo*, ubicata a monte dell'estremità Sud-Ovest dell'abitato di Pizzolungo, che, sebbene siano piuttosto distanti dalla fascia costiera, sono percepibili da quest'ultima e ne caratterizzano il paesaggio;
- *Fari, lanterne, semafori:* nella tavola è evidenziato il *Semaforo* (nella tavoletta IGM in scala 1:25.000 e nella Carta Tecnica Regionale denominato "EX Semaforo") ubicato a monte dell'abitato

di Pizzolungo (località "Fontana Bianca") che anch'esso, sebbene sia piuttosto distante dalla fascia costiera, è percepibile da quest'ultima e ne caratterizza il paesaggio;

l) Architettura religiosa:

- nella fascia litoranea in studio la tavola non rileva nessuna delle componenti considerate;

m) Architettura residenziale:

- nella fascia litoranea in studio la tavola non rileva nessuna delle componenti considerate;

m) Architettura produttiva:

- *Case – baglio:* presente a Sud di *Casa Calvino*;
- *Case rurali, mandre, marcati:* presenti a *Casa Calvino* (toponimo della località) e nell'abitato di Pizzolungo (tra le quali *Casa Perrera*, toponimo della località);
- *Pozzi:* presenti a Sud di *Casa Calvino* e a Crocefissello, in corrispondenza del km 9 della Strada Provinciale n.20, a monte dei quest'ultima;

n) Sistema insediativo:

- *Aree Urbanizzate:* procedendo da Sud-Ovest verso Nord-Est, la carta evidenzia le seguenti aree urbanizzate: l'area adibita ad insediamenti produttivi in parte dismessi prospicienti la scogliera naturale che delimita a Sud-Ovest la baia in località *Casa Calvino*; l'abitato di Pizzolungo; il primo abitato di Crocefissello che si estende in corrispondenza del km 9,4 della Strada provinciale n.20; il secondo abitato di Crocefissello che confina con l'abitato di Bonagia, frazione del Comune di Valderice.

Nell'analizzare in seguito la disciplina di tutela dettata dalle Norme di Attuazione del PTP al Titolo III con riferimento alle componenti del paesaggio, si farà un cenno solo sulle norme per le componenti più pregnanti ai fini delle previsioni del PUDM.

Tralasciando le norme riguardanti i beni isolati, sia perché quelli censiti dal PTP dei quali si è prima riferito sono distanti dal tratto di litorale in studio e quindi non ricadono all'interno del Demanio Marittimo, sia perché non rientrerebbe comunque nelle finalità del PUDM la previsione di interventi sui manufatti edilizi, ancorché fossero ubicati in prossimità della linea di costa, le componenti a sé stanti delle quali tenere conto nel formulare le previsioni del PUDM sono:

- nell'ambito delle *componenti del paesaggio geologico, geomorfologico e idrogeologico*, il *sistema costiero*;
- nell'ambito delle *componenti del paesaggio vegetale naturale e seminaturale,* la *vegetazione costiera,* ed in particolare le *rade comunità vegetali altamente specializzate a vivere in condizioni di*

elevata salinità, caratterizzate da specie endemiche del genere Limonium (L. flagellare, L. bocconei) che si insediano lungo la cintura costiera rocciosa.

Con riferimento al *sistema costiero*, nelle Norme di Attuazione del PTP si rileva quanto segue:
Il sistema costiero è costituito in generale da costa bassa e rocciosa alternata da falesie, ripidi versanti e da litorali sabbiosi ed è caratterizzato da promontori, scogli, punte, faraglioni, cale, foci fluviali.
Data la sua particolare configurazione e la sua struttura geologica costituisce bene di eccezionale valore culturale, naturale ed ambientale da salvaguardare e di cui garantire la fruizione, pertanto è sottoposto alla disciplina della conservazione.
Non sono consentite:
- nuove edificazioni e interventi di trasformazione urbanistica entro la fascia di rispetto della costa come delimitata nella tav. 2 di Piano, tranne diverse indicazioni previste nei Paesaggi locali e salvo nelle aree di recupero di cui all'art.51 delle presenti norme;
- discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere, di acque reflue se non adeguatamente trattate e depurate;
*- **strutture, isolate o in sequenza, per la fruizione del mare che per tipologia e/o elevate dimensioni costituiscono detrattori paesistici e non consentono adeguati accessi al litorale.***
Le realizzazioni dovranno essere subordinate alla redazione di appositi piani di fruizione (Piani spiaggia…).

Con riferimento alla *vegetazione costiera*, nelle Norme di Attuazione del PTP si rileva *che la tipica vegetazione alofila a camefite pulvinate delle scogliere calcaree, che viene in contatto verso l'interno con le formazioni della macchia, è estesa per gran parte dello sviluppo costiero dell' Ambito.*
Secondo le Norme di Attuazione del PTP, con riferimento alla suddetta componente, è compatibile ***la fruizione del mare*** *e limitati interventi per la fruizione culturale-ricreativa della costa rocciosa che rispettino la strutturazione della vegetazione, senza comportare alterazione della morfologia dei substrati.*

Le Norme di Attuazione del PTP, demandano pertanto al PUDM il compito di regolare le modalità di realizzazione delle strutture per la fruizione del mare, secondo criteri che aderiscano alle esigenze di tutela del paesaggio del *sistema costiero*. In particolare, la fruizione del mare nel rispetto della

vegetazione costiera, che le Norme di Attuazione del PTP considerano comunque compatibile, dovrà tradursi in specifiche norme contenute nel PUDM.

Le Norme di Attuazione del PTP trattano le *Componenti del paesaggio percettivo*, dettando norme specifiche su *Punti e percorsi panoramici*.
Quanto osservato su tale componente per il tratto di Strada Provinciale n.20 che ricade nel PTP dell'Ambito 2, è applicabile ancor più nel tratto di detta infrastruttura viaria che ricade nel PTP dell'Ambito 1. E' necessario tenere conto della componente *percorsi panoramici* nel formulare le previsioni del PUDM anche in questo tratto perché anche in questo tratto il sistema di accessi al Demanio Marittimo, unica previsione del PUDM che riguarda nell'immediato aree esterne al Demanio Marittimo, si dovrà articolare in modo da collegarsi a detta infrastruttura viaria. Inoltre i manufatti che il PUDM può prevedere lungo la costa nell'ambito delle diverse tipologie di strutture di ausilio alla balneazione, seppur precari, possono interferire con il panorama percepito dall'osservatore che si trova lungo la Strada Provinciale n.20, soprattutto in considerazione della breve distanza dalla linea di costa del tracciato della strada.
Le norme di attuazione del PTP dell'Ambito 1 per *Punti e percorsi panoramici* (art.53), sono identiche a quelle già viste per il PTP dell'Ambito 2.

Emerge pertanto anche in questo caso che la norma più vincolante dettata dal PTP dell'Ambito 1 con riferimento alla *componente Punti e percorsi panoramici* della quale tenere conto nella formulazione delle previsioni del PUDM, ed in particolare delle previsioni correlate all'installazione di manufatti nel Demanio Marittimo, è il divieto di *edificazione sulle aree adiacenti di manufatti di qualsiasi genere, che possono direttamente interferire con la visibilità del panorama dalla Strada Provinciale n.20, nonché, per le aree più discoste, in quanto solo indirettamente interferenti con le visuali relative agli anzidetti punti o percorsi, la prescrizione di dover prevedere l'accurato inserimento visivo dei manufatti da edificare.*
Come già osservato in precedenza, quanto prescrivono le *Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia* in merito alla disposizione dei manufatti precari da realizzare nel Demanio Marittimo nell'ambito delle strutture di ausilio alla balneazione (stabilimenti balneari) si sposa proprio con le superiori norme del PTP; le linee guida prescrivono, infatti, con riguardo agli stabilimenti balneari (punto 4 dell'art.5, parte IV delle linee guida): *Al fine di non costituire barriere visive le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio*.

Nel litorale in studio, ricadente nel PTP dell'Ambito 1, la superiore prescrizione del PTP ha interesse potenzialmente per i seguenti tratti, in cui il tracciato della strada provinciale non è discosto dalla linea di riva:
- baia in località *Casa Calvino*, dove però il tracciato della strada provinciale corre tanto vicino alla linea di riva da non consentire la creazione di strutture di ausilio alla balneazione sul Demanio Marittimo;
- in corrispondenza dell'abitato di Pizzolungo, nel tratto immediatamente a Sud-Ovest del porticciolo, dove però, nonostante la breve distanza della strada provinciale dalla spiaggia, alcuni edifici interferiscono già con la visibilità della spiaggia dalla strada;
- sempre in corrispondenza dell'abitato di Pizzolungo, in prossimità di Via Giunone;
- nel tratto ricadente nel SIC ITA 010010 "Monte San Giuliano"compreso tra il km 8,5 ed il km 9,4 della strada provinciale.

Tra le norme contenute nel Titolo IV rivestono particolare interesse per le previsioni del PUDM quelle specifiche del PTP riferite alla *Fascia di rispetto*, non essendo presente nel litorale del Comune di Erice alcuna *Riserva Naturale Orientata* e, seppur essendo presenti due SIC, le relative opportune misure di conservazione sono definite nei relativi piani di gestione.

La *Fascia di rispetto della costa*, individuata nella tav.2 del PTP, è estesa a tutto il tratto di litorale del Comune di Erice ricadente dell'Ambito 1, ma come si vedrà più avanti le norme di attuazione del PTP pongono vincoli più restrittivi nei tratti che non ricadono nelle aree di recupero.

Secondo quanto indicato nelle norme di attuazione del PTP dell'Ambito 1 *entro la fascia di rispetto della costa, individuata nella tav.2 del piano, sono ammessi:*
- interventi rivolti al mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico dei versanti e a garantire il permanere dell' esistenti condizioni di relativo equilibrio;
- la realizzazione di opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali e aree di sosta che possono essere realizzati individuando delle discese preferenziali e sistemando il terreno in modo idoneo senza movimenti di terra e senza alterare la morfologia del luogo e i caratteri della costa e utilizzando strutture smontabili e materiali naturali;
- interventi tesi a promuovere e a favorire la ricostituzione di elementi di naturalità nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano opportuna la valorizzazione;

- interventi tesi a promuovere il recupero delle strutture esistenti e dei complessi turistico alberghieri esistenti e degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d' uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero, nonché attività produttive di impianti turistici e turistico culturale;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia e il recupero degli edifici esistenti e loro completamento con pertinenze all' aperto che vanno autorizzate dalla competente Soprintendenza;

- nuove costruzioni, da adibire preferibilmente a servizi o attrezzature, quando si trovano all'interno di aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani oggetto di recupero ai sensi dell'articolo 51 delle presenti norme di attuazione, che rispettino il carattere dei luoghi in modo da non alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito, con basso gradiente di invasività antropica, e in attuazione degli strumenti urbanistici particolareggiati vigenti o da elaborare e da sottoporre al parere della Soprintendenza.

Sono vietate:

- nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica entro la fascia di rispetto della costa come delimitata nella Tav. 2 di Piano, tranne diverse indicazioni previste nei Paesaggi locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all'art.51 come sopra specificato;

- le opere a mare e i manufatti costieri che alterano la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti le acque marine;

- le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l' ecosistema dell' interfaccia costa mare;

- la creazione di strade litoranee e la formazione d'infrastrutture, salvo quando rientrino all'interno di aree di recupero di cui all'art.51;

- asportare, raccogliere o manomettere rocce salvo che per la ricerca scientifica;

- gettare rifiuti.

Da quanto sopra emerge pertanto nuovamente che la fruizione balneare del tratto di litorale in esame, anche con l'ausilio di strutture precarie costruite con materiali naturali che consentano l'accesso e la sosta sulla costa è compatibile con le prescrizioni del PTP dell'Ambito 1.

Emerge, inoltre, che sono ammessi dal PTP interventi di conversione di strutture esistenti per destinarli ad attività turistiche, oltre al recupero dei complessi turistico alberghieri esistenti.

Inoltre, i divieti operanti su opere a mare e i manufatti costieri, riguardano tipologie di interventi che per le loro caratteristiche, non rientrano tra quelli normati dal PUDM.

3.9 Demanio Marittimo

Il Demanio Marittimo occupa una superficie del litorale del Comune di Erice di 141.818 m2, per una lunghezza del fronte demaniale marittimo (LFDM), come più avanti definito, di 8.406 m.
La superficie sopra indicata non include quella delle strutture a terra del porticciolo di Pizzolungo, estesa circa 7.700 m2, che essendo area portuale di competenza regionale è esclusa dal Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime. Viceversa, come sarà specificato più avanti, la lunghezza del fronte demaniale marittimo sopra indicata è comprensiva di quella relativa a detta infrastruttura portuale.

Definiamo fronte demaniale marittimo la linea spezzata (o polilinea) aperta formata da lati opportunamente scelti in modo da dare una rappresentazione della linea di costa per segmenti sufficientemente approssimata. La lunghezza del fonte demaniale marittimo è in genere inferiore allo sviluppo della linea di costa.

Alla data di redazione del presente Piano risultano rilasciate le concessioni indicate nella tabella che segue:

Concessionario	**Ubicazione**	**Destinazione**	**Superficie [m2]**		**LFDM [m]**
			A terra	**Specchio liquido**	
Criscenti Antonino	Spiaggia San Giuliano	Posteggio/noleggio pedalò e sdraio	50,00	-	10,00
Criscenti Antonino	Spiaggia San Giuliano	Posteggio/noleggio sdraio, ombrelloni e pedalò	90,00	-	30,00
Società Albergo Vittoria di Pasquale Moncada e C. S.a.s.	Pizzolungo	Manufatti vari a servizio dell'albergo/ristorante denominato "L'Approdo"	104,17	-	21,63
		Sommano	**244,17**	-	**61,63**
FE.DI. S.r.l.	Pizzolungo	Porticciolo turistico e altre opere minori nell'ambito dell'Hotel Tirreno	7.677,00	4.558,00	279,82
		Sommano	**7.921,17**	**4.558,00**	**341,45**

I dati relativi alla concessione del porticciolo turistico di Pizzolungo, seppur riportati in tabella per completezza di informazione, sono indicati separatamente rispetto a quelli delle altre tipologie concessioni, perché, per le regioni prima esposte, l'area del porticciolo non va computata in quella complessivamente normata dal presente Piano.

Da quanto sopra emerge che, pur tenendo conto delle modeste aree del Demanio Marittimo inaccessibili per varie ragioni, che così come sarà dettagliato nel prosieguo della presente relazione sono circa l'1% della superficie complessiva, alla data di redazione del presente piano la superficie di Demanio Marittimo lasciata alla libera fruizione è di gran lunga maggiore di quella rilasciata in concessione.

A causa dell'erosione della costa verificatasi negli ultimi decenni, in alcuni tratti del litorale di Erice la dividente demaniale interseca la linea di costa, lasciando privi di aree demaniali marittime alcuni tratti di spiaggia; in altri tratti la configurazione della dividente demaniale, in relazione alle particelle catastali private confinanti, probabilmente già all'origine non era rispondente al contenuto dell'art.28 del Codice della Navigazione, avendo lasciato estesi tratti di spiaggia all'interno di dette particelle. Per tali ragioni, ed in altri casi più particolari, nell'ambito del presente Piano si è ravvisata la necessità di formulare per alcuni tratti del litorale una proposta di revisione della dividente demaniale, così come illustrato nel dettaglio nel paragrafo specifico della presente relazione e nella apposita relazione allegata che trattano l'argomento.

In relazione alla presenza di tratti del litorale nei quali la dividente demaniale interseca la linea di costa, è stato introdotto il parametro denominato "Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo Eroso (LFDME)".

Sono stati altresì introdotti:
- il parametro denominato "Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo nelle Foci dei corsi d'Acqua (LFDMFA)", tenuto conto che l'area limitrofa alla linea di costa in corrispondenza della foce di un corso d'acqua attualmente non è compresa nel Demanio Marittimo;
- il parametro denominato "Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo in corrispondenza delle Aree Portuali (LFDMAP)", che si riferisce al porticciolo turistico di Pizzolungo.

La lunghezza complessiva del fronte demaniale marittimo (LFDM) di 8.406 m prima indicata è comprensiva delle tre nuove categorie introdotte, LFDME, LFDMFA e LFDMAP presenti lungo il litorale del Comune di Erice cui attualmente, per le regioni sopra esposte, non corrispondono verso terra aree demaniali, ovvero nel caso di LFDMAP cui corrispondono verso terra aree demaniali esclusa dal Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime.

Come riferito in premessa, successivamente alla stesura originaria del PUDM dell'anno 2020, nelle more della conclusione del relativo iter approvativo, con Verbale di Consegna n.30 del 04.02.2026 ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 e 36 del Codice della Navigazione e dell'art. 36 del relativo Regolamento di esecuzione, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Struttura Territoriale di Trapani ha concesso al Comune di Erice, per la durata di anni tre, un'area demaniale marittima di complessivi 7.648,00 m^2, identificata al catasto terreni al Foglio di Mappa 154, particella 5, sita in località Lungomare Dante Alighieri, per l'esecuzione del progetto di miglioramento dei livelli di infrastrutturazione delle spiagge e l'attivazione di un nuovo servizio spiaggia attrezzata certificabile, in conformità all'intervento 1.B.1. III GAL della Pesca Trapanese - C.U.P. F65H22000030004 - C.I.G. B89FC03D93.

Pur non essendo state modificate le previsioni di piano stabilite per la particella oggetto del Verbale di Consegna nella stesura originaria del PUDM dell'anno 2020, con la stesura del PUDM cui si riferisce la presente relazione è stata introdotta la sospensione fino al 03.02.2029 delle procedure finalizzate al rilascio di *nuove* concessioni demaniali marittime, così come stabilito ai punti 3, 4 e 5 della Delibera del Consiglio Comunale n.53 del 26.06.2026.
In considerazione di quanto sopra le tabelle recanti i dati metrici di piano riportate nei vari paragrafi della presente relazione (vedi in particolare paragrafo 10 della presente relazione) si riferiscono alle previsioni di piano a far data dal 04.02.2029, al fine di semplificarne la lettura.

4. Cartografia

Il presente Piano è stato redatto utilizzando la seguente cartografia:

a) Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000:

- per le tavole di insieme che descrivono lo stato di fatto e le previsioni di piano nell'intero litorale del Comune di Erice, sono stati uniti gli stralci delle sezioni 592150, 592110 e 592120 della Carta Tecnica Regionale che riguardano la fascia costiera, mantenendo la originaria scala di rappresentazione;

- per le tavole che descrivono lo stato di fatto e le previsioni di piano in tratti del litorale (Aree o Zone) per i quali non è disponibile una cartografia tecnica a scala di maggiore dettaglio, è stata utilizzata la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, modificandone la scala di rappresentazione fino alla scala 1:2000 nei tratti di litorale dove non sono presenti lotti già dati in concessione o che il piano preveda possano essere dati in concessione, fino alla scala 1:1000 nei tratti di litorale dove sono presenti lotti già dati in concessione o che il piano preveda possano essere dati in concessione; si tratta della parte del litorale compreso tra la Tonnara San Cusumano e il km 6 della Strada Provinciale n.20, della parte di litorale in località Crocefissello compreso tra l'abitato di Pizzolungo e l'abitato Ovest di Crocefissello (tra il km 8,5 ed il km 9,4 della Strada Provinciale n.20), nonché della parte esigua di litorale compreso l'abitato Ovest e l'abitato Est di Crocefissello, nei quali non sono presenti centri abitati;

b) Carta Tecnica Comunale in scala 1:2000:

- la Carta Tecnica Comunale è disponibile per la fascia costiera del territorio comunale:

nella parte Sud-Ovest confinante con il territorio comunale di Trapani, comprendente la spiaggia San Giuliano e l'area della Tonnara San Cusumano, antistanti l'abitato di Erice contiguo all'abitato di Trapani;

nella parte comprendente la costa antistante l'abitato della frazione di Pizzolungo e le area adiacente a Sud-Ovest (area della Stele Virgiliana);

nella parte comprendente la costa antistante l'abitato Ovest di Crocefissello (km 9,5 della Strada Provinciale n.20);

nella parte Nord-Est confinante con il territorio comunale di Valderice, comprendente la costa antistante l'abitato Est di Crocefissello, contiguo all'abitato della frazione Bonagia del Comune di Valderice;

la cartografia è suddivisa in n.6 fogli (procedendo da Sud-Ovest verso Nord-Est 5921508, 5921503, 5921124, 5921119, 5921120, 5921216) che comprendono anche parti del territorio comunale verso terra che non hanno interesse per la redazione del PUDM; per tale ragione sono stati utilizzai solo gli stralci che riguardano la fascia costiera;

- per le tavole che descrivono lo stato di fatto e le previsioni di piano nei tratti del litorale ricadenti nella Carta Tecnica Comunale in scala 1:2000 questa è stata utilizzata modificandone la scala di rappresentazione fino alla scala 1:000;

c) Cartografia Catastale in scala 1:2000:

- la Cartografia Catastale relativa alla fascia costiera del territorio comunale è suddivisa in n.7 fogli;

- per le tavole di insieme che descrivono lo stato di fatto e le previsioni di piano nell'intero litorale del Comune di Erice, sono stati uniti i 7 fogli della cartografia catastale in scala 1:2000 modificandone la scala di rappresentazione fino alla scala 10:000;
- per le tavole che descrivono lo stato di fatto e le previsioni di piano in tratti del litorale (Aree o Zone) dove non sono presenti lotti già dati in concessione o che il piano preveda possano essere dati in concessione è stata utilizzata la Cartografia Catastale in scala 1:2000 mantenendo la originaria scala di rappresentazione; ogni tavola è stata redatta unendo opportunamente più fogli della cartografia catastale;
- per le tavole che descrivono lo stato di fatto e le previsioni di piano in tratti del litorale (Aree o Zone) dove sono presenti lotti già dati in concessione o che il piano preveda possano essere dati in concessione è stata utilizzata la Cartografia Catastale in scala 1:2000 modificandone la scala di rappresentazione fino alla scala 1:000;
d) Cartografia di base fornita dal Dipartimento dell'Ambiente sotto forma di banca dati vettoriale contenente le seguenti informazioni cartografiche georeferenziate a scala regionale:
– linea di costa;
– limiti amministrativi comunali;
– dividente demaniale;
– perimetrazione provvisoria delle aree portuali;
– perimetrazione di parchi, riserve naturali e aree vincolate (S.I.C. e Z.P.S.);
le informazioni sopra elencate sono state riportate sulla cartografia tecnica e catastale di cui ai superiori punti a), b) e c).

La linea di costa considerata per la redazione del piano è quella della cartografia di base fornita dal Dipartimento dell'Ambiente di cui al superiore punto d) (nelle tavole denominata *Linea di costa indicata nella cartografia del SIDERSI*), avendo verificato che è sufficientemente aderente alla reale configurazione attuale.

Per la redazione delle tavole che descrivono lo stato di fatto e le previsioni di piano, la cartografia sopra elencata è stata utilizzata in formato digitale .dwg con georeferenziazione nel sistema Gauss-Boaga. In particolare, è stato necessario operare preliminarmente la georeferenziazione della cartografia catastale nel sistema Gauss-Boaga. La Carta Tecnica Regionale riportata nelle tavole in scala 1:10.000, essendo aggiornata da volo digitale denominato ATA 2012, reca le coordinate ETRS89 - ETRF2000 UTM FUSO 33N.

Le informazioni da introdurre nel GIS del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) dell'Assessorato Regionale del Territorio sono state ricavate dagli stessi file trasformandoli in formato .dxf e trattandoli con il software specifico ArchMap 10.3.per convertire le entità di interesse per il data base in formato vettoriale *shape file*, in linea con le specifiche del Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Oltre alla cartografia in formato digitale di cui sopra, per la redazione del piano, in particolare per l'inquadramento geografico, sono state elaborate:

- la corografia in scala 1:25.000, unione degli stralci delle tavoletta IGM Foglio n.248 III SO "Trapani" e Foglio n.248 III SE "Erice";
- la carta nautica in scala 1:50.000, dallo stralcio della carta dell'Istituto Idrografico della Marina n.260 denominata "*Litorale da Trapani a Marsale e Isole Egadi*", mantenendo la originaria scala di rappresentazione.

5. Criteri generali adottati per le Previsioni di Piano

Tra le tipologie di attività contemplate dalle linee guida per le nuove concessioni da rilasciare, con il presente piano, nella generalità dei casi, sono previste le seguenti:

- Stabilimenti Balneari (SB nella cartografia delle previsioni di piano);
- Aree Attrezzate per la Balneazione (AB nella cartografia delle previsioni di piano);
- Aree attrezzate per l'accesso di animali di Affezione (AA nella cartografia delle previsioni di piano);
- Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio Natanti (AN nella cartografia delle previsioni di piano);
- Punti di Ristoro (PR nella cartografia delle previsioni di piano).

In particolare tra le tipologie di attività ammissibili nelle nuove concessioni da rilasciare nell'ambito di quelle di ausilio alla balneazione contemplate dalla linee guida, si è ritenuto di privilegiare le aree Attrezzate per la Balneazione rispetto agli Stabilimenti Balneari, per le seguenti ragioni:

- le aree attrezzate per la balneazione sono meno impattanti rispetto agli stabilimenti balneari, in termini di strutture e manufatti da installare in spiaggia, in relazione alla minore entità di servizi di cui devono essere dotate;
- le aree attrezzate per la balneazione sono più adatte ad essere collegate a strutture ricettive che desiderano offrire alla clientela servizi di ausilio alla balneazione in spiaggia; come già

osservato nel paragrafo 2 della presente relazione, con ciò il piano redatto dallo scrivente nell'anno 2020 anticipava di fatto quanto poi normativamente esplicitato dal D.A. n.208/GAB del 29 luglio 2025 sia in merito all'opportunità di prevedere strutture di ausilio alla balneazione a servizio delle strutture ricettive ubicate in prossimità del demanio marittimo, sia sui requisiti che tali strutture balneari debbano avere (Aree attrezzate per la balneazione).

Si è ritenuto pertanto di prevedere solo n.2 Stabilimenti Balneari contro n.10 Aree Attrezzate per la Balneazione.

Non si è ritenuto di prevedere, tra le ulteriori tipologie di attività ammissibili contemplate dalle linee guida, le aree attrezzate per le pratiche sportive, perché le caratteristiche morfologiche di gran parte del litorale (costa rocciosa) non sono idonee per lo svolgimento di queste attività, e laddove sono presenti accumuli di sedimenti aventi caratteristiche idonee (sabbia e ghiaia) si è ritenuto di rivolgere l'utilizzo della esigua superficie di spiaggia disponibile ad attività che rispondono alle esigenze di un bacino di utenza più ampio.

Si è ritenuto di privilegiare l'attività Punti di Ristoro rispetto agli esercizi di ristorazione perché la esigua superficie disponibile nelle spiagge del litorale di Erice e la loro morfologia, sono apparse incompatibili con l'installazione delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività di ristorazione conformemente alle norme che lo regolano (attrezzature cucine, vasca di disoleazione, ecc.). Vale anche in questo caso quanto prima evidenziato circa la scelta strategica di rivolgere prioritariamente alle attività di ausilio alla balneazione la esigua superficie di spiaggia disponibile complessivamente nel litorale di Erice.
Si è ritenuto pertanto, di prevedere solo il mantenimento dell'unica concessione già rilasciata avente una destinazioni d'uso correlata all'esercizio di ristorazione. (nella cartografia delle previsioni di piano AC = Attività Commerciali – Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio).

Non si è ritenuto, inoltre, di prevedere concessioni di aree del demanio marittimo destinate esclusivamente a giochi e spazi ombreggiati, per la loro scarsa attrattiva economica e perché necessitano di superfici molte estese. Si è osservato al riguardo, peraltro, che nell'ambito delle aree Attrezzate per la Balneazione sono presenti generalmente spazi dedicati per lo svolgimento di

attività ludiche e gli spazi ombreggiati possono essere realizzati di fatto nelle aree lasciate alla libera fruizione associando all'attività Punti di Ristoro il noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini.

Le previsioni di Piano hanno tenuto conto del tracciato della strada pedonale costiera contemplata nella variante al Piano Regolatore Generale, in alcuni tratti ricadente nel Demanio Marittimo. L'infrastruttura, particolarmente caratterizzante la strategia della variante al Piano Regolatore Generale e per tale ragione recepita nel presente PUDM, sarà realizzata dall'Amministrazione Comunale, e quindi nei tratti ricadenti nel Demanio Marittimo, in quanto opera pubblica seguendo la procedura della consegna temporanea delle aree per la esecuzione delle opere e la riconsegna delle stesse al Demanio Regionale ad opere ultimate.

Il rispetto della prescrizione di cui all'Art.3 comma 2 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, nella stesura cui si riferisce la presente relazione ha comportato l'introduzione di alcune modifiche al tracciato della suddetta strada pedonale costiera previsto nella stesura originaria del Piano dell'anno 2020, in relazione alla sua interferenza con la specie floristica protetta *Calendula maritima Guss.*

Per maggiore intelligenza di quanto sopra, sono state elaborate dallo scrivente due planimetrie ulteriori in scala 1:2.000, integrative del set di tavole già prodotte nell'anno 2020, rispettivamente su base cartografica tecnica e su base cartografica catastale, nelle quali sono evidenziate le modifiche proposte al tracciato della strada pedonale costiera in relazione alla presenza attuale di popolamenti di *Calendula maritima*.

6. Zonizzazione

Come definite dall'Allegato 1 al D.A. Territorio ed Ambiente 319/GAB del 05.08.2016 Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia, *le aree identificano ambiti costieri tendenzialmente omogenei, e cioè con analoghe caratteristiche morfologiche, infrastrutturali e ambientali. Ogni area rappresenta uno o più insiemi costieri identificati tenendo presente le loro caratteristiche generali e la loro vocazione, secondo criteri atti a consentire una gestione unitaria e coordinata dei territori a tal fine individuati.*

Nel caso del litorale di Erice sono state individuate le seguenti n.4 aree:

- Area 1: Spiaggia San Giuliano;

- Area 2: Da Tonnara San Cusumano a Pizzolungo;
- Area 3: Pizzolungo;
- Area 4: Crocefissello.

Per tenere conto di specifiche particolarità di alcune parti del litorale, le cui esigue dimensioni dovessero sconsigliare la costituzione di un'area ma per le quali sembra opportuno definire una disciplina specifica, secondo quanto stabilito dalle citate Linee guida, *è possibile individuare le zone territoriali, la cui regolamentazione di dettaglio è dettata dalle caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche e/o ambientali – pericolo geologico, fenomeni erosivi, salvaguardia degli ecosistemi, salvaguardia del paesaggio, ecc. – ovvero da motivate e specifiche scelte di recupero o, al contrario, di sviluppo dei distretti interessati, in funzione dell'esigenza di garantire la gestione organica e al contempo la fruizione sostenibile di parti omogenee del territorio costiero.*

Nel caso del litorale di Erice, per la presenza nell'ambito dell'Area di tratti di litorale di dimensioni più esigue, che si caratterizzano principalmente in relazione ai seguenti aspetti:

- concreta possibilità di fruire della costa in maniera sostenibile a fini balneari, in relazione alla fascia di Demanio Marittimo disponibile ed alla accessibilità;
- pregio paesaggistico;
- pregio ambientale ed esigenza di salvaguardia degli ecosistemi;
- esigenza di uno sviluppo sostenibile delle attività legate alla fruizione del mare ed in particolare della attività turistica ricettiva, attraverso il recupero di aree adibite ad attività produttive dismesse;

si è ravvisata l'opportunità di individuare n.3 zone nell'ambito dell'Area 2, n.2 zone nell'ambito dell'Area 3 e n.2 zone dell'ambito dell'Area 4, mentre la rimanente Area 1, caratterizzate da una omogeneità dei fattori in base ai quali operare le scelte sulle modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, è stata trattate unitariamente senza distinzioni al suo interno.

In definitiva la distinzione in aree e zone del litorale di Erice adottata nella redazione del Piano è la seguente:

- Area 1: Spiaggia San Giuliano;
- Area 2: Da Tonnara San Cusumano a Pizzolungo:
 - Zona 1: Tonnara San Cusumano;
 - Zona 2: Da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P.20;
 - Zona 3: Dal km 6,0 della S.P.20 al km 6,5 della S.P.20;

- Area 3: Pizzolungo:
 - Zona 1: Dal km 6,5 della S.P.20 alla Via Eurialo;
 - Zona 2: Dalla Via Eurialo al km 8,5 della S.P.20;
- Area 4: Crocefissello:
 - Zona 1: Dal km 8,5 della S.P.20 a Crocefissello;
 - Zona 2: Da Crocefissello al confine Comunale con Valderice;

Nei paragrafi che seguono vengono illustrati, esponendo la descrizione dettagliata dello stato di fatto delle aree in cui è stato suddiviso il litorale di Erice, gli elementi che le caratterizzano in relazione ai quali sono state individuate nell'ambito di esse le zone eventuali, e sulla scorta dei quali sono state operate le scelte che concorrono a delineare le previsioni di piano; per ogni area sarà pertanto illustrato prima lo stato di fatto e successivamente le previsioni piano.

6.1 Area 1: Spiaggia San Giuliano

6.1.1 Stato di fatto

L'*Area 1* è considerata coincidente con la sola spiaggia San Giuliano perché la spiaggia si caratterizza, distinguendosi dal resto del litorale del Comune di Erice, per l'importanza ed il pregio a fini balneari; nell'ambito dell'Area non vengono definite quindi zone subordinate.

La spiaggia San Giuliano trae la sua denominazione da quello del rilievo carbonatico che la sovrasta a Nord-Est, appunto Monte San Giuliano, sulla sommità del quale si erge il centro storico di Erice; per tale ragione il rilievo è noto anche con il nome Monte Erice.

Il Monte San Giuliano è il più occidentale del complesso di rilievi che caratterizzano la parte nord-orientale del trapanese, denominato anche Monti di Trapani.

Per estensione, natura dei sedimenti, pregio paesaggistico, qualità delle acque è considerata storicamente, e a ragione, la spiaggia per eccellenza destinata alla balneazione del litorale di Erice.

E' delimitata a Sud-Ovest dalla penisola rocciosa nella quale si ergeva la antica Tonnara di San Giuliano, ora diruta, e a Nord-Est dalla sporgenza rocciosa sulla quale sorgono il complesso edilizio della ex salina di San Cusumano e la Tonnara San Cusumano.

Come prima riferito, la spiaggia San Giuliano ricade interamente nel territorio del Comune di Erice, delimitando lato mare l'area urbana del Comune di Erice confinante con il centro urbano del Comune di Trapani, del quale costituisce l'espansione verso Nord-Est. Il confine sulla spiaggia tra i due territori comunali è in corrispondenza di una casamatta risalente al secondo conflitto mondiale costruita sull'arenile in corrispondenza dell'intersezione tra la via Giuseppe Garraffa ed il

lungomare (via Dante Alighieri). La penisola della Tonnara di San Giuliano ricade pertanto all'esterno del territorio comunale di Erice.
La spiaggia, che si sviluppa in lunghezza per circa 1.200 m, è delimitata lato terra per circa 850 m dalla via Dante Alighieri; nell'ultimo tratto verso Nord-Est fra la spiaggia e la strada sorge una cortina edilizia comprendente una struttura turistica ricettiva (*Hotel Baia dei Mulini*).
La spiaggia è delimita fisicamente da un muretto che cinge il marciapiedi del lungomare Dante Alighieri, lungo il quale sono aperti dei varchi che consentono l'accesso all'arenile; trovandosi il marciapiede ad una quota leggermente superiore rispetto all'arenile, in corrispondenza dei varchi suddetti sono realizzate delle scalette in legno.
La linea di costa lungo la spiaggia è pressoché rettilinea e disposta all'incirca secondo la direttrice SW-NE; presenta una concavità verso mare nella estremità Nord-Est con la quale si raccorda alla scogliera che la delimita in questa estremità. La larghezza dell'arenile è variabile, crescente nel primo tratto di lunghezza 850 m circa procedendo da Sud-Ovest verso Nord-Est, da circa 60 m nella estremità Sud-Ovest fino a circa 90 m nella sezione in cui ha inizio la cortina edilizia della quale si è prima riferito interposta tra la spiaggia e la via Dante Alighieri.
Nel tratto all'estremità Nord-Est, la presenza del suddetto insediamento edilizio comporta una repentina riduzione della larghezza dell'arenile. Si osserva al riguardo, che l'insediamento è sorto proprio sulla spiaggia, che prima della sua realizzazione presentava proprio in questo tratto le larghezze maggiori, la massima stimabile secondo l'attuale configurazione della linea di costa in circa 180 m. Questo tratto di spiaggia costituisce infatti l'accumulo di sedimenti bloccati dalla scogliera che la delimita a Nord-Est, causato dagli eventi meteo marini responsabili del trasporto longitudinale (*longshore*) in direzione SW-NE.
Così come accertato in occasione dei rilievi propedeutici alla redazione degli studi sulla dinamica del litorale citati in precedenza nel corso della presenta relazione (paragrafo 3.5), i fondali sabbiosi della spiaggia sommersa sono caratterizzati dalla presenza di una barra di accumulo posta ad una distanza di circa 300 m dalla linea di costa.

Sebbene la linea di costa sia stata caratterizzata negli ultimi decenni da una sostanziale stabilità e la spiaggia abbia mantenuto nello stesso periodo una certa regolarità morfologica, anche in virtù della assenza di opere di difesa costiera che ne avrebbero potuto alterare le caratteristiche evolutive, si rileva che la strada litoranea, ed ancor più l'insediamento edilizio sorto lato mare rispetto ad essa nella parte Nord-Est, interferiscono con la naturale tendenza evolutiva della spiaggia perché in regime di erosione costituiscono un ostacolo che ne impedisce l'espansione verso terra. Infatti, trattandosi di una spiaggia di pianura alluvionale non rifornita da terra perché non vi sfociano corsi

d'acqua che potrebbero altrimenti riequilibrare con il trasporto solido i sedimenti erosi, se non fosse ostacolata traslerebbe verso terra mantenendo la sua superficie. La presenza dell'infrastruttura viaria e dei manufatti edilizi nella parte Nord-Est rendono pertanto la spiaggia suscettibile di erosione progressiva per effetto del trasporto solido trasversale, che è la componente predominante nel caso in esame, con conseguente possibile riduzione della sua superficie.
Ove ciò si verificasse in futuro, al fine di non depauperare l'importante risorsa che la spiaggia rappresenta per il territorio, sia dal punto di vista ambientale e paesaggistico, sia dal punto di vista turistico e quindi economico, anche con riferimento al mantenimento della integrità delle infrastrutture e dell'insediamento antropico retrostante, oramai storicizzati, sarà necessario intervenire con ripascimenti, non protetti per non interferire in maniera invasiva con la naturalità dei fondali, così come prospettato in uno degli studi sulla dinamica del litorale citati in precedenza nel corso della presenta relazione (paragrafo 3.5).

La spiaggia San Giuliano è il solo tratto del litorale del Comune di Erice dove la configurazione attuale della dividente demaniale, non risultando di fatto coerente con il contenuto dell'art.28 del Codice della Navigazione, perché per lunghi tratti lascia a monte di essa estese aree di arenile, condiziona fortemente le previsione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo. La posizione della Dividente Demaniale rispetto alla linea di costa è tale infatti, che ricade attualmente nel Demanio Marittimo solo il 15 % circa della superficie attuale dell'arenile (delimitata lato terra dal muretto che corre in fregio al marciapiede del lungomare Dante Alighieri nel tratto Sud-Ovest di lunghezza 850 m circa, dai muretti di recinzione dei lotti di pertinenza dell'edificato lato mare rispetto al lungomare Dante Alighieri nel tratto Nord-Est di lunghezza 350 m circa); la geometria irregolare della Dividente Demaniale, inoltre, pone oggettive difficoltà nel disegnare eventuali lotti da prevedere in concessione e nel collegarli agli accessi pedonali dal lungomare Dante Alighieri. La spiaggia San Giuliano è quindi il tratto di litorale dove è più pressante l'esigenza di provvedere alla revisione della Dividente Demaniale; nel paragrafo della presente relazione e nella apposita relazione allegata che trattano nello specifico l'argomento riferendosi all'intero litorale del Comune di Erice, sarà descritta in dettaglio la nuova configurazione che si propone con la revisione. Così come è specificato nella Circolare ARTA n.14758 del 08.03.2018, in questa fase il piano si astiene dal pianificare nell'area incerta compresa tra la dividente demaniale nella configurazione attuale e la dividente demaniale nella configurazione a seguito della proposta di revisione, rimandando la pianificazione su tale area ad una seconda fase, successiva alla approvazione della proposta di revisione.

La dividente demaniale, per la sua configurazione che presenta una cuspide proprio in corrispondenza del limite lato terra della spiaggia, definisce nell'arenile tre zone:

- la parte all'estremità Sud-Ovest, di forma pressoché triangolare, catastalmente individuata dalla particella n.367 del foglio n.154 , che risulta intestata al Demanio dello Stato;
- la parte centrale, anch'essa di forma pressoché triangolare, catastalmente individuata dalla particella n.5 del foglio n.154, che è area Demaniale Marittima;
- la parte all'estremità Nord-Est, di forma più articolate in relazione alla configurazione più articolata del suo confine lato terra, costituito dai limiti dei lotti di pertinenza dell'insediamento edilizio a ridosso della spiaggia, catastalmente individuata dalle particelle del foglio n.154: n.177, che risulta intestata all'Amministrazione Provinciale di Trapani, n.715 e n.716, che risultano intestate a privati, n.713, n.712, n.711, n.710 e n.714, che risultano intestate all'Amministrazione Provinciale di Trapani, n.688, n.443 e n.6 che risultano intestate a privati.

Nella parte all'estremità Nord-Est, quando affiorano già gli scogli della scogliera naturale che delimita l'arenile a Nord-Est, sono presenti anche due frammenti di Demanio Marittimo localizzati in prossimità della linea di costa, catastalmente individuata dalle particelle n.719 e n.720 del medesimo foglio n.154.

Si osserva anche una singolarità nella configurazione in mappa delle particelle catastali che ricadono nella spiaggia: in corrispondenza dell'intersezione tra via Lido di Venere ed il lungomare Dante Alighieri, la particella catastale afferente alle strade presenta una propaggine di forma pressoché rettangolare che ricade nell'arenile. Nella Cartografia di base fornita dal Dipartimento dell'Ambiente sotto forma di banca dati vettoriale, tale allargamento verso mare della particella della strada è contornato lungo i quattro lati con la dividente demaniale, a formare una enclave di Demanio Marittimo in area esterna ad esso.

Per trovare una spiegazione del fatto singolare che buona parte della spiaggia, ed in particolare la parte Nord-Est ricadente in proprietà privata, non sia compresa nel Demanio Marittimo, circostanza che il presente piano deve affrontare perché contravviene l'art.28 del Codice della Navigazione, giova fare un cenno sulle vicende che hanno determinato la trasformazione dei luoghi dalla seconda metà del secolo scorso. In tali vicende si ritrova, peraltro, anche la origine di quelle perturbazioni di carattere antropico sulla naturale evoluzione della spiaggia delle quali si è accennato in precedenza.
Così come documenta la cartografia IGM in scala 1:25.000 (edizione del 1970), stralcio della quale si riporta in figura 5, ancora agli inizi della seconda metà del secolo scorso, l'area litoranea

compresa tra la via Lido di Venere, la Strada Provinciale n.20 e la spiaggia San Giuliano, che allora presentava la linea di costa più a largo rispetto alla sua configurazione attuale, era occupata da ciò che rimaneva dell'antica Salina di San Cusumano, la più a Nord ed una delle più antiche dello storico sistema delle saline di Trapani. La salina, a testimonianza della quale rimane ancora il complesso edilizio storico costituito dalla *casa salinara* comprendente anche un mulino a vento risalente al XVII secolo, attualmente riconvertito in struttura turistica ricettiva (*I Mulini Resort*), con ogni probabilità in epoca antecedente a quella cui si riferisce la cartografia IGM doveva estendersi ancora più a Sud-Ovest.

Il lungo mare Dante Alighieri, la avvenuta realizzazione del quale è già documentata nella cartografia IGM in scala 1:25.000 del 1970, è stata la prima opera che ha interferito in maniera decisiva con la salina, che viene attraversata in diagonale dall'infrastruttura.

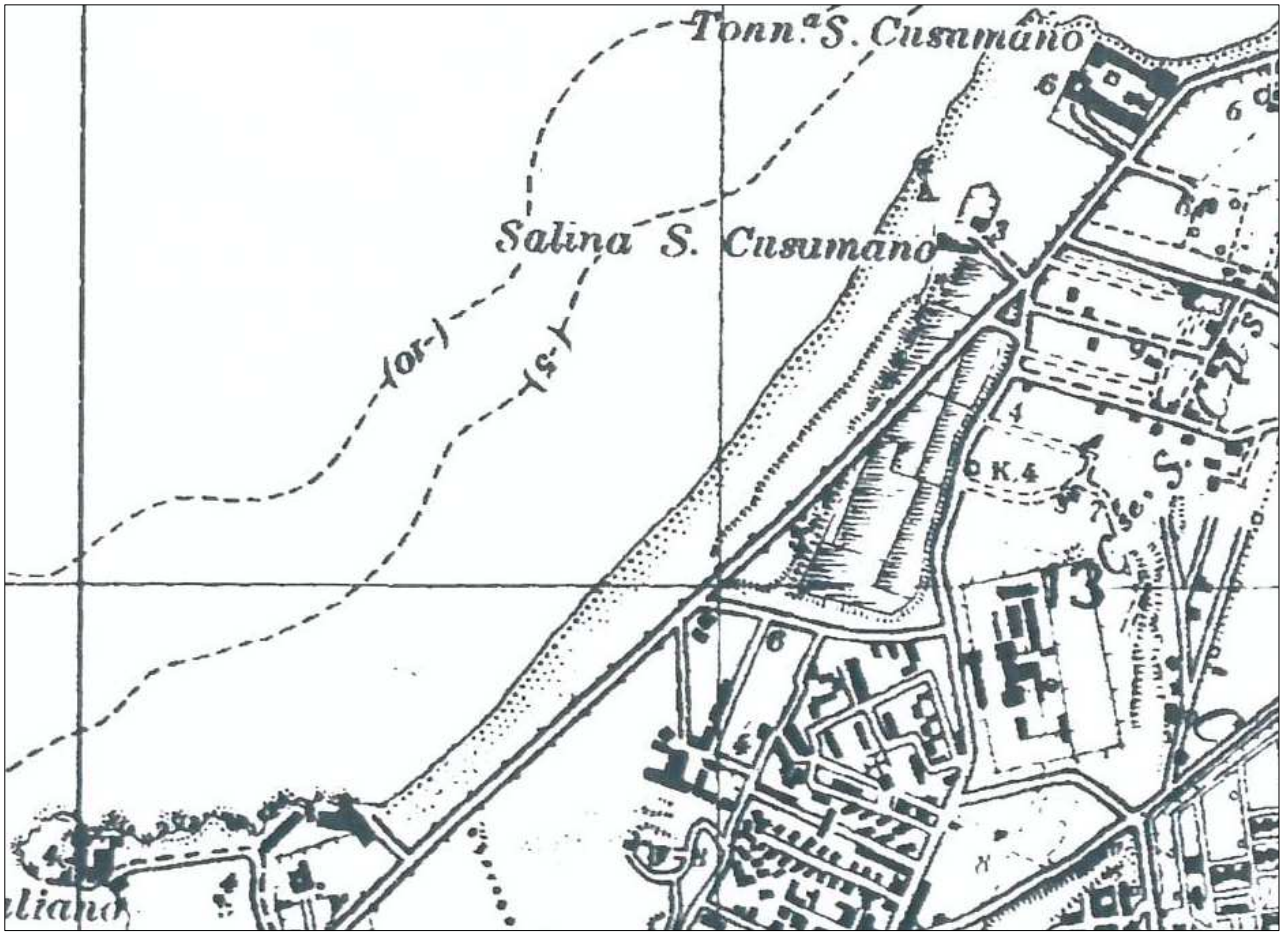


Figura 5.- Stralcio della cartografia IGM in scala originaria 1:25.000, edizione 1970, relativo all'area della Salina San Cusumano.

La infrastruttura è stata realizzata nel periodo tra la fine del secondo conflitto mondiale ed il 1970; nella precedente edizione della cartografia IGM in scala 1:25.000, risalente al 1941, stralcio della

quale si riporta in figura 6, si nota infatti che il lungomare non è stato ancora realizzato e che la salina è attraversata longitudinalmente, quindi secondo un tracciato diverso rispetto a quello che sarà del lungomare Dante Alighieri, dalla strada di servizio della salina.

In entrambe le cartografie sono indicati i due mulini a vento dei quali era dotata la salina (*aeromotore* secondo la terminologia usata nella legenda dell'IGM): quello a Nord, ancora esistente e restaurato nell'ambito della struttura ricettiva *I Mulini Resort*, quello più a Sud del quale restano solo i ruderi a monte del lungomare Dante Alighieri.

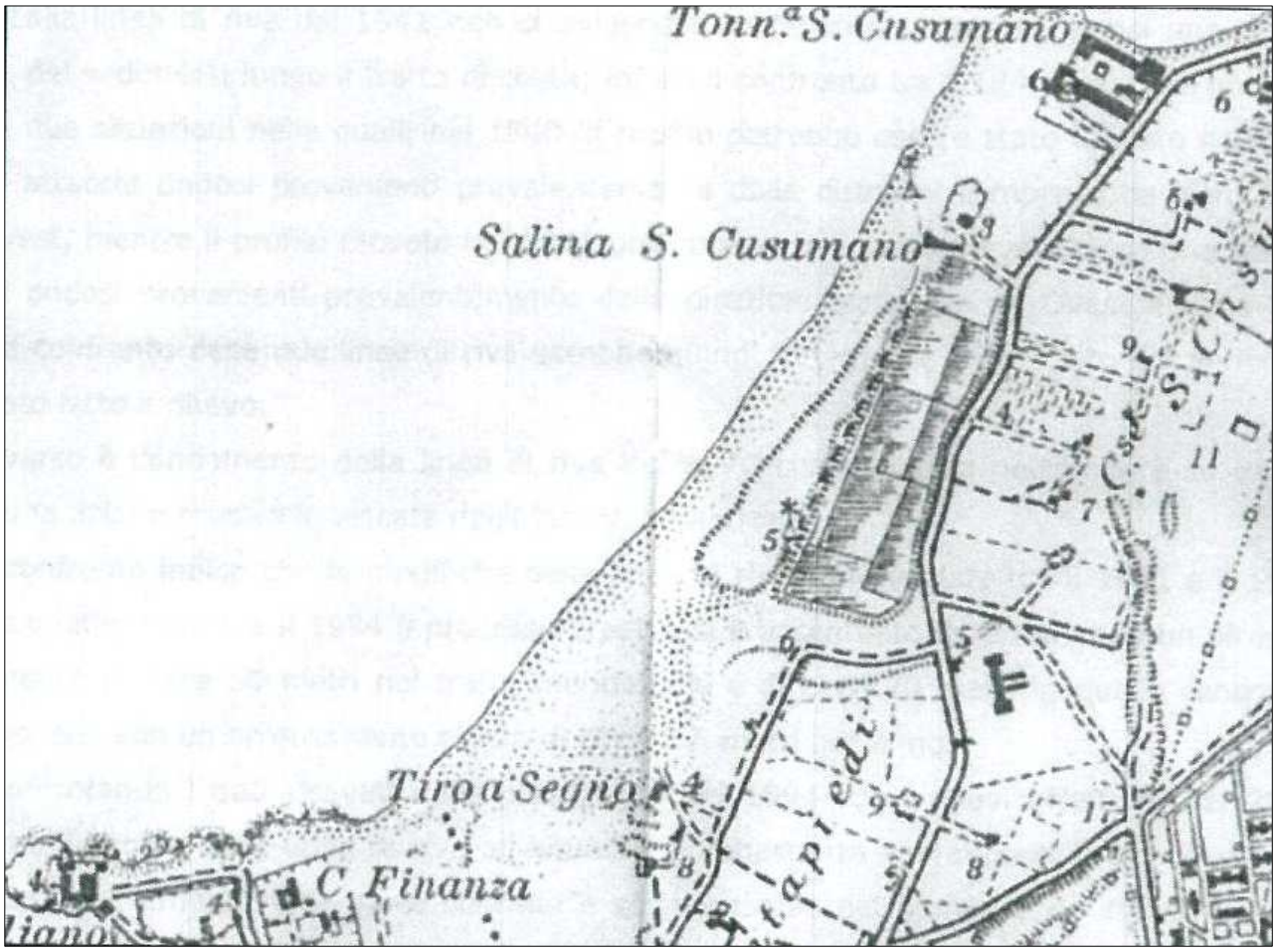


Figura 6.- Stralcio della cartografia IGM in scala originaria 1:25.000, edizione 1941, relativo all'area della Salina San Cusumano.

Negli anni successivi al 1970 la salina è stata completamente colmata cosicché l'arenile ha raggiunto la via Dante Alighieri e sulla parte all'estremità Nord-Est di esso è stato edificato l'insediamento del quale fa parte la struttura turistica *Hotel Baia dei Mulini*. Anche a monte della via Dante Alighieri, la parte Nord-Est della salina è stata edificata, rimanendo unica traccia visibile sul territorio della antica presenza della salina l'area libera da edificato a Nord della via Lido di

Venere, in parte della quale sono stati realizzati dei campi sportivi e dove sono ancora presenti i ruderi di un mulino a vento.

La zona centrale e sudoccidentale dell'arenile, come prima riferito in parte ricadente nel Demanio Marittimo, attualmente è utilizzata principalmente per la libera fruizione balneare.
In questa zona risultano concesse allo stesso privato n.2 concessioni:
- la prima, ubicata in posizione centrale rispetto all'area demaniale marittima, con destinazione noleggio pedalò e sdraio, estesa 50,00 m2, rilasciata in data 11.04.2013 con il n.159, da una verifica della documentazione allegata alla concessione, si è riscontrato però che l'area rilasciata con questa concessione, pur ricadendo all'interno del Demanio Marittimo, è in parte all'interno della fascia di libero transito di profondità 5,00 m misurata dalla battigia media, considerando quest'ultima coincidente con la linea di costa indicata nella cartografia del SIDERSI;
- la seconda, ubicata più a Nord-Est, con analoga destinazione, estesa 90,00 m2, rilasciata in data 17.07.2013 con il n.446; da una verifica della documentazione allegata alla concessione, si è riscontrato però che l'area rilasciata con questa seconda concessione non ricade all'interno del Demanio Marittimo, ma è ubicata all'interno della particella n.177.

Come riferito più volte in precedenza, successivamente alla stesura originaria del PUDM dell'anno 2020, nelle more della conclusione del relativo iter approvativo, con Verbale di Consegna n.30 del 04.02.2026 ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 e 36 del Codice della Navigazione e dell'art. 36 del relativo Regolamento di esecuzione, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Struttura Territoriale di Trapani ha concesso al Comune di Erice, per la durata di anni tre, quindi fino al 03.02.2029, l'area demaniale marittima estesa complessivamente 7.648,00 m^2, identificata al catasto terreni al Foglio di Mappa 154, particella 5, sita in località Lungomare Dante Alighieri, per l'esecuzione del progetto di miglioramento dei livelli di infrastrutturazione delle spiagge e l'attivazione di un nuovo servizio spiaggia attrezzata certificabile, in conformità all'intervento 1.B.1. III GAL della Pesca Trapanese - C.U.P. F65H22000030004 - C.I.G. B89FC03D93.

Ad una distanza di circa 80 m a Nord-Est dalla casamatta che segna il confine tra il territorio comunale di Erice e quello di Trapani, è visibile sull'arenile il tratto terminale e la relativa sezione di sbocco di un collettore della rete urbana di drenaggio delle acque meteoriche, avente anche la funzione di sfioratore/scaricatore di emergenza; il manufatto, di conglomerato cementizio, presenta una forma in pianta rettangolare, con larghezza di circa 3 m, è disposto trasversalmente alla linea di costa e con l'estremità lato mare che dista da quest'ultima circa 20 m, emergendo appena dalla

spiaggia per una lunghezza di circa 13 m. Il manufatto attraversa una esigua gettata in scogli, di lunghezza circa 25 m avente asse longitudinale parallelo alla linea di costa. Il manufatto è riportato nella cartografia tecnica comunale in scala 1.2000, ma non nelle mappe catastali.

Procedendo verso Nord-Est, l'arenile che ricade nella particella n.177 del foglio n.154, come prima riferito esterno al Demanio Marittimo, è stato consegnato in comodato d'uso al Comune di Erice, il quale vi realizza stagionalmente n.3 chioschi adibiti a punto ristoro e noleggio sedie, sdraio ed ombrelloni. Si richiama al riguardo quanto già riferito al paragrafo 2 della presente relazione in merito alla circostanza che, secondo quanto segnalato dal Comune di Erice all'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana con la nota prot. n.26315 del 20.06.2008, la particella n.177 risulterebbe erroneamente intestata alla Provincia Regionale di Trapani, in quanto la proprietà della stessa, da ricerche effettuate dal SUAP, risulterebbe viceversa di proprietà della *Sicil Turing s.r.l.*, ed è da quest'ultima che sia stata effettivamente consegnata in comodato d'uso al Comune di Erice fin dagli anni '70 del secolo scorso.
Nell'allargamento della particella catastale afferente alle strade che ricade nell'arenile in corrispondenza dell'intersezione tra via Lido di Venere ed il lungomare Dante Alighieri, il Comune di Erice realizza stagionalmente un lido.

L'arenile all'estremità Nord-Est della spiaggia che ricade in particelle private è occupato stagionalmente da una serie di lidi privati, circa una decina.

Il tema principale che deve essere affrontato dal PUDM con riferimento alla spiaggia San Giuliano, che come si è riferito in precedenza rappresenta il tratto più pregiato del litorale del Comune di Erice per l'utilizzo balneare, è quindi l'avvio dell'iter per l'acquisizione al Demanio Marittimo della parte di spiaggia attualmente privatizzata. Si osserva al riguardo che per quanto riguarda la particella 367 del foglio n.154, nella quale ricade l'estremità Sud-Ovest della spiaggia, essendo intestata al Demanio dello Stato, è da presumere che la procedura di acquisizione al demanio regionale debba essere più agevole rispetto ai casi in cui le particelle interessate sono intestate a soggetti privati. Analoga considerazione potrebbe farsi per la particella n.177 del medesimo foglio, trattandosi almeno apparentemente anche in questo caso di un ente della Pubblica Amministrazione, a meno di accertare, attraverso la ricerca degli atti che comprovano la effettiva proprietà originaria della particella, chi sia stato il soggetto comodante che ha consegnato il bene immobile al Comune.

Le esigenze manifestate in seno alla comunità locale riguardanti la parte della spiaggia San Giuliano attualmente ricadente nel Demanio Marittimo, che in relazione alla attuale configurazione della dividente demaniale possono già essere accolte dall'Amministrazione Comunale con il presente Piano sono:

- la necessità di prevedere una area attrezzata per l'accesso di animali di affezione, peraltro prescritta dal comma 1 dell'art.4 della L.R. 15/2005, la cui ubicazione nella spiaggia San Giuliano, piuttosto che in altri tratti del litorale di Erice, appare molto opportuna sia perché attualmente la spiaggia è sprovvista di questa tipologia di attrezzatura, sia perché nell'ambito del bacino di utenza di questa spiaggia, comprendente principalmente un centro urbano di media dimensione (la Città di Trapani), è più probabile la presenza di fruitori che desiderano portare con sé al mare i loro animali di affezione; si osserva al riguardo, inoltre, che le caratteristiche degli altri tratti del litorale di Erice (scogliere rocciose) non sono idonee per lo svolgimento di questa attività, e laddove sono presenti accumuli di sedimenti aventi caratteristiche idonee (sabbia e ghiaia) è da ritenere più opportuno rivolgere l'utilizzo della esigua superficie di spiaggia disponibile ad attività che rispondono alle esigenze di un bacino di utenza più ampio;
- la necessità di prevedere in spiaggia un'area che offra i servizi di ausilio alla balneazione (punti ombra con sdraio e lettini, spogliatoi, servizi igienici, salvataggio, ristoro).

Attualmente la spiaggia è dotata di n.5 servizi igienici mobili ad uso libero dei bagnanti che fruiscono della spiaggia che non ricade in particelle private, dei quali n.2 per disabili, installati stagionalmente e gestiti dall'Amministrazione Comunale.

6.1.2 Previsioni di piano

Nell'Area 1 le Previsioni di Piano sono pertanto:

- il mantenimento della Concessione n.159/2013 rilasciata a privato in data 11.04.2013 per noleggio pedalò e sdraio; l'ubicazione della concessione è stata però traslata verso terra rispetto alla sua ubicazione attuale, in modo da rimanere all'esterno della fascia di libero transito di profondità 5,00 m misurata dalla battigia media, lasciando invariata la sua geometria ed il suo orientamento;
- il mantenimento della Concessione n.446/2013 rilasciata a privato in data 17.07.2013, con destinazione analoga alla precedente; l'ubicazione della concessione è stata però traslata verso mare rispetto alla sua ubicazione attuale, in modo da farla rientrare all'interno del Demanio Marittimo, lasciando invariata la sua geometria ed il suo orientamento;

- il mantenimento della concessione di cui al Verbale di Consegna n.30 del 04.02.2026 ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 e 36 del Codice della Navigazione e dell'art. 36 del relativo Regolamento di esecuzione, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Struttura Territoriale di Trapani ha concesso al Comune di Erice, per la durata di anni tre, quindi fino al 03.02.2029, l'area demaniale marittima estesa complessivamente 7.648,00 m^2, identificata al catasto terreni al Foglio di Mappa 154, particella 5, sita in località Lungomare Dante Alighieri, per l'esecuzione del progetto di miglioramento dei livelli di infrastrutturazione delle spiagge e l'attivazione di un nuovo servizio spiaggia attrezzata certificabile, in conformità all'intervento 1.B.1. III GAL della Pesca Trapanese - C.U.P. F65H22000030004 - C.I.G. B89FC03D93;
- la previsione di un lotto di area demaniale marittima a terra che può essere dato in concessione da destinare ad area Attrezzata per l'accesso di animali di Affezione, esteso circa 447 m2; il lotto è previsto nella estremità Sud-Ovest dell'area demaniale marittima disponibile; ai sensi dei punti 3, 4 e 5 della Delibera del Consiglio Comunale n.53 del 26.06.2026 la procedura finalizzata al rilascio della concessione demaniale marittima relativa a questo lotto è sospesa fino al 03.02.2029;
- la previsione di un lotto di area demaniale marittima a terra che può essere dato in concessione da destinare ad area Attrezzata per la Balneazione, esteso circa 645 m2; il lotto è previsto sempre nella parte Sud-Ovest dell'area demaniale marittima disponibile; ai sensi dei punti 3, 4 e 5 della Delibera del Consiglio Comunale n.53 del 26.06.2026 anche la procedura finalizzata al rilascio della concessione demaniale marittima relativa a questo lotto è sospesa fino al 03.02.2029;
- a far data dal 04.02.2029 la superficie rimanente della spiaggia che ricade nel Demanio Marittimo sarà lasciata alla libera fruizione.

L'area Attrezzata per l'accesso di animali di Affezione disterà dall'area Attrezzata per la Balneazione 5 m per garantire il libero transito tra una e l'altra fino alla linea di costa.

Il lato verso mare dei nuovi lotti da concedere, così come i lotti già concessi, è previsto parallelo al muretto che cinge lato terra la spiaggia.

L'area Attrezzata per l'accesso di animali di Affezione si articolerà in n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe di superficie non superiore a 200 m2, adeguatamente recintate con tavolato alto 1,50 m; in aggiunta alle aree suddette sono previsti n.10 box per il soggiorno all'ombra dei cani, ognuno di dimensioni in pianta 1,40 x 1,40 m e altezza massima 1,40 m, realizzato con struttura in legno e copertura in canne o similari; in aderenza ai box saranno realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico; l'arenile in concessione sarà delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di 2 m, dotato di un

adeguato numero di aperture provviste di porte; per le norme di carattere gestionale che dovrà osservare il concessionario, si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione del presente piano.
Nell'ambito della nuova area Attrezzata per la Balneazione è prevista la possibilità di realizzare anche un punto di ristoro.
Il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilite per questa categoria di manufatti dal presente PUDM, così come illustrate nella tavola 4.3.
Nella tavola 4.1 è indicata la planimetria delle strutture previste per l'area Attrezzata per la Balneazione (lotto AB1); così come è esposto nel paragrafo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano riguardante nello specifico questo lotto, al fine di non porre in essere eccessivi vincoli al richiedente la concessione, la configurazione della struttura indicata in planimetria è uno schema di massima rispetto al quale possono essere introdotte varianti nella distribuzione delle destinazioni d'uso e dei manufatti all'interno dell'area, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- la distanza tra gli ombrelloni della medesima fila dovrà essere non inferiore a 2,5 m;
- la distanza tra due file di ombrelloni dovrà essere non inferiore a 3,0 m;
- le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dei manufatti dovranno essere quelle descritte nello specifico elaborato delle previsioni di piano (All. 4.3);
- la dotazione di servizi igienici, spogliatoi, docce, deposito attrezzature dovrà essere quella indicata in planimetria;
- in presenza di dislivelli dovrà essere presente la rampa per disabili, di caratteristiche conformi alla vigente normativa, anche ad uso dei passeggini per i bebè;
- dovrà essere presente almeno una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo;
- i manufatti adibiti a servizi igienici, spogliatoi, deposito attrezzature, eventuale punto ristoro, così come rappresentato in planimetria, dovranno essere disposti con sviluppo longitudinale perpendicolare alla linea di riva;

inoltre:

- il numero di punti ombra indicato in planimetria non è vincolante, fermo restando l'osservanza delle limitazioni prima indicate sulla distanza tra ognuno di essi;
- la presenza o meno del punto di ristoro indicato nella planimetria, è lasciata alla libera scelta del richiedente la concessione;

- la configurazione indicata in planimetria delle pedane in legno nell'area antistante i manufatti adibiti a servizi igienici, spogliatoi, deposito attrezzature, eventuale punto ristoro, non è vincolante sia con riferimento alle dimensioni sia con riferimento alla forma.

Restano valide tutte le prescrizioni indicate all'art. 6 dell'Allegato A al Decreto n.152/GAB dell'11.04.2019, come modificato dal Decreto n.208/GAB del 29.07.2025.

Come specificato nelle norme tecniche di attuazione del presente piano, in relazione alla presenza del vicino sbocco a mare della rete di drenaggio urbano delle acque meteoriche, avente anche la funzione di sfioratore/scaricatore di emergenza, il rilascio e l'esercizio della concessione per il lotto suddetto da destinare ad area Attrezzata per la Balneazione sono consentiti se il tratto di mare e di costa nel quale insiste non ricade tra quelli "non adibiti alla balneazione" perché interessati da immissioni (depuratore, sfioratore/scaricatore di emergenza) indicati annualmente nell'apposito decreto emanato dall'Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

L'Amministrazione Comunale si dovrà far carico di installare e gestire almeno n. 4 docce all'aperto, da ubicare distribuendole nel tratto di spiaggia che ricade nel Demanio Marittimo lasciato appunto alla libera fruizione; i n.5 servizi igienici mobili ad uso libero dei bagnanti, che l'Amministrazione Comunale installa e gestisce già stagionalmente a servizio della spiaggia non ricadente in particelle private, e quindi anche del Demanio Marittimo lasciato alla libera fruizione secondo le previsioni del piano, si ritengono sufficienti in relazione alle dimensioni dell'arenile.

Per raggiungere il Demanio Marittimo dal lungomare Dante Alighieri il piano prevede n.5 percorsi della larghezza di 5 m su particelle esterne alle aree demaniali marittime, dei quali n.4 in spiaggia (parte Sud-Ovest della spiaggia) e n.1 da ricavare nelle aree di pertinenza dell'edificato compreso tra la spiaggia ed il lungomare Dante Alighieri, lungo il confine tra due particelle contigue (estremità Nord-Est della spiaggia).

In aggiunta ai suddetti percorsi, per accedere alla fascia di libero transito di profondità 5,00 m misurata dalla battigia media, nella parte Nord-Est della spiaggia sono previsti ulteriori n.4 percorsi della larghezza di 5 m su particelle esterne alle aree demaniali marittime, tutti in spiaggia.

Si precisa al riguardo che la configurazione dei percorsi (numero, ubicazione e tracciato) sopra descritta è quella risultante dalla revisione della configurazione originariamente recata nel Piano redatto nell'anno 2020, apportata come segue dallo scrivente sulla base delle osservazioni dei portatori di legittimo interesse e delle relative contro deduzioni formulate dallo scrivente, definitivamente recepite dal Consiglio Comunale di Erice con la Delibera n.53 del 26.06.2026.

In accoglimento parziale di una delle osservazioni presentate, nella parte riguardante appunto il tracciato dei corridoi di accesso sulla spiaggia, ed in particolare quelli che secondo la stesura del piano del 2020 ricadevano nelle particelle catastali numero 712 e 716, laddove effettivamente interferivano con le strutture dei lidi ivi presenti, fermo restando che la larghezza di entrambi i corridoi dovrà essere pari a 5,00 m, il corridoio di accesso previsto originariamente dal Piano in mezzeria della particella catastale numero 712 è ora traslato verso Sud-Ovest per ricadere lungo il confine tra le particelle catastali numero 713 e 712, mentre il corridoio di accesso previsto originariamente dal Piano nella particella catastale numero 716 è ora traslato verso Sud-Ovest per ricadere nell'ambito della particella catastale numero 177, ad una distanza di circa 150 dal suddetto corridoio di accesso lungo il confine tra le particelle catastali numero 713 e 712.
Inoltre, in accoglimento parziale di un'altra osservazione (presentata da un portatore di legittimo interesse distinto da quello cui si riferisce la precedente osservazione), nella parte riguardante i corridoi di accesso sulla spiaggia che già secondo la stesura del piano del 2020 ricadevano nelle particelle catastali numero 714 e 710, fermo restando che la loro larghezza dovrà essere pari a 5,00 m e pur ricadendo sempre nelle particelle catastali numero 714 e 710, assumono ora un tracciato leggermente traslato rispetto a quello originariamente previsto dal Piano, in modo da risultare più aderente a quello dei corridoi di accesso già esistenti.
Infine, in accoglimento parziale di una ulteriore osservazione (presentata sempre dal medesimo portatore di legittimo interesse cui si riferisce la precedente osservazione), il secondo corridoio d'accesso previsto originariamente dal Piano nella particella 688, procedendo dalla estremità Nord-Ovest della medesima particella verso Sud-Est, è ora abolito.

Come palesato nel precedente paragrafo della presente relazione, la proposta di revisione della dividente demaniale formulata con il presente piano contempla l'acquisizione al demanio Marittimo dei tratti di spiaggia alle sue estremità Sud-Ovest e Nord-Est.

Gli elementi dimensionali caratteristici di questa Area secondo le previsioni del Piano sono pertanto:
- estensione complessiva del Demanio Marittimo: 8.946,99 m2;
- estensione del Demanio Marittimo inaccessibile: 0,00 m2;
- estensione del Demanio Marittimo accessibile: 8.946,99 m2;
- LFDM: 1.241,28 m;
- LFDMI: 0,00 m;
- LFDME: 648,50 m;

- LFDMFA: 0,00 m;
- LFDMAP: 0,00 m;
- LFDMA: 592,78 m;
- LFDMC: 40,00 m;
- LFDMLF: 467,92 m;
- LFDMPC: 124,85 m.

6.2 Area 2: Da Tonnara San Cusumano a Pizzolungo

6.2.1 Stato di fatto

L'Area 2, compresa tra l'area della Tonnara di San Cusumano e l'abitato di Pizzolungo, frazione rivierasca di Erice, si caratterizza rispetto agli altri tratti del litorale del Comune di Erice per i seguenti aspetti:

- la mancanza di insediamenti abitati nella fascia costiera: a meno di poche residenze isolate, per lo più stagionali, ubicate a monte della Strada Provinciale n.20, questo tratto di costa è per la maggior parte del suo sviluppo sostanzialmente indenne dalla pressione antropica dovuta ad insediamenti umani, con grande beneficio dal punto di vista ambientale e più in particolare della qualità delle acque e del paesaggio; i soli edifici presenti in questo tratto di costa immediatamente a ridosso della Dividente Demaniale si trovano nell'ambito delle aree di cui al punto seguente;
- la presenza in prossimità della costa di due distinte aree adibite in precedenza ad insediamenti produttivi, in parte ora dismessi e che non hanno ancora trovato una nuova destinazione, in parte già riconvertiti in ricettività turistica;
- dal punto di vista morfologico, l'andamento sinuoso della linea di costa, caratterizzata da tre scogliere basse aggettanti verso mare che delimitano due baie nelle quali sono presenti accumuli di sabbia e ghiaia.

All'estremità Nord-Est dell'arenile di San Giuliano affiora una bassa scogliera naturale che si protende verso mare.

In corrispondenza della estremità Sud-Ovest della scogliera è presente un breve pennello in scogli della lunghezza di circa 30 m che, insieme ad una scogliera soffolta parallela posta in prossimità della sua testata, protegge lo sbocco a mare di un collettore della rete urbana di drenaggio delle acque meteoriche, avente anche la funzione di sfioratore/scaricatore di emergenza.

Sull'area retrostante la scogliera, in prossimità della linea di costa, sorgono alcuni edifici storici adibiti alle tradizionali attività produttive legate al mare dell'area del trapanese:

- il complesso edilizio della ex salina di San Cusumano, *casa salinara* comprendente anche un mulino a vento risalente al XVII secolo, attualmente riconvertito in struttura turistica ricettiva (*I Mulini Resort*);
- la tonnara di San Cusumano, sede, insieme all'area circostante, dello stabilimento di lavorazione del tonno dell'azienda *Nino Castiglione*.

La scogliera bassa che cinge l'area in cui sorgono i suddetti complessi edilizi storici è fruibile per la balneazione lungo il lato Nord-Ovest, a meno del tratto in corrispondenza del pennello, ed in parte del lato Nord-Est; nella estremità verso terra di quest'ultimo lato, la attività balneare è inibita per la presenza di un modesto approdo munito di un rudimentale scalo d'alaggio e di un piccolo sporgente, usato da alcuni pescatori che in condizioni di buon tempo ormeggiano alla boa e nella stagione invernale alano sulla scogliera le loro imbarcazioni. L'approdo beneficia solo del ridosso offerto dall'aggetto verso mare della scogliera di San Cusumano nei confronti degli eventi meteo marini provenienti dal terzo quadrante, più in particolare dal settore compreso tra SW a W. Lo sporgente, posto sottovento rispetto allo scalo d'alaggio, non offre ridosso se non a favore di un modestissimo braccio di mare ancora più a Nord-Est.

Nel restante tratto a Nord-Est della Tonnara San Cusumano, così come nelle altre aree in cui è stato suddiviso il litorale, fino al confine con il Comune di Valderice, la costa è rocciosa e bassa, intervallata da piccole ed amene baie sabbiose.

Verso Nord-Est, oltre la Tonnara San Cusumano, la Strada Provinciale n.20 cinge la prima di queste baie, delimitata a Nord-Est da un'altra scogliera bassa che si protende verso mare conferendo alla costa, con la successiva baia che si sviluppa ancora più a Nord-Est in località *Casa Calvino*, un andamento sinuoso particolarmente gradevole dal punto di vista paesaggistico. Analogamente a quanto si è visto per l'area della Tonnara San Cusumano, anche la lingua di terra che si protende verso mare definendo a Sud-Ovest ed a Nord-Est le due baie suddette, è stata occupata, seppure in epoca più recente, da un insediamento adibito ad attività produttive, principalmente segherie di marmo ora dismesse.

In corrispondenza della estremità Nord-Est della scogliera che delimita le due baie è presente un breve pennello di conglomerato cementizio della lunghezza di circa 30 m, in parte danneggiato, che protegge lo sbocco a mare di un collettore della rete urbana di drenaggio delle acque meteoriche, avente anche la funzione di sfioratore/scaricatore di emergenza.

Anche in questo caso la scogliera che orla l'area è fruibile per la balneazione; in particolare nel tratto, il più esteso, in corrispondenza delle segherie abbandonate. Come esposto in precedenza, la riconversione di tale area, così come di un'altra analoga ubicata nella frazione di Pizzolungo, in

struttura turistica ricettiva che si avvalga della felice posizione in riva al mare, è uno dei punti di forza della nuova variante al piano regolatore generale, attraverso il quale l'Amministrazione Comunale intende attuare la sua politica di sviluppo economico della fascia costiera, del quale tenere conto formulando proposte coerenti nel piano di utilizzo del demanio marittimo.

Lungo la baia in località *Casa Calvino* la Strada Provinciale n.20 lambisce la spiaggia tanto che, trattandosi peraltro di una striscia di sabbia larga pochi metri, il corpo stradale è suscettibile di danni in occasione di mareggiate; per tale ragione, in particolare il tratto in corrispondenza dello sbocco a mare di uno degli impluvi che drenano il versante nordoccidentale di Monte San Giuliano, nella estremità Nord-Est della lingua di sabbia, è stato censito dal PAI a pericolosità P3 e rischio R3.

Delimita a Nord-Est la baia una terza scogliera protesa verso mare che caratterizza l'andamento sinuoso di questo tratto di costa: la piattaforma che si eleva mediamente a circa 5 m s.l.m. in cui sorge la "Stele Virgiliana". Il monumento, eretto nel 1930, testimonia la vicenda in virtù della quale al nome della frazione di Pizzolungo è stato associato l'appellativo "Piana di Anchise": in quest'area, secondo il poeta mantovano, sarebbe stato sepolto il padre di Enea.

La scogliera che delimita verso mare l'area, lungo la quale, soprattutto nel tratto più a Nord, sono presenti anche accumuli di sedimenti ghiaiosi, è fruibile per la balneazione, da associare alla destinazione d'uso indicata nella variante al piano regolatore generale, che attorno alla stele prevede la realizzazione di un parco urbano legato alla vicenda di Anchise: il *Parco Virgiliano*.

In corrispondenza all'area della Stele Virgiliana la Strada Provinciale n.20 si discosta dalla costa, lasciando appunto lo spazio libero verso mare da destinare al parco urbano, per fare ingresso successivamente al centro abitato della frazione di Pizzolungo, dove la strada assume il nome di Via Enea.

Dal punto di vista sedimentologico le due piccole spiagge presenti lungo le due baie che contraddistinguono questo tratto di litorale sono classificabile nella categoria delle *"pocket beach"* (*"spiagge a tasca"* o *"spiagge di baia"*), che si caratterizzano in sintesi come segue:

si tratta di spiagge di modeste dimensioni delimitate da due promontori che non partecipando dei processi evolutivi più a larga scala dell'unità fisiografica più ampia legati agli apporti fluviali di sedimenti ed al loro trasporto longitudinale, possono essere considerate delle unità fisiografiche a se stanti; generalmente vengono alimentate da piccoli corsi d'acqua, come è stato all'origine per le due spiagge in esame, ma possono essere alimentate per erosione dei promontori, seppure più lentamente; sono soggette essenzialmente ad un trasporto solido trasversale che può essere causa di forti mutamenti stagionali della sezione trasversale.

Come riferito in precedenza nel corso della presente relazione, i due corsi d'acqua che alimentano le due spiagge sono incisioni che drenano il versante Nord Occidentale del rilievo carbonatico di Monte San Giuliano, per i quali, in relazione alla modesta estensione del loro bacino, la carta in scala 1:25.000 dell'IGM non indica alcuna denominazione.

Lo sbocco a mare dei due modesti corsi d'acqua è immediatamente a valle della Strada Provinciale n.20, che li attraversa con un ponticello.

L'impluvio che sfocia ad Est della Tonnara San Cusumano raccoglie proprio in prossimità della foce i deflussi convogliati da un canale di gronda proveniente da Sud.

Entrambi i corsi d'acqua presentano una sistemazione idraulica a *briglie* nel tratto più prossimo alla foce. Tale circostanza, che è causa di una riduzione del loro trasporto solido, insieme alla presenza del corpo stradale della provinciale n.20 a ridosso delle spiagge, che ostacola l'espansione della spiaggia verso terra in regime di erosione, costituisce una perturbazione del fragile equilibrio tipico di questa tipologia di spiagge; la riduzione o peggio l'annullamento dell'apporto terrigeno che possa riequilibrare la perdita di sedimenti verso il largo per l'azione del trasporto solido trasversale può determinare, come di fatto è già successo negli ultimi decenni, un depauperamento della spiaggia fino alla sua completa erosione.

L'avvenuto arretramento della linea di costa nelle due spiagge è testimoniato dalla stessa configurazione della dividente demaniale in corrispondenza ad esse, segnatamente in corrispondenza della baia in località *Casa Calvino*, dove presenta una estesa interruzione dovuta appunto all'erosione della spiaggia; si evidenzia quanto prima riferito, a proposito della presenza di un tratto di costa censito dal PAI dal PAI a pericolosità P3 e rischio R3 con riferimento ai fenomeni di dissesto della costa, in corrispondenza della estremità Nord-Est della baia, proprio laddove sfocia il corso d'acqua che alimenta la spiaggia.

L'assottigliamento della fascia di area demaniale marittima nella prima baia e la completa assenza di essa nella seconda pongono tra i temi da affrontare con il PUDM per questo tratto di costa la proposizione di una revisione della dividente demaniale che consenta di ripristinare la continuità della fascia di Demanio Marittimo lungo la costa.

Lungo il tratto di litorale che ricade nell'Area 2 non sono presenti aree demaniali rilasciate in concessione.

Il Demanio Marittimo è accessibile agevolmente lungo tutto questo tratto di litorale; solo nel tratto a ridosso del quale sorgono gli insediamenti produttivi in parte abbandonati, l'accesso è più disagevole perché impedito dalla cortina di edifici e dai muri di recinzione dei relativi lotti di pertinenza, tal che si può accedere alla costa solo dalle estremità Sud-Ovest e Nord-Est dell'area.

L'attraversamento dell'area della Tonnara San Cusumano per raggiungere la costa è consentito da un percorso pedonale all'interno del parco denominato *Giardini della Tonnara di San Cusumano*, che, seppure in area privata, in virtù di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, è fruibile dal pubblico.

Nonostante la elevata qualità delle acque e dei fondali, peraltro testimoniata dagli accumuli di residui spiaggiati di *posidonia oceanica*, che si verificano soprattutto nelle spiagge delle due baie a Nord-Est della Tonnara San Cusumano, questo tratto di litorale non è frequentato per la balneazione, eccezion fatta per il tratto di scogliera antistante la struttura ricettiva *I Mulini Resort*, frequentata appunto dai clienti di questa con modalità assimilabili alla libera fruizione, perché senza strutture fisse nell'ambito del Demanio Marittimo.

Con ogni probabilità la mancata fruizione balneare dipende dalle seguenti circostanze:

- la esigua larghezza di spiaggia disponibile nelle due baie a Nord-Est della Tonnara San Cusumano;
- la difficoltà di accesso nel tratto di costa antistante l'area in cui sorgono gli insediamenti produttivi in parte abbandonati;
- la difficoltà di accesso al mare dalla più alta scogliera che cinge lato mare a Sud-Ovest l'area in cui sorge la *Stele Virgiliana*, dovuta proprio alla conformazione di essa.

In considerazione di quanto sopra esposto, i temi che deve affrontare il piano con le sue previsioni in questo tratto di litorale, nel perseguire l'obbiettivo di un uso sostenibile della costa e più in particolare delle aree demaniali marittime, mirato ad uno sviluppo socio economico sostenibile della fascia costiera di Erice, e più in generale delle comunità che su di essa gravitano, sono:

- la predisposizione di strutture di ausilio alla balneazione che possano essere collegate alla ricettività turistica alberghiera esistente o da realizzare, secondo quanto previsto dalla variante al Piano Regolatore Generale, riconvertendo gli insediamenti produttivi dismessi posti in prossimità della costa (segherie di marmo) e legandoli quindi alla fruizione del mare;
- l'utilizzo a fini balneari di tratti di costa rocciosa, con l'ausilio di idonee strutture precarie amovibili, da realizzare con materiali eco compatibili, che rendano agevole l'accesso al mare, da attrezzare in modo da poter offrire i servizi di ausilio alla balneazione (punti ombra con sdraio e lettini, spogliatoi, servizi igienici, salvataggio, ristoro) generalmente richiesti dalla utenza;

creando in tal modo "poli balneari" che richiamino l'utenza anche nel tratto Nord-Est del litorale del Comune di Erice, dato che la spiaggia San Giuliano è satura ed allo stato attuale in gran parte privatizzata.

La distribuzione dell'utenza balneare anche lungo il tratto Nord-Est del litorale del Comune di Erice è, come sarà esposto in seguito, una delle strategie di fondo del presente Piano da applicare anche alle altre aree in cui è stato suddivisa la costa.
Una ulteriore esigenza manifestata in seno alla comunità locale e che può essere accolta dall'Amministrazione Comunale con il presente Piano, è la valorizzazione del modesto approdo usato da alcuni pescatori orami storicizzato nella estremità verso terra del lato Nord-Est della scogliera di San Cusumano.

Proprio in relazione ai temi suddetti, e tenendo conto delle peculiarità di ogni tratto di costa di cui si compone fin qui illustrati, l'Area 2 è stata suddivisa nel piano in tre zone:
Zona 1: Tonnara San Cusumano;
Zona 2: Da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P.20;
Zona 3: Dal km 6,0 della S.P.20 al km 6,5 della S.P.20.

Si osserva che solo nell'Area 2 il Demanio Marittimo è intersecato da entrambe le due categorie di aree indicate nelle planimetrie allegate al Decreto con il quale la specie floristica *Calendula maritima Guss* è stata riconosciuta specie protetta in pericolo di estinzione (D.A. Territorio e Ambiente n.339/GAB del 13.09.2019); di conseguenza solo le previsioni originarie del Piano redatto nell'anno 2020 riguardanti l'Area 2, presentando interferenze con la specie floristica protetta, sono state oggetto delle modifiche dipendenti dal recepimento delle relative prescrizioni dettate dal Decreto recante il parere motivato ex art.15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in esito alla procedura VAS/VIncA (D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025).

6.2.2 Previsioni di piano

Nella Zona 1 le Previsioni di Piano sono:
- il tratto di area demaniale marittima in corrispondenza del pennello esistente nella estremità Sud-Ovest è perimetrato *area inaccessibile*;
- la previsione di due lotti di area demaniale marittima a terra che possono essere dati in concessione da destinare entrambi ad area Attrezzata per la Balneazione, nel tratto di litorale antistante il parco denominato *Giardini della Tonnara di San Cusumano*, estesi rispettivamente, procedendo da Sud-Ovest verso Nord-Est, circa 84 m2 il primo (lotto AB2) e circa 97 m2 il secondo (lotto AB3);

nell'ambito di dette aree Attrezzate per la Balneazione non è prevista la possibilità di realizzare anche un punto di ristoro; ciò in relazione all'esigua superficie di ognuna delle due concessioni, tale da non consentire l'installazione di ulteriori manufatti oltre a quelli prescritti dalla Linee Guida per le aree Attrezzate per la Balneazione, se si vuole rispettare il limite del 5 % di superficie coperta; inoltre, come specificato nelle norme tecniche di attuazione del presente piano, in relazione alla presenza del vicino sbocco a mare della rete di drenaggio urbano delle acque meteoriche, avente anche la funzione di sfioratore/scaricatore di emergenza, il rilascio e l'esercizio delle concessioni per i due lotti suddetti da destinare ad area Attrezzata per la Balneazione sono consentiti se il tratto di mare e di costa nel quale insistono non ricade tra quelli "non adibiti alla balneazione" perché interessati da immissioni (depuratore, sfioratore/scaricatore di emergenza) indicati annualmente nell'apposito decreto emanato dall'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

i lotti AB2 e AB3 ricadono all'interno di un'area di applicazione del D.A. Territorio e Ambiente n.339/GAB del 13.09.2019 con il quale la specie floristica *Calendula maritima Guss* è stata riconosciuta specie protetta in pericolo di estinzione (area con contorno di colore magenta nella cartografia delle previsioni di piano – All.3.2.2.1 e All.3.2.2.1 bis) ma sono esterni alla corrispondente area con popolamenti attuali di *Calendula maritima* (area con contorno di colore verde nella cartografia delle previsioni di piano – All.3.2.2.1 e All.3.2.2.1 bis); pertanto per entrambi i due lotti valgono le seguenti misure di mitigazione specificate nell'art.3. comma 1 del Decreto recante il parere motivato ex art.15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in esito alla procedura VAS/VIncA (D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025): *"La realizzazione stagionale dell'azione dovrà prevedere, in fase di cantiere, esercizio e dismissione soluzioni per impedire perturbazioni alle popolazioni riscontrabili di Calendula e alle sue aree di applicazione (decreto ARTA n.339/GAB)*;

inoltre, i lotti AB2 e AB3 ricadono all'interno del perimetro dell'habitat di interesse comunitario relativo ad area esterna ai perimetri della rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC) denominato:

1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici

pertanto, i concessionari di entrambi i lotti dovranno ottemperare a quanto prescritto all'art.3. commi 5 e 6 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, come segue:

5. In relazione alla collocazione di piattaforme in legno, occorrerà preservare l'integrità di habitat e specie di interesse comunitario eventualmente presenti, prevedendo per la fase di cantiere la protezione dell'area interessata tramite delimitazione con pannelli mobili e rete antipolvere e per

la fase di esercizio apposita recinzione con staccionata in legno e apposizione di cartelli informativi, in modo da delimitare gli habitat e prevenirne il calpestio e il disturbo incontrollato.

6. In ogni caso all'interno delle suddette aree tutelate dovrà essere vietata qualsiasi opera di messa a dimora di specie vegetali e l'eventuale illuminazione dell'impianto della struttura dovrà essere ridotta all'essenziale, prediligendo la luce a LED, rivolta verso il basso; sarà vietata comunque la realizzazione di impianti a palo alto ed a forte diffusione della luce.

le superiori prescrizioni sono riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione;

- la rimanente parte di area demaniale marittima è lasciata alla libera fruizione limitatamente alle aree esterne all'area con popolamenti attuali di *Calendula maritima* (area con contorno di colore verde nella cartografia delle previsioni di piano – All.3.2.2.1 e All.3.2.2.1 bis); laddove tali aree ricadono all'interno di un'area di applicazione del D.A. Territorio e Ambiente n.339/GAB del 13.09.2019 (area con contorno di colore magenta nella cartografia delle previsioni di piano – All.3.2.2.1 e All.3.2.2.1 bis) la libera fruizione dovrà essere rispettosa delle sopra indicate misure di mitigazione specificate nell'art.3. comma 1 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025; nell'area con popolamenti attuali di *Calendula maritima* (area con contorno di colore verde nella cartografia delle previsioni di piano – All.3.2.2.1 e All.3.2.2.1 bis), in ossequio a quanto prescritto all'art.3. comma 2 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025 l'Amministrazione Comunale dovrà:

escludere dalla fruizione l'area in cui è rilevata la presenza della Calendula e in tale area prevedere:

a. alla realizzazione di opere in legno quali staccionate di protezione delle aree a Calendula maritima.

b. alla posa di cartelli di indicazione, informazione e divieto lungo il perimetro dell'area di progetto e di protezione della Calendula;

si precisa che nelle tabelle recanti i dati metrici di piano riportate nei vari paragrafi della presente relazione (vedi in particolare paragrafo 10 della presente relazione), i valori indicati per le grandezze (lunghezze, superfici) relative alle aree lasciate alla libera fruizione sono comprensivi delle grandezze che competono alle aree con popolamenti attuali di *Calendula maritima*, laddove ricorra il caso in cui queste siano presenti, pur essendo di fatto inibita all'interno di esse la fruizione, intesa come transito e stazionamento, in ossequio a quanto prescritto all'art.3. comma 2 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025; ciò perché la osservazione di una specie floristica protetta in pericolo di estinzione, riscontrata esclusivamente nel tratto di litorale compreso fra Marsala e

Monte Cofano, e la possibilità di informarsi su di essa attraverso i cartelli a tal fine predisposti, costituiscono pur sempre una modalità di fruizione della costa.

Secondo la stesura originaria dell'anno 2020, il Piano prevedeva, nell'ambito delle aree demaniali marittime, lungo la dividente demaniale, per una larghezza di 2,00 m, la realizzazione della strada pedonale costiera contemplata nella variante al Piano Regolatore Generale; il primo tratto della strada pedonale costiera, secondo le previsioni della variante al PRG, avrebbe inizio proprio nell'area della Tonnara San Cusumano, in corrispondenza dei *Giardini della Tonnara di San Cusumano* e terminerebbe in corrispondenza delle ex segherie di marmo a Nord-Est dell'area della Tonnara; secondo la variante al Piano Regolatore Generale, la strada è prevista pavimentata in pietra secondo uno schema ispirato alle pavimentazioni del selciato ericino, ove possibile in relazione agli spazi disponibili con ai bordi vegetazione di macchia mediterranea; nei tratti a più forte pendenza la strada verrà realizzata a gradoni in pietra o con scalette in legno, ponti in legno in corrispondenza di discontinuità delle rocce; l'infrastruttura sarà realizzata dall'Amministrazione Comunale, e quindi nei tratti ricadenti nel Demanio Marittimo, in quanto opera pubblica seguendo la procedura della consegna temporanea delle aree per la esecuzione delle opere e la riconsegna delle stesse al Demanio Regionale ad opere ultimate.
In corrispondenza della Zona 1 dell'Area 2 risulta però che il tracciato della strada pedonale costiera suddetta (linea spessa di colore verde tratteggiata nella cartografia delle previsioni di piano – All.3.2.2.1 e All.3.2.2.1 bis) ricade per un tratto all'interno dell'area con popolamenti attuali di *Calendula maritima*: ciò comporta che la strada non può essere prevista, così come non è prevista nella presente versione del Piano aggiornata, almeno per questo tratto, ma, come si vedrà più avanti per le altre due Zone dell'Area 2, per un tratto ben più lungo, tenuto conto che sul Demanio non è disponibile lo spazio necessario per realizzarla al di fuori dell'area con popolamenti attuali di *Calendula maritima*.

In questo caso, in relazione alle caratteristiche morfologiche del tratto di costa, nonché alla tipologia ed all'entità dell'utenza che è da prevedere fruisca del tratto di demanio marittimo lasciato alla libera fruizione, non si ritiene di dover attrezzare quest'ultimo con docce e servizi igienici mobili ad uso libero dei bagnanti.

Per raggiungere il Demanio Marittimo dalla Strada Provinciale n.20, non si è ritenuto di prevedere altri percorsi pedonali oltre a quello già esistente all'interno dei *Giardini della Tonnara di San*

Cusumano, perché un eventuale nuovo accesso a Nord-Est sarebbe incompatibile con le attività dello stabilimento "Castiglione" (Tonnara San Cusumano).

La proposta di revisione della dividente demaniale formulata con il presente piano riguarda in questa zona solo alcuni brevi tratti nella estremità Sud-Ovest nei quali la dividente demaniale interseca la fascia di libero transito di profondità 5 m misurata dalla battigia media.

Gli elementi dimensionali caratteristici di questa Zona secondo le previsioni del Piano sono pertanto:

- estensione complessiva del Demanio Marittimo: 9.665,49 m2;
- estensione del Demanio Marittimo inaccessibile: 621,14 m2;
- estensione del Demanio Marittimo accessibile: 9.044,35 m2;
- LFDM: 571,18 m;
- LFDMI: 72,68 m;
- LFDME: 5,54 m;
- LFDMFA: 0,00 m;
- LFDMAP: 0,00 m;
- LFDMA: 492,96 m;
- LFDMC: 0,00 m;
- LFDMLF: 451,36 m;
- LFDMPC: 41,60 m.

Nella Zona 2 le Previsioni di Piano sono:

- i tratti di area demaniale marittima in corrispondenza delle foci dei due corsi d'acqua che sboccano a mare nelle due baie a Nord-Est della Tonnara San Cusumano sono perimetrati *area inaccessibile*;
- la previsione di un lotto di area demaniale marittima a terra che può essere dato in concessione da destinare ad area di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti, esteso circa 2.818 m2, nella estremità verso terra del lato Nord-Est della scogliera bassa che cinge l'area in cui sorge la tonnara San Cusumano, laddove è già presente il modesto approdo munito di un rudimentale scalo d'alaggio e di un piccolo sporgente usato da alcuni pescatori; nell'area sarà consentito l'efficientamento dello scalo d'alaggio esistente, con l'impiego di elementi smontabili in legno a formare un telaio, che faciliti le operazioni di alaggio sulla scogliera delle piccole imbarcazioni, nonché l'installazione di attrezzature precarie amovibili volte a migliorare la funzionalità dell'approdo, nei limiti e secondo

gli standard minimi stabiliti dalle linee guida di seguito specificati; alla concessione di area demaniale marittima sulla scogliera è associata la concessione di una area di specchio liquido avente la funzione di campo boe per l'ormeggio in condizioni di buon tempo e corridoio di lancio per piccole imbarcazioni, estesa circa 21.897 m2, tale da raggiungere una distanza di 100 m circa dalla linea di costa; il rilascio della concessione sia dell'area a terra, sia dello specchio liquido, sarà condizionato alla verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini; dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio; in relazione all'esigua superficie disponibile a terra, sono ammesse solo le installazione prescritte dalle linee guida sugli standard minimi in materia di servizi e attrezzature cui devono uniformarsi tali tipologie di aree, e cioè le seguenti: servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 unità, di cui 1 per disabili; magazzino; servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
la superficie coperta delle suddette strutture, non potrà superare i 50 m2;
non si prevedono, pertanto, gli altri servizi ammessi e non prescritti dalle linee guida per tali tipologie di aree (cabine spogliatoio e doccia collettivi, bar);

la parte a terra del lotto (lotto AN3) ricade all'interno di un'area di applicazione del D.A. Territorio e Ambiente n.339/GAB del 13.09.2019 con il quale la specie floristica *Calendula maritima Guss* è stata riconosciuta specie protetta in pericolo di estinzione (area con contorno di colore magenta nella cartografia delle previsioni di piano – All.3.2.2.2 e All.3.2.2.2 bis) ed una porzione di essa ricade anche all'interno della corrispondente area con popolamenti attuali di *Calendula maritima* (area con contorno di colore verde nella cartografia delle previsioni di piano – All.3.2.2.2 e All.3.2.2.2 bis); pertanto, per la suddetta parte a terra del lotto che ricade all'interno dell'area di applicazione del D.A. Territorio e Ambiente n.339/GAB del 13.09.2019, valgono le seguenti misure di mitigazione specificate nell'art.3. comma 1 del Decreto recante il parere motivato ex art.15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in esito alla procedura VAS/VIncA (D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025): *"La realizzazione stagionale dell'azione dovrà prevedere, in fase di cantiere, esercizio e dismissione soluzioni per impedire perturbazioni alle popolazioni riscontrabili di Calendula e alle sue aree di applicazione (decreto ARTA n.339/GAB)*; mentre per la suddetta parte a terra del lotto con popolamenti attuali di *Calendula maritima* il concessionario del lotto dovrà ottemperare a quanto prescritto all'art.3. comma 2 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, come segue:
escludere dalla fruizione l'area in cui è rilevata la presenza della Calendula e in tale area prevedere:

a. alla realizzazione di opere in legno quali staccionate di protezione delle aree a Calendula maritima.

b. alla posa di cartelli di indicazione, informazione e divieto lungo il perimetro dell'area di progetto e di protezione della Calendula;

le superiori prescrizioni a carico del concessionario sono riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione;

si precisa che nelle tabelle recanti i dati metrici di piano relativi all'Area 2 riportate più avanti nel presente paragrafo e nel paragrafo 10 della presente relazione, i valori indicati per le grandezze (lunghezze, superfici) relative al lotto AN3 sono comprensivi delle grandezze che competono all'area suddetta con popolamenti attuali di *Calendula maritima*, pur essendo di fatto inibita all'interno di esse la fruizione, intesa come transito e stazionamento, in ossequio a quanto prescritto all'art.3. comma 2 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025; ciò perché la osservazione di una specie floristica protetta in pericolo di estinzione, riscontrata esclusivamente nel tratto di litorale compreso fra Marsala e Monte Cofano, e la possibilità di informarsi su di essa attraverso i cartelli a tal fine predisposti, costituiscono pur sempre una modalità di fruizione della costa;

inoltre, parte dell'area a terra destinata ad ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti del lotto (lotto AN3) risulta all'interno della fascia di rispetto dalla S.P. 20 ex. art. 26 comma 2) D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

tale interferenza non costituisce però una effettiva criticità, tenuto conto delle caratteristiche di precarietà delle installazioni previste nell'area da rilasciare in concessione;

si osserva a tal riguardo, inoltre, che, seppure *eventuali attività volte a modificare lo stato dei luoghi in detta fascia, necessitano di apposita Autorizzazione / Nulla Osta da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani da richiedere secondo la modulistica e le procedure disponibili sul sito istituzionale*, come da specifica osservazione sull'argomento da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex Provincia Regionale) formulata con nota prot. n. 35242 del 26.11.2024 (prot. DRA n.83521 del 28.11.2024) nella fase delle consultazioni ex art.14 del D.Lgs. 152/2006, dalla "Monografia inizio strada" relativa alla S.P. n. 20 "Trapani-Bonagia-Valderice" pubblicata sul sito del Libero Consorzio Comunale di Trapani si evince che il caposaldo di inizio strada è ubicato in corrispondenza del tratto di estremità Nord-Est dell'area a terra del lotto in questione, laddove è presente una scarpata che impedisce già per ragioni orografiche la installazione di manufatti;

vale comunque in generale la precisazione esposta nella citata osservazione del Libero Consorzio Comunale di Trapani, che viene riportata nelle Norme Tecniche di Attuazione;

- la previsione di un lotto di area demaniale marittima a terra che può essere dato in concessione da destinare ad area Attrezzata per la Balneazione, esteso circa 2.355 m2, lungo la scogliera in fregio agli insediamenti produttivi in parte dismessi, che divide le due baie a Nord-Est della Tonnara San Cusumano;

il lotto (lotto AB4) ricade all'interno del perimetro dell'habitat di interesse comunitario relativo ad area esterna ai perimetri della rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC) denominato:

1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici

pertanto, il concessionario del lotto dovrà ottemperare a quanto prescritto all'art.3. commi 5 e 6 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, come segue:

5. In relazione alla collocazione di piattaforme in legno, occorrerà preservare l'integrità di habitat e specie di interesse comunitario eventualmente presenti, prevedendo per la fase di cantiere la protezione dell'area interessata tramite delimitazione con pannelli mobili e rete antipolvere e per la fase di esercizio apposita recinzione con staccionata in legno e apposizione di cartelli informativi, in modo da delimitare gli habitat e prevenirne il calpestio e il disturbo incontrollato.

6. In ogni caso all'interno delle suddette aree tutelate dovrà essere vietata qualsiasi opera di messa a dimora di specie vegetali e l'eventuale illuminazione dell'impianto della struttura dovrà essere ridotta all'essenziale, prediligendo la luce a LED, rivolta verso il basso; sarà vietata comunque la realizzazione di impianti a palo alto ed a forte diffusione della luce.

le superiori prescrizioni sono riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione;

- la rimanente parte di area demaniale marittima è lasciata alla libera fruizione limitatamente alle aree esterne all'area con popolamenti attuali di *Calendula maritima* (area con contorno di colore verde nella cartografia delle previsioni di piano – All.3.2.2.2 e All.3.2.2.2 bis); laddove tali aree ricadono all'interno di un'area di applicazione del D.A. Territorio e Ambiente n.339/GAB del 13.09.2019 (area con contorno di colore magenta nella cartografia delle previsioni di piano – All.3.2.2.2 e All.3.2.2.2 bis) la libera fruizione dovrà essere rispettosa delle sopra indicate misure di mitigazione specificate nell'art.3. comma 1 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025; nell'area con popolamenti attuali di *Calendula maritima* (area con contorno di colore verde nella cartografia delle previsioni di piano – All.3.2.2.2 e All.3.2.2.2 bis) in ossequio a quanto prescritto all'art.3. comma 2 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, l'Amministrazione Comunale dovrà:

escludere dalla fruizione l'area in cui è rilevata la presenza della Calendula e in tale area prevedere:

a. alla realizzazione di opere in legno quali staccionate di protezione delle aree a Calendula maritima.

b. alla posa di cartelli di indicazione, informazione e divieto lungo il perimetro dell'area di progetto e di protezione della Calendula.

Nell'ambito della nuova area Attrezzata per la Balneazione è prevista la possibilità di realizzare anche un punto di ristoro.

Il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilite per questa categoria di manufatti dal presente PUDM, così come illustrate nella tavola 4.3.

Restano valide tutte le prescrizioni indicate all'art.6 dell'Allegato A al Decreto n.152/GAB dell'11.04.2019, come modificato dal Decreto n.208/GAB del 29.07.2025.

Nel litorale afferente alla Zona 2, secondo la stesura originaria del Piano dell'anno 2020, il tracciato della strada pedonale costiera contemplata nella variante al Piano Regolatore Generale ricadeva solo nei tratti alle estremità Sud-Ovest e Nord-Est all'interno del Demanio Marittimo, correndo come nel tratto precedente lungo la dividente demaniale, mentre nel tratto centrale (baia a Nord-Est della Tonnara San Cusumano), in relazione alla esigua larghezza della fascia disponibile a valle della Strada Provinciale n.20, era previsto esterno al Demanio Marittimo e correva lungo il ciglio di detta infrastruttura viaria esistente.

Anche in corrispondenza della Zona 2 dell'Area 2 risulta però che il tracciato della strada pedonale costiera suddetta (linea spessa di colore verde tratteggiata nella cartografia delle previsioni di piano – All.3.2.2.2 e All.3.2.2.2 bis) ricade per un tratto all'interno dell'area con popolamenti attuali di *Calendula maritima*: ciò comporta che la strada non può essere prevista, così come non è prevista nella presente versione del Piano aggiornata, almeno per questo tratto; ove si fosse voluto mantenerla per i tratti residui, si sarebbe perduta la continuità con il tratto che prosegue verso Est, tratto che si sarebbe dovuto ulteriormente interrompere più a Est laddove è presente una ulteriore area con popolamenti attuali di *Calendula maritima*; si nota che anche in questo caso non è disponibile lo spazio necessario per realizzare la strada al di fuori delle aree con popolamenti attuali di *Calendula maritima*, sia perché non è disponibile lo spazio necessario sul Demanio, sia perché non è disponibile lo spazio necessario a monte di esso, dato che la strada pedonale corre verso Est lungo il ciglio della Strada Provinciale n.20; d'altra parte, per ragioni di opportunità, nel tratto antistante a Nord-Est lo stabilimento che ha sede nel complesso della Tonnara San Cusumano, la strada pedonale era prevista nel Demanio Marittimo e nel caso si fosse voluto che questo tratto di

strada pedonale avesse inizio immediatamente a Ovest dell'area con popolamenti attuali di *Calendula maritima*, sia il tracciato iniziale di essa, sia l'accesso al demanio marittimo (freccia di colore rosso) ivi previsto dal piano, sarebbero ricaduti all'interno della particella in cui ha sede lo stabilimento (vedi All.3.2.2.2 bis); ciò avrebbe comportato la necessità di una interlocuzione con la proprietà della particella, che non ha presentato osservazioni al piano nella sua stesura originaria.

Anche in questo caso, per considerazioni analoghe a quelle espresse per la zona 1, cui si aggiunge la esigua larghezza di spiaggia disponibile ed in particolare nella baia immediatamente a Nord-Est della Tonnara San Cusumano, non si ritiene di dover attrezzare i tratti lasciati alla libera fruizione con docce e servizi igienici mobili ad uso libero dei bagnanti.

Per raggiungere il Demanio Marittimo dalla Strada Provinciale n.20, in aggiunta a quattro accessi pedonali già esistenti, si è ritenuto di prevedere altri due percorsi pedonali che attraversano l'area in cui sorgono gli insediamenti produttivi parzialmente dismessi lungo il confine tra due particelle contigue.

Come palesato nel precedente paragrafo della presente relazione, la proposta di revisione della dividente demaniale formulata con il presente piano contempla il ripristino della continuità della fascia di Demanio Marittimo lungo la costa nella baia in località *Casa Calvino*.

Gli elementi dimensionali caratteristici di questa Zona secondo le previsioni del Piano sono pertanto:

- estensione complessiva del Demanio Marittimo: 13.398,91 m2;
- estensione del Demanio Marittimo inaccessibile: 195,35 m2;
- estensione del Demanio Marittimo accessibile: 13.203,56 m2;
- LFDM: 1.380,56 m;
- LFDMI: 11,90 m;
- LFDME: 299,58 m;
- LFDMFA: 0,00 m;
- LFDMAP: 0,00 m;
- LFDMA: 1.069,08 m;
- LFDMC: 0,00 m;
- LFDMLF: 615,52 m;
- LFDMPC: 453,56 m.

Nella Zona 3 le Previsioni di Piano sono:

- la previsione di un lotto di area demaniale marittima a terra che può essere dato in concessione da destinare a Stabilimento Balneare, esteso circa 1.471 m2; il lotto è previsto nella estremità Sud-Ovest della scogliera che delimita l'area in cui sorge la Stele Virgiliana; in considerazione della configurazione altimetrica della scogliera, lo stabilimento balneare è previsto su piattaforma in legno con praticabile a quota +2,50 m s.l.m.; alla concessione di area demaniale a terra sarà associata la concessione dei relativi specchi liquidi per la realizzazione di n.2 passerelle di accesso al mare, della lunghezza necessaria per raggiungere una profondità dei fondali agevole per l'ingresso in acqua dei bagnanti (profondità di almeno 1,00 m);

il lotto (lotto SB1) ricade all'interno del perimetro dei seguenti habitat di interesse comunitario relativi ad aree esterne ai perimetri della rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC):

1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici

5330 - Arbusteti termomediterranei e pre-desertici

pertanto, il concessionario del lotto dovrà ottemperare a quanto prescritto all'art.3. commi 5 e 6 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, come segue:

5. In relazione alla collocazione di piattaforme in legno, occorrerà preservare l'integrità di habitat e specie di interesse comunitario eventualmente presenti, prevedendo per la fase di cantiere la protezione dell'area interessata tramite delimitazione con pannelli mobili e rete antipolvere e per la fase di esercizio apposita recinzione con staccionata in legno e apposizione di cartelli informativi, in modo da delimitare gli habitat e prevenirne il calpestio e il disturbo incontrollato.

6. In ogni caso all'interno delle suddette aree tutelate dovrà essere vietata qualsiasi opera di messa a dimora di specie vegetali e l'eventuale illuminazione dell'impianto della struttura dovrà essere ridotta all'essenziale, prediligendo la luce a LED, rivolta verso il basso; sarà vietata comunque la realizzazione di impianti a palo alto ed a forte diffusione della luce.

le superiori prescrizioni sono riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione;

- la rimanente parte di area demaniale marittima è lasciata alla libera fruizione;.

Nell'ambito dello Stabilimento Balneare è prevista la possibilità di realizzare anche un punto di ristoro.

Il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilite per questa categoria di manufatti dal presente PUDM, così come illustrate nella tavola 4.3.

Nella tavola 4.2 è indicata la planimetria delle strutture previste per Stabilimento Balneare (lotto SB1); così come è esposto nel paragrafo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano riguardante nello specifico questo lotto, al fine di non porre in essere eccessivi vincoli al richiedente la concessione, la configurazione della struttura indicata in planimetria è uno schema di massima rispetto al quale possono essere introdotte varianti nella distribuzione delle destinazioni d'uso e dei manufatti all'interno dell'area, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- la distanza tra gli ombrelloni della medesima fila dovrà essere non inferiore a 2,5 m;
- la distanza tra due file di ombrelloni dovrà essere non inferiore a 3,0 m;
- le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dei manufatti dovranno essere quelle descritte nello specifico elaborato delle previsioni di piano (All. 4.3);
- la dotazione di servizi igienici, spogliatoi, docce al coperto, docce all'aperto, locale di primo soccorso, deposito attrezzature dovrà essere quella indicata in planimetria;
- in presenza di dislivelli dovrà essere presente la rampa per disabili, di caratteristiche conformi alla vigente normativa, anche ad uso dei passeggini per i bebè;
- i manufatti adibiti a servizi igienici, spogliatoi, docce al coperto, locale di primo soccorso, deposito attrezzature, così come rappresentato in planimetria, dovranno essere disposti con sviluppo longitudinale perpendicolare alla linea di riva; solo per l'eventuale punto ristoro, così come rappresentato in planimetria, è ammessa la disposizione con sviluppo longitudinale parallelo alla linea di riva;

inoltre:

- il numero di punti ombra indicato in planimetria non è vincolante, fermo restando l'osservanza delle limitazioni prima indicate sulla distanza tra ognuno di essi;
- la presenza o meno del punto di ristoro indicato nella planimetria, è lasciata alla libera scelta del richiedente la concessione.

Restano valide tutte le prescrizioni indicate all'art. 5 dell'Allegato A al Decreto n.152/GAB dell'11.04.2019, come modificato dal Decreto n.208/GAB del 29.07.2025.

Nel litorale afferente alla Zona 3, l'intero tracciato del secondo tratto della strada pedonale costiera contemplata nella variante al Piano Regolatore Generale è esterno al Demanio Marittimo, seguendo l'andamento della costa a monte della dividente demaniale.

Nei tratti di spiaggia che ricadono nel Demanio Marittimo lasciati alla libera fruizione l'Amministrazione Comunale si dovrà far carico di installare e gestire:

- complessivamente almeno n.7 docce all'aperto, distribuendole uniformemente lungo la dividente demaniale, nel tratto di scogliera che ricade nel Demanio Marittimo lasciato appunto alla libera fruizione;
- complessivamente n.2 servizi igienici mobili ad uso libero dei bagnanti, ubicandoli in posizione baricentrica nel tratto di scogliera suddetto lasciato alla libera fruizione.

Le superiori installazioni ricadranno all'interno del perimetro dei seguenti habitat di interesse comunitario relativi ad aree esterne ai perimetri della rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC):
1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici
5330 - Arbusteti termomediterranei e pre-desertici
pertanto, l'Amministrazione Comunale dovrà ottemperare a quanto prescritto all'art.3. commi 5 e 6 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, come segue:
5. In relazione alla collocazione di piattaforme in legno, occorrerà preservare l'integrità di habitat e specie di interesse comunitario eventualmente presenti, prevedendo per la fase di cantiere la protezione dell'area interessata tramite delimitazione con pannelli mobili e rete antipolvere e per la fase di esercizio apposita recinzione con staccionata in legno e apposizione di cartelli informativi, in modo da delimitare gli habitat e prevenirne il calpestio e il disturbo incontrollato.
6. In ogni caso all'interno delle suddette aree tutelate dovrà essere vietata qualsiasi opera di messa a dimora di specie vegetali e l'eventuale illuminazione dell'impianto della struttura dovrà essere ridotta all'essenziale, prediligendo la luce a LED, rivolta verso il basso; sarà vietata comunque la realizzazione di impianti a palo alto ed a forte diffusione della luce.
le superiori prescrizioni sono riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione.

I percorsi pedonali di accesso al Demanio Marittimo, che di fatto è già accessibile dalla Strada Provinciale n.20 lungo tutto il suo sviluppo essendo l'area in cui sorge la Stele Virgiliana completamente libera, saranno razionalizzati aggiungendo al sentiero già esistente nella parte centrale dell'area e che transita in prossimità del monumento, altri due percorsi dedicati rispettivamente a Sud-Ovest e a Nord-Est dell'area.
In particolare, l'accesso allo stabilimento balneare è previsto dalla strada pedonale costiera.

Nella Zona 3 dell'Area 2 le sole interferenze delle previsioni di Piano con le due categorie di aree indicate nelle planimetrie allegate al Decreto con il quale la specie floristica *Calendula maritima Guss* è stata riconosciuta specie protetta in pericolo di estinzione (D.A. Territorio e Ambiente n.339/GAB del 13.09.2019) sono l'accesso al demanio (freccia di colore rosso) e la sezione iniziale

della strada pedonale costiera che lambiscono puntualmente l'estremità Nord-Ovest dell'area di applicazione del Decreto (area con contorno di colore magenta); l'interferenza non ha comportato di fatto alcuna modifica al piano, e valgono in questo punto le misure di mitigazione specificate nell'art.3. comma 1 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025.

La proposta di revisione della dividente demaniale formulata con il presente piano contempla in questa zona, nella sua estremità Sud-Ovest, un breve tratto interessato dal ripristino della continuità della fascia di Demanio Marittimo lungo la costa nella baia in località *Casa Calvino*.

Gli elementi dimensionali caratteristici di questa Zona secondo le previsioni del Piano sono pertanto:

- estensione complessiva del Demanio Marittimo: 14.737,55 m2;
- estensione del Demanio Marittimo inaccessibile: 0,00 m2;
- estensione del Demanio Marittimo accessibile: 14.737,55 m2;
- LFDM: 659,63 m;
- LFDMI: 0,00 m;
- LFDME: 33,77 m;
- LFDMFA: 0,00 m;
- LFDMAP: 0,00 m;
- LFDMA: 625,86 m;
- LFDMC: 0,00 m;
- LFDMLF: 525,86 m;
- LFDMPC: 100,00 m.

Alla luce di quanto sopra, l'interferenza più critica delle previsioni originarie del Piano redatto nell'anno 2020 con le due categorie di aree indicate nelle planimetrie allegate al Decreto con il quale la specie floristica *Calendula maritima Guss* è stata riconosciuta specie protetta in pericolo di estinzione (D.A. Territorio e Ambiente n.339/GAB del 13.09.2019) è costituita dalla strada pedonale costiera nei diversi tratti in cui ricadeva all'interno delle aree con popolamenti attuali di *Calendula maritima* presenti nell'Area 2 sia nella Zona 1, sia nella Zona 2, poiché il rispetto della prescrizione di cui all'Art.3 comma 2 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, ne avrebbe comportato la sensibile frammentazione del tracciato.

Tenuto conto che tale frammentazione avrebbe svilito la funzione, assolta dalla strada pedonale, di collegamento tra il tratto di litorale immediatamente a Est della Tonnara San Cusumano (in corrispondenza del lotto AN3) ed il tratto di litorale a Nord-Ovest della Tonnara San Cusumano (in corrispondenza dei lotti AB2 e AB3), lo scrivente ha ritenuto che il tratto di strada pedonale costiera di larghezza 2 m contemplata nella variante al Piano Regolatore Generale (alla data di redazione del PUDM) originariamente previsto dal piano venga abolita nel tratto compreso tra il lotto AN3 ed il lotto AB3, nonché nel tratto immediatamente ad Est, tenuto conto che ciò non ha apportato modifiche sostanziali al piano. Lo scrivente ha ritenuto che il tratto della strada pedonale costiera già previsto dal piano ulteriormente ad Est in fregio al lotto AB4, nella zona delle segherie di marmo in parte dismesse, può pur rimanere perché continuerà ad avere la funzione di collegamento della zona in cui ricade tale lotto con la Strada Provinciale n.20, a partire dall'accesso al demanio marittimo dalla medesima Strada Provinciale già previsto dal piano.

Per maggiore intelligenza di quanto sopra, sono state elaborate dallo scrivente due planimetrie ulteriori in scala 1:2.000, rispettivamente su base cartografica tecnica e su base cartografica catastale (All.3.2.5 e All.3.2.5 bis), nelle quali sono evidenziate le modifiche apportate al tracciato della strada pedonale costiera di larghezza 2 m in relazione alla presenza attuale di popolamenti di *Calendula maritima*, limitatamente al tratto di litorale ricadente nell'Area 2 individuata dal Piano (da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo), essendo solo questo il tratto oggetto delle modifiche proposte.

Si fa rilevare che, a parere dello scrivente, l'eventuale abolizione in toto della strada pedonale costiera, anche nei tratti che ricadono nell'Area 2 Zona 3, nell' Area 3 Zona 1 e Nell'Area 3 Zona 2, ove peraltro la strada pedonale non presenta interferenza alcuna né con aree di applicazione del Decreto, né con aree con popolamenti attuali di *Calendula maritima*, avrebbe comportato lo stravolgimento del piano e quindi la necessità di una sua rielaborazione complessiva e, conseguentemente, la necessità di intraprendere un nuovo iter approvativo, fin dalla fase di verifica preliminare da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, tenuto conto che proprio nelle zone suddette, ed in particolare nelle zone dell'Area 3, l'inserimento nel piano della previsione della strada pedonale costiera, espressamente richiesto dall'Amministrazione Comunale, ha condizionato sensibilmente l'ubicazione e l'estensione dei lotti previsti in tali zone.

6. 3 Area 3: Pizzolungo

6.3.1 Stato di fatto

L'Area 3, coincidente con il tratto di costa antistante l'abitato di Pizzolungo, frazione rivierasca di Erice, si caratterizza rispetto agli alti tratti del litorale del Comune di Erice per i seguenti aspetti:

- prioritariamente, la presenza del più esteso insediamento abitato della fascia costiera con prevalente connotazione residenziale turistica stagionale, ma insieme alla quale si trovano anche alcune strutture ricettive;
- la presenza di un porticciolo turistico;
- la presenza in prossimità della costa di una ulteriore area adibita in precedenza ad insediamenti produttivi, ora dismessi e che non ha ancora trovato una nuova destinazione;
- dal punto di vista morfologico, un andamento della linea di costa sempre piuttosto articolato, con scogliere basse aggettanti verso mare interrotte da accumuli di sabbia e ghiaia, questi ultimi a formare però rientranze della costa meno pronunciate rispetto all'area 2.

Nell'abitato di Pizzolungo, tranne che per alcuni tratti, una fascia edificata separa la via Enea dalla linea di costa, spingendosi fino alla spiaggia, premendo da terra una striscia esigua di Demanio Marittimo.

L'estremità Sud-Ovest del tratto di costa antistante l'abitato di Pizzolungo è caratterizzato dalla presenza di una struttura ricettiva, *L'Approdo di Angelino*, prospiciente la spiaggia e concessionaria di una modesta area del demanio marittimo, ed ancor più dalla presenza di un porticciolo turistico collegato ad un'altra struttura ricettiva denominata *Hotel Tirreno*.

La concessione suddetta è stata rilasciata in data 19.04.2010 con il n.107 su un'area demaniale marittima estesa 104,17 m2 ricadente sul tratto di scogliera antistante la struttura ricettiva *L'Approdo di Angelino*, allo scopo di mantenervi dei manufatti vari (parte di veranda e di cucina, spazio antistante l'edificio, scaletta e camminamenti) a servizio dell'albergo/ristorante.

Il tratto litoraneo compreso tra *L'Approdo di Angelino* ed il porticciolo turistico dell'*Hotel Tirreno*, è stato destinato dal Comune di Erice al "Parco della memoria storica e della coscienza civile", in ricordo della tristemente nota "strage di Pizzolungo" nella quale rimasero uccisi Barbara Rizzo e i figlioletti Salvatore e Giuseppe, per mano mafiosa che con un attentato dinamitardo intendeva colpire il giudice Carlo Palermo. Per la realizzazione del parco fu indetta una gara di progettazione, vinta da due brillanti architetti siciliani con un progetto innovativo ed originale che non è stato ancora completamente attuato.

La fruizione a fini balneari dell'antistante spiaggetta di sabbia e ghiaia è compatibile con la completa realizzazione del progetto.

Resta esclusa dalla possibilità di un uso balneare solo la estremità Sud-Ovest della piccola spiaggia, perché incompatibile con la presenza della foce di uno degli impluvi dei quali si è riferito in precedenza che drenano il versante Nord Occidentale del rilievo carbonatico di Monte San Giuliano.

Il porticciolo turistico di Pizzolungo è rilasciato in concessione alla società proprietaria dell'*Hotel Tirreno*. Il porticciolo è protetto dagli eventi meteo marini con direzioni di provenienza compresi nel quarto quadrante (tra N e W) da una diga foranea radicata a Nord del bacino protetto, costituita da due bracci aventi asse longitudinale, rispettivamente procedendo dalla radice verso la testata, NE-SW e N-S. Lo specchio liquido protetto dalla diga foranea è a sua volta suddiviso in due bacini da un ulteriore sporgente interno, avente la funzione di diga di sotto flutto, radicato viceversa a Sud del bacino protetto, anch'esso costituito da due bracci aventi asse longitudinale, rispettivamente procedendo dalla radice verso la testata, E-W e S-N. I due bacini hanno una superficie molto modesta ed è evidente la sproporzione tra superficie dello specchio liquido protetto e superficie dei piazzali interni, a vantaggio di questi ultimi. La infrastruttura portuale è delimitata ad Est e a Nord-Est dalla cortina edilizia in cui ha sede la struttura turistica ricettiva, anch'essa ricadente nel Demanio Marittimo. La cortina edilizia che delimita il porticciolo ad Est prospetta con continuità sulla via Enea.

Essendo escluse dalle previsioni del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime le aree portuali di competenza regionale, si tralasciano ulteriori dettagli sul porticciolo, che ricade appunto in questa categoria.

Procedendo quindi sempre verso Nord-Est, dal confine nordorientale dell'area portuale suddetta è presente una piccola spiaggia di sabbia, antistante una cortina edilizia che la separa dalla via Enea; la spiaggia è idonea per la balneazione ed è potenzialmente accessibile sia da Sud sia dalla parte centrale, realizzando dei passaggi tra gli edifici e delle strutture di collegamento verticale che coprano il dislivello esistente per raggiungere l'arenile.

Nel tratto di costa in corrispondenza della parte di abitato di Pizzolungo compreso tra la via Sicheo e la via Cloanto, l'edificato si spinge fino alla dividente demaniale. In questo tratto la via Enea si discosta dal demanio marittimo lasciando lato mare una fascia edificata costituita da residenze turistiche stagionali, servita da una serie di strade perpendicolari alla linea di costa che collegano la via Enea alla spiaggia.

La spiaggia in questo tratto di costa è costituita da sabbia e ghiaia ed i fondali antistanti sono rocciosi; in alcuni tratti le rocce emergono anche nella spiaggia emersa. In particolare, nel tratto compreso tra la via Darete e la Via Niso, le estese formazioni rocciose che affiorano su profondità esigue rendono i fondali in prossimità della costa non idonei per la balneazione.

La spiaggia presenta in questo tratto larghezze piuttosto esigue ed in più punti è interrotta da manufatti di conglomerato cementizio costruiti sull'arenile adibiti a scivoli e solarium.
Questo tratto di costa nel suo complesso è attualmente molto frequentato dai bagnanti anche in virtù della agevole accessibilità consentita dalla serie di traverse perpendicolari alla linea di costa delle quali si è prima riferito. Si presta a mantenerne l'uso balneare.
Il tratto di litorale compreso tra la via Cloanto e la via Giunone è antistante all'altro insediamento adibito a segherie di marmo ora dismesse che la nuova variante al piano regolatore generale prevede di riconvertire a complesso turistico ricettivo legato alla fruizione del mare.
Questo tratto di costa è caratterizzato dalla presenza di due spiagge di sabbia poste alle sue estremità Ovest ed Est, separate da uno sperone roccioso proteso verso mare dove la orografia dei luoghi e la presenza di manufatti in prossimità della costa in relazione alla configurazione della dividente demaniale, impediscono il collegamento tra una spiaggia all'altra lungo il Demanio Marittimo che risulta di fatto inaccessibile in questo tratto.
Entrambe le spiagge e soprattutto la spiaggia limitrofa alla via Giunone sono attualmente molto frequentate dai bagnanti, in ragione della loro amenità, della loro larghezza e della assenza di edilizia residenziale che preme da terra. In particolare, la spiaggia a Nord-Est di via Cloanto, dalla quale si accede agevolmente, è costituita da sedimenti più grossolani rispetto alla spiaggia di via Giunone anche per la presenza, nella parte più verso terra, di frammenti dei residui di lavorazione del marmo.
La spiaggia di via Giunone risulta attualmente nell'elenco dei tratti di mare e di costa sottoposti ad interdizione per Ordinanze emesse per motivi di sicurezza, di cui all'allegato 8 relativo alla provincia di Trapani del Decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana 19 marzo 2019 avente per oggetto "Stagione balneare 2019". L'Ordinanza cui fa riferimento il Decreto è l'Ordinanza n.24/2015 del 16 maggio 2015 emessa dalla Capitaneria di Porto di Trapani, che *nel Comune di Erice - località "Pizzolungo", insenatura adiacente Via Giunone denominata "Golfetto"*, vieta *l'accesso a qualsivoglia titolo e, nell'antistante specchio acqueo il divieto di balneazione, navigazione ed ancoraggio e l'esercizio di ogni attività marittima, professionale e sportiva entro la fascia di 50 metri dalla costa, per pericolo di caduta massi in cemento*.
A seguito della suddetta Ordinanza, il Comune di Erice ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area, comunicandolo con nota prot. n.40254 del 04.08.2016 alla Capitaneria di Porto di Trapani; con la stessa nota, il Comune di Erice ha chiesto pertanto all'Autorità Marittima di voler revocare l'Ordinanza; alla data di redazione del presente piano si è ancora in attesa che ciò avvenga. Poiché di fatto l'area è stata messa in sicurezza e manca solo l'atto formale di revoca dell'Ordinanza, che si prevede debba avvenire nelle more di approvazione del PUDM, come sarà

esposto più avanti, le previsioni di piano non tengono conto delle suddette limitazioni all'uso della spiaggia.
Procedendo sempre verso Nord-Est, il tratto successivo di litorale compreso tra la via Giunone e la spiaggia a Nord-Est di via Priamo, è antistante la seconda parte dell'abitato di Pizzolungo, separata dalla prima parte della quale si è prima riferito, dall'area in corrispondenza della spiaggia di via Giunone, sostanzialmente libera da edificato residenziale e dove è presente a monte della Strada Provinciale n.20 solo l'insediamento industriale della *Medi Carb*.
La costa antistante l'abitato Nord-Est di Pizzolungo è caratterizzata dalla presenza di un edificato a ridosso del litorale meno denso.
L'intero tratto di costa è ora costituito da una scogliera bassa continua; non sono presenti, pertanto accumuli di sabbia o ghiaia. L'unica spiaggia di sabbia e ghiaia è quella a Nord-Est della via Priamo, in corrispondenza del km 8,5 della Strada Provinciale n.20.
Pur in presenza di una scogliera, che peraltro non risulta manomessa da manufatti di conglomerato cementizio, quasi assenti, anche questo tratto di litorale è idoneo per la balneazione, eventualmente prevedendo delle piattaforme in legno sulla scogliera. La spiaggia a Nord-Est di via Priamo, seppure esigua, è anch'essa vocata alla balneazione e non presenta alcuna difficoltà di accesso al mare; la spiaggetta è un buon punto di vista panoramico verso Monte Cofano.
Le aree private confinanti con il demanio marittimo libere da edificato presenti in questo tratto di fascia litoranea si prestano per l'installazione di strutture a terra di ausilio alla balneazione (solarium, punti di ristoro, ecc.) e per la realizzazione di parcheggi anch'essi legati alla fruizione della costa, così come è previsto nella nuova variante al piano regolatore.

Nelle spiagge del tratto di costa antistante l'abitato di Pizzolungo più frequentate dai bagnanti, in considerazione della loro morfologia, per agevolare la fruizione balneare l'Amministrazione Comunale installa stagionalmente una serie di semplici piattaforme in legno precarie di modesta superficie, nella generalità dei casi ognuna di dimensioni in pianta 3,00 x 2,00 m.

Per il tratto di litorale che costituisce l'Area 3, la strategia del piano dovrà essere improntata al recupero ed alla razionalizzazione di un "polo balneare" che nel suo complesso si può considerare già esistente, ma da valorizzare, in un'ottica di riqualificazione che è già tracciata, come si è visto nel corso della presente relazione, dal Piano Territoriale Paesistico dell'Ambito 1 e che è recepita nelle previsioni della variante al Piano Regolatore Generale; nell'ambito delle misure attraverso le quali attuare questa strategia ritroviamo alcune di quelle già delineate per l'area 2, ed in particolare le seguenti:

- innalzamento degli standard qualitativi della fruizione balneare della costa, in questo caso già frequentata per tale uso, con l'introduzione di strutture che consentano di offrire i servizi di ausilio alla balneazione (punti ombra con sdraio e lettini, spogliatoi, servizi igienici, salvataggio, ristoro) generalmente richiesti dalla utenza;
- la predisposizione di strutture di ausilio alla balneazione che possano essere collegate alla ricettività turistica alberghiera da realizzare, secondo quanto previsto dalla variante al Piano Regolatore Generale, riconvertendo gli insediamenti produttivi dismessi posti in prossimità della costa (segherie di marmo) e legandoli quindi alla fruizione del mare.

Per le ragioni sopra esposte, ed in particolare in relazione alle seguenti caratteristiche peculiari del tratto di litorale Nord-Est antistante l'abitato di Pizzolungo che lo differenziano dal tratto Sud-Ovest:

- presenza dell'area originariamente adibita ad insediamenti produttivo;
- minore densità dell'edificato a ridosso del litorale;

l'Area 3 è stata suddivisa nel piano in due zone:

Zona 1: Dal km 6,5 della S.P.20 alla Via Eurialo;

Zona 2: Dalla Via Eurialo al km 8,5 della S.P.20.

6.3.2 Previsioni di piano

Nella Zona 1 le Previsioni di Piano sono:

- il tratto di area demaniale marittima in corrispondenza della foce del corso d'acqua che sbocca a mare nella piccola spiaggia a Sud-Ovest del porticciolo turistico di Pizzolungo è perimetrato *area inaccessibile*;

- il mantenimento della Concessione n.107/2010 rilasciata a privato in data 19.04.2010 allo scopo di mantenervi dei manufatti vari (parte di veranda e di cucina, spazio antistante l'edificio, scaletta e camminamenti) a servizio dell'albergo/ristorante *L'Approdo di Angelino*;

- nella spiaggia tra *L'Approdo di Angelino* ed il porticciolo turistico di Pizzolungo, pur essendo fruibile per la balneazione in virtù della idoneità dei sedimenti che ne costituiscono la parte emersa, della accessibilità e della presenza di un parcheggio in corrispondenza ed essa a monte della via Enea, in considerazione delle sue esigue dimensioni, si è ritenuto di non prevedere Stabilimenti Balneari e Aree Attrezzate per la Balneazione, o altri insediamenti caratterizzati da una certa estensione, ma, considerate comunque le sue potenzialità, si è ritenuto di dotare la spiaggia di un punto di ristoro; all'attività di ristoro è associato anche il servizio di affitto di sdraio, lettini ed ombrelloni, con il limite massimo di n.100 punti ombra cui equivalgono n.100 ombrelloni e n.200

sdraio e lettini; il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilite per questa categoria di manufatti dal presente PUDM, così come illustrate nella tavola 4.3; in particolare il manufatto previsto per il punto di ristoro avrà dimensioni in pianta 12,0 x 2,5 m, tal che il lotto da assegnare a questa attività avrà dimensioni 12,5 x 8 m in modo da lasciare nella parte antistante rivolta all'utenza uno spazio, eventualmente ombreggiato, per l'area consumazione dotato di panche o sedie e tavolini; in relazione alla configurazione plano-altimetrica dei luoghi, tale che tra la sede stradale della via Enea in questo tratto e la spiaggia è presente un dislivello di circa 2 m, la suddetta area da rilasciare in concessione è prevista con sviluppo longitudinale parallelo alla scarpata che delimita lato terra la spiaggia, in posizione baricentrica rispetto allo sviluppo longitudinale di questa;

il lotto (lotto PR1) ricade all'interno del perimetro dell'habitat di interesse comunitario relativo ad area esterna ai perimetri della rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC) denominato:

1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici

pertanto, il concessionario del lotto dovrà ottemperare a quanto prescritto all'art.3. commi 5 e 6 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, come segue:

5. In relazione alla collocazione di piattaforme in legno, occorrerà preservare l'integrità di habitat e specie di interesse comunitario eventualmente presenti, prevedendo per la fase di cantiere la protezione dell'area interessata tramite delimitazione con pannelli mobili e rete antipolvere e per la fase di esercizio apposita recinzione con staccionata in legno e apposizione di cartelli informativi, in modo da delimitare gli habitat e prevenirne il calpestio e il disturbo incontrollato.

6. In ogni caso all'interno delle suddette aree tutelate dovrà essere vietata qualsiasi opera di messa a dimora di specie vegetali e l'eventuale illuminazione dell'impianto della struttura dovrà essere ridotta all'essenziale, prediligendo la luce a LED, rivolta verso il basso; sarà vietata comunque la realizzazione di impianti a palo alto ed a forte diffusione della luce.

le superiori prescrizioni sono riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione;

- la previsione di due lotti di area demaniale marittima a terra che possono essere dati in concessione da destinare entrambi ad area Attrezzata per la Balneazione, nel tratto di litorale a Nord-Est del porticciolo di Pizzolungo, estesi rispettivamente, procedendo da Sud-Ovest verso Nord-Est, circa 730 m2 il primo (lotto AB5) e circa 457 m2 il secondo (lotto AB6);

i lotti AB5 e AB6 ricadono all'interno del perimetro dell'habitat di interesse comunitario relativo ad area esterna ai perimetri della rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC) denominato:

1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici

pertanto, i concessionari di entrambi i lotti dovranno ottemperare a quanto prescritto all'art.3. commi 5 e 6 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, come segue:

5. In relazione alla collocazione di piattaforme in legno, occorrerà preservare l'integrità di habitat e specie di interesse comunitario eventualmente presenti, prevedendo per la fase di cantiere la protezione dell'area interessata tramite delimitazione con pannelli mobili e rete antipolvere e per la fase di esercizio apposita recinzione con staccionata in legno e apposizione di cartelli informativi, in modo da delimitare gli habitat e prevenirne il calpestio e il disturbo incontrollato.

6. In ogni caso all'interno delle suddette aree tutelate dovrà essere vietata qualsiasi opera di messa a dimora di specie vegetali e l'eventuale illuminazione dell'impianto della struttura dovrà essere ridotta all'essenziale, prediligendo la luce a LED, rivolta verso il basso; sarà vietata comunque la realizzazione di impianti a palo alto ed a forte diffusione della luce.

le superiori prescrizioni sono riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione;

- la rimanente parte di area demaniale marittima è lasciata alla libera fruizione.

Nell'ambito di ognuna delle due aree Attrezzate per la Balneazione è prevista la possibilità di realizzare anche un punto di ristoro.

Il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilite per questa categoria di manufatti dal presente PUDM, così come illustrate nella tavola 4.3.

Restano valide tutte le prescrizioni indicate all'art.6 dell'Allegato A al Decreto n.152/GAB dell'11.04.2019, come modificato dal Decreto n.208/GAB del 29.07.2025.

Nel litorale afferente alla Zona 1 dell'Area 3, il tracciato del terzo tratto della strada pedonale costiera contemplata nella variante al Piano Regolatore Generale (che ha inizio immediatamente a Nord- Est del porticciolo turistico per terminare nella successiva Zona 3 in corrispondenza del limite Nord-Est dell'abitato) ricade quasi per intero all'interno del Demanio Marittimo, correndo come nei casi precedenti lungo la dividente demaniale; solo nel tratto centrale, tra la via Palinuro e la via Darete è esterno al Demanio Marittimo e corre in fregio alle recinzioni dei lotti di pertinenza delle residenze stagionali ivi presenti.

Nei tratti di spiaggia che ricadono nel Demanio Marittimo lasciati alla libera fruizione l'Amministrazione Comunale si dovrà far carico di installare e gestire:

- complessivamente almeno n.5 docce all'aperto, distribuendole uniformemente nei vari tratti come segue: n.1 nella spiaggia a Sud-Ovest del porticciolo di Pizzolungo, n.1 nel tratto di spiaggia compreso tra le due aree attrezzate per la balneazione, n.3 nel tratto di spiaggia compreso tra la via Agate e la via Eurialo;
- complessivamente n.6 servizi igienici mobili ad uso libero dei bagnanti, ubicandoli in posizione baricentrica di ognuno dei tratti suddetti lasciati alla libera fruizione come segue: n.2 nella spiaggia ad Sud-Ovest del porticciolo di Pizzolungo, n.2 nel tratto di spiaggia compreso tra le due aree attrezzate per la balneazione, n.2 nel tratto di spiaggia compreso tra la via Agate e la via Eurialo.

Ove le superiori installazioni ricadano all'interno del perimetro dell'habitat di interesse comunitario relativo ad area esterna ai perimetri della rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC) denominato:
1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici
l'Amministrazione Comunale dovrà ottemperare a quanto prescritto all'art.3. commi 5 e 6 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, come segue:
5. In relazione alla collocazione di piattaforme in legno, occorrerà preservare l'integrità di habitat e specie di interesse comunitario eventualmente presenti, prevedendo per la fase di cantiere la protezione dell'area interessata tramite delimitazione con pannelli mobili e rete antipolvere e per la fase di esercizio apposita recinzione con staccionata in legno e apposizione di cartelli informativi, in modo da delimitare gli habitat e prevenirne il calpestio e il disturbo incontrollato.
6. In ogni caso all'interno delle suddette aree tutelate dovrà essere vietata qualsiasi opera di messa a dimora di specie vegetali e l'eventuale illuminazione dell'impianto della struttura dovrà essere ridotta all'essenziale, prediligendo la luce a LED, rivolta verso il basso; sarà vietata comunque la realizzazione di impianti a palo alto ed a forte diffusione della luce.
le superiori prescrizioni sono riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione.

Per raggiungere il Demanio Marittimo sono già esistenti gli accessi nelle estremità delle strade che collegano la via Enea alla costa e quindi, procedendo da Sud-Ovest verso Nord-Est, delle vie Clemente, Sicheo, Agate, Palinuro, Eurizio, Darete, Niso ed Eurialo, nonché l'accesso al centro della spiaggia a Sud-Ovest del porticciolo di Pizzolungo (Parco della memoria storica e della coscienza civile) e l'accesso nella estremità della traversa a Sud-Est della via Sicheo; in aggiunta ai suddetti accessi esistenti è prevista un nuovo percorso pedonale per accedere alla spiaggia a Nord-Est del porticciolo di Pizzolungo da realizzare in una area libera tra la via Clemente e la via Sicheo.

La proposta di revisione della dividente demaniale formulata con il presente piano riguarda in questa zona solo il breve tratto in corrispondenza della foce del corso d'acqua che sbocca a mare ad Sud-Ovest del porticciolo di Pizzolungo, nel quale la dividente demaniale presenta una interruzione.

Gli elementi dimensionali caratteristici di questa Zona secondo le previsioni del Piano sono pertanto:

- estensione complessiva del Demanio Marittimo: 17.295,77 m2;
- estensione del Demanio Marittimo inaccessibile: 221,73 m2;
- estensione del Demanio Marittimo accessibile: 17.074,04 m2;
- LFDM: 1.275,54 m;
- LFDMI: 16,61 m;
- LFDME: 0,00 m;
- LFDMFA: 4,60 m;
- LFDMAP: 279,82 m;
- LFDMA: 974,51 m;
- LFDMC: 21,63 m;
- LFDMLF: 813,75 m;
- LFDMPC: 160,75 m.

Nella Zona 2 le Previsioni di Piano sono:

- il tratto di area demaniale marittima antistante l'insediamento adibito a segherie di marmo ora dismesse limitatamente alla parte a Sud-Ovest della spiaggia di via Giunone è perimetrato *area inaccessibile*;
- la previsione di quattro lotti di area demaniale marittima a terra che possono essere dati in concessione da destinare ad area Attrezzata per la Balneazione, dei quali due nel tratto di litorale a Sud-Ovest della spiaggia di via Giunone, estesi rispettivamente, procedendo da Sud-Ovest verso Nord-Est, circa 518 m2 il primo (lotto AB7) e circa 1.586 m2 il secondo (lotto AB8), gli altri due nel tratto di litorale a Nord-Est della spiaggia di via Giunone, estesi rispettivamente, procedendo da Sud-Ovest verso Nord-Est, circa 505 m2 il primo (lotto AB9) e circa 590 m2 il secondo (lotto AB10);

i lotti AB7, AB8, AB9 e AB10 ricadono all'interno del perimetro dell'habitat di interesse comunitario relativo ad area esterna ai perimetri della rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC) denominato:

1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici

pertanto, i concessionari di tutti i lotti suddetti dovranno ottemperare a quanto prescritto all'art.3. commi 5 e 6 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, come segue:

5. In relazione alla collocazione di piattaforme in legno, occorrerà preservare l'integrità di habitat e specie di interesse comunitario eventualmente presenti, prevedendo per la fase di cantiere la protezione dell'area interessata tramite delimitazione con pannelli mobili e rete antipolvere e per la fase di esercizio apposita recinzione con staccionata in legno e apposizione di cartelli informativi, in modo da delimitare gli habitat e prevenirne il calpestio e il disturbo incontrollato.

6. In ogni caso all'interno delle suddette aree tutelate dovrà essere vietata qualsiasi opera di messa a dimora di specie vegetali e l'eventuale illuminazione dell'impianto della struttura dovrà essere ridotta all'essenziale, prediligendo la luce a LED, rivolta verso il basso; sarà vietata comunque la realizzazione di impianti a palo alto ed a forte diffusione della luce.

le superiori prescrizioni sono riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione;

- la previsione di due lotti di area demaniale marittima a terra che possono essere dati in concessione da destinare a punto di ristoro, dei quali uno a servizio della spiaggia di via Giunone, ubicato ad Est di questa, l'altro a servizio della spiaggia a Nord-Est di via Priamo e del tratto di scogliera a Sud-Ovest di questa, ubicato immediatamente a Nord-Est della via Priamo; in entrambi i casi all'attività di ristoro è associato anche il servizio di affitto di sdraio, lettini ed ombrelloni, con il limite massimo per ogni punto di ristoro di n.100 punti ombra cui equivalgono n.100 ombrelloni e n.200 sdraio e lettini; il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilite per questa categoria di manufatti dal presente PUDM, così come illustrate nella tavola 4.3; in particolare il manufatto previsto per ogni punto di ristoro avrà dimensioni in pianta 12,0 x 2,5 m, tal che il lotto da assegnare a questa attività avrà dimensioni 12,5 x 8 m in modo da lasciare nella parte antistante rivolta all'utenza uno spazio, eventualmente ombreggiato, per l'area consumazione dotato di panche o sedie e tavolini; nel caso del punto di ristoro a servizio della spiaggia di via Giunone, in relazione alla configurazione plano-altimetrica dei luoghi ed all'andamento della via Giunone, anche al fine di creare un presidio lato via Giunone che impedisca il parcheggio di auto ad Est della spiaggia, l'area da rilasciare in concessione è prevista in fregio a via Giunone, con sviluppo longitudinale parallelo a essa ed alla stessa quota della sede viaria; nel caso del punto di ristoro previsto a Nord-Est di via Priamo, l'ubicazione è stata scelta nell'area prospiciente la spiaggia in modo che il manufatto non interferisca con la percezione del panorama per l'osservatore che transita lungo la Strada Provinciale n.20 e sia immediatamente

raggiungibile dal parcheggio previsto lateralmente a via Priamo; l'orientamento dell'area da rilasciare in concessione tiene conto dell'allineamento dei muri di recinzione lungo la via Priamo;

il lotto ubicato immediatamente a Nord-Est della via Priamo (lotto PR3) ricade all'interno del perimetro dei seguenti habitat di interesse comunitario relativi ad aree esterne ai perimetri della rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC):

1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici

6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*

pertanto, il concessionario del lotto dovrà ottemperare a quanto prescritto all'art.3. commi 5 e 6 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, come segue:

5. In relazione alla collocazione di piattaforme in legno, occorrerà preservare l'integrità di habitat e specie di interesse comunitario eventualmente presenti, prevedendo per la fase di cantiere la protezione dell'area interessata tramite delimitazione con pannelli mobili e rete antipolvere e per la fase di esercizio apposita recinzione con staccionata in legno e apposizione di cartelli informativi, in modo da delimitare gli habitat e prevenirne il calpestio e il disturbo incontrollato.

6. In ogni caso all'interno delle suddette aree tutelate dovrà essere vietata qualsiasi opera di messa a dimora di specie vegetali e l'eventuale illuminazione dell'impianto della struttura dovrà essere ridotta all'essenziale, prediligendo la luce a LED, rivolta verso il basso; sarà vietata comunque la realizzazione di impianti a palo alto ed a forte diffusione della luce.

le superiori prescrizioni sono riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione;

- la rimanente parte di area demaniale marittima è lasciata alla libera fruizione.

Nell'ambito di ognuna delle due aree Attrezzate per la Balneazione è prevista la possibilità di realizzare anche un punto di ristoro.

Il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilite per questa categoria di manufatti dal presente PUDM, così come illustrate nella tavola 4.3.

Restano valide tutte le prescrizioni indicate all'art.6 dell'Allegato A al Decreto n.152/GAB dell'11.04.2019, come modificato dal Decreto n.208/GAB del 29.07.2025.

Nel litorale afferente alla Zona 2 dell'Area 3, il tracciato del terzo tratto della strada pedonale costiera contemplata nella variante al Piano Regolatore Generale ricade in parte all'interno del Demanio Marittimo, correndo come nei casi precedenti lungo la dividente demaniale, in parte, segnatamente nel tratto a Nord-Est della spiaggia di via Giunone, è esterno al Demanio Marittimo.

Nei tratti di spiaggia che ricadono nel Demanio Marittimo lasciati alla libera fruizione l'Amministrazione Comunale si dovrà far carico di installare e gestire:

- complessivamente almeno n.12 docce all'aperto, distribuendole uniformemente nei vari tratti come segue: n.1 nel tratto di spiaggia compreso tra le due aree attrezzate per la balneazione AB7 e AB8, n.2 nel tratto di spiaggia a Nord-Est dell'area attrezzata per la balneazione AB8, n.3 nella spiaggia di via Giunone, n.1 nel tratto di scogliera compreso tra la spiaggia di via Giunone e l'area attrezzata per la balneazione AB9, n.1 nel tratto di scogliera compreso tra le due aree attrezzate per la balneazione AB9 e AB10, n.4 nel tratto di scogliera a Nord-Est dell'area attrezzata per la balneazione AB10;
- complessivamente n.12 servizi igienici mobili ad uso libero dei bagnanti, distribuiti in ragione di due in ognuno dei tratti suddetti lasciati alla libera fruizione, ed ubicandoli in posizione baricentrica di ogni tratto.

Ove le superiori installazioni ricadano all'interno del perimetro dei seguenti habitat di interesse comunitario relativi ad aree esterne ai perimetri della rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC):
1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici
6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*
l'Amministrazione Comunale dovrà ottemperare a quanto prescritto all'art.3. commi 5 e 6 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, come segue:
5. In relazione alla collocazione di piattaforme in legno, occorrerà preservare l'integrità di habitat e specie di interesse comunitario eventualmente presenti, prevedendo per la fase di cantiere la protezione dell'area interessata tramite delimitazione con pannelli mobili e rete antipolvere e per la fase di esercizio apposita recinzione con staccionata in legno e apposizione di cartelli informativi, in modo da delimitare gli habitat e prevenirne il calpestio e il disturbo incontrollato.
6. In ogni caso all'interno delle suddette aree tutelate dovrà essere vietata qualsiasi opera di messa a dimora di specie vegetali e l'eventuale illuminazione dell'impianto della struttura dovrà essere ridotta all'essenziale, prediligendo la luce a LED, rivolta verso il basso; sarà vietata comunque la realizzazione di impianti a palo alto ed a forte diffusione della luce.
le superiori prescrizioni sono riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione.

Per raggiungere il Demanio Marittimo sono già esistenti gli accessi nelle estremità delle strade che collegano la via Enea alla costa e quindi, procedendo da Sud-Ovest verso Nord-Est, delle vie Eurialo, Cloanto, Giunone, Diana, Ettore, Andromaca e Priamo, nonché l'accesso alla spiaggia a

Nord-Est di via Priamo, in corrispondenza del km 8,5 della Strada Provinciale n.20; in aggiunta ai suddetti accessi esistenti sono previsti due nuovi percorsi pedonali che attraversano l'area della ex segheria in corrispondenza delle sue estremità Sud-Est e Nord-Ovest: il primo previsto per accedere in un punto centrale al tratto di spiaggia compreso tra le due aree attrezzate per la balneazione AB7 e AB8, l'altro previsto per accedere anche da Sud-Ovest alla spiaggia di via Giunone.

La proposta di revisione della dividente demaniale formulata con il presente piano riguarda in questa zona solo un tratto lungo la via Giunone, nel quale la dividente demaniale presenta una interruzione.

Gli elementi dimensionali caratteristici di questa Zona secondo le previsioni del Piano sono pertanto:

- estensione complessiva del Demanio Marittimo: 37.975,90 m2;
- estensione del Demanio Marittimo inaccessibile: 928,50 m2;
- estensione del Demanio Marittimo accessibile: 37.047,40 m2;
- LFDM: 1.586,34 m;
- LFDMI: 84,33 m;
- LFDME: 0,00 m;
- LFDMFA: 0,00 m;
- LFDMAP: 0,00 m;
- LFDMA: 1.502,01 m;
- LFDMC: 0,00 m;
- LFDMLF: 1.269,61 m;
- LFDMPC: 232,41 m.(*)

(*) nella tabella non è evidenziata la lunghezza del fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione per i punto di ristoro, che è pari complessivamente a 25,00 m, perché in senso traversale alla linea di riva la dimensione delle concessioni è tale che nella spiaggia antistante può essere lasciata alla libera fruizione una fascia di larghezza significativa.

6.4 Area 4: Crocefissello

6.4.1 Stato di fatto

L'*Area 4*, costituente la estremità Nord-Est del tratto di costa del Comune di Erice, si caratterizza rispetto agli alti tratti del litorale del Comune di Erice per i seguenti aspetti:

- prioritariamente, la presenza del SIC ITA 010010 *Monte San Giuliano*, che si estende fino alla linea di costa nel tratto compreso tra l'abitato di Pizzolungo e l'abitato Ovest di Crocefissello, nonché del SIC ITA 010025 *Fondali del Golfo di Custonaci*, che si estende nella sua estremità Ovest ai fondali antistanti il tratto di costa in corrispondenza dell'abitato Est di Crocefissello fino al confine con il territorio del Comune di Valderice;
- l'elevato pregio paesaggistico, naturalistico ed ambientale più in generale, della costa e dei fondali antistanti, a buon diritto tutelati con il loro inserimento nella rete Natura 2000;
- la presenza di un insediamento abitato isolato nella fascia costiera con prevalente connotazione residenziale turistica stagionale (abitato Ovest di Crocefissello), meno esteso rispetto a quello di Pizzolungo;
- la presenza di un insediamento abitato contiguo a quello della frazione Bonagia del confinante Comune di Valderice;
- dal punto di vista morfologico, un andamento della linea di costa similmente articolato a quello della precedente Area 3, con scogliere, a tratti più alte, aggettanti verso mare interrotte da accumuli di sabbia e ghiaia, questi ultimi a formare rientranze della costa non molto pronunciate.

Oltre la spiaggia in corrispondenza del km 8,5 della Strada Provinciale n.20 ha inizio l'area SIC ITA 010010 "Monte San Giuliano" che si estende fino alla linea di costa in località "Crocefissello" lasciando esterno al suo perimetro il relativo abitato in corrispondenza del km 9,4 della medesima Strada Provinciale.

Come prima riferito nel corso della precedente relazione (paragrafo 3.6) le previsioni di piano fanno riferimento al perimetro del SIC ITA 010010 "Monte San Giuliano" considerato nel relativo Piano di Gestione.

La costa, che ora è esposta a Nord, è anche in questo tratto costituita da una scogliera, più alta che negli alti tratti, intervallata da piccole spiagge costituite da sabbia e ghiaia, più difficilmente accessibili che nel resto del litorale.
Dal punto di vista panoramico il tratto di costa che ricade nel SIC, insieme a quello successivo fino al confine con il Comune di Valderice, che sarà decritto più avanti, è forse quello di maggior pregio di tutto il litorale del Comune di Erice; è un ottimo punto di vista verso il golfo di Custonaci e Monte Cofano che lo delimita a Nord-Est.
In relazione alla presenza del SIC, questo chilometro di litorale è vocato ad una balneazione libera da collegare alle escursioni nell'area di elevato valore naturalistico.

Il tratto di litorale compreso tra il km 9,4 della Strada Provinciale n.20 ed il confine con il Comune di Valderice, quest'ultimo posto a circa 60 m ad Est dell'intersezione tra il Lungomare di Bonagia e la Strada Provinciale suddetta, è costituito interamente da una scogliera, piuttosto alta sul medio mare fino al km 9,8 della medesima Strada Provinciale, più bassa nel tratto finale.
In corrispondenza dell'abitato di residenze turistiche stagionali al km 9,4 della Strada Provinciale n.20 la linea di costa forma una piccola baia molto suggestiva, cinta lato terra da alcuni edifici e per tale ragione non facilmente raggiungibile dalla strada provinciale; a tal fine è necessario creare infatti un passaggio dedicato nella proprietà privata. Per il resto, fino a dove ha inizio il successivo abitato di località Crocefissello, solo in parte ricadente nel territorio del Comune di Erice e che più ad Est prosegue con Bonagia, già frazione di Valderice, la fascia costiera che rimane lato mare rispetto alla strada provinciale è pressoché libera da edificato, a meno di qualche villa immersa nel verde; come prima riferito questo tratto di costa è ancora molto pregiato dal punto di vista paesaggistico perché guarda direttamente sulla Tonnara di Bonagia e sul più ampio Golfo di Custonaci. Analogamente a quanto già osservato a proposito del tratto di costa nella estremità Nord Est dell'abitato di Pizzolungo, anche in questo caso le aree private libere che confinano con il Demanio Marittimo si prestano all'installazione di strutture a terra di ausilio alla balneazione (solarium, punti di ristoro, ecc.).
L'ultimo tratto di scogliera prima del confine con il Comune di Valderice è anch'esso idoneo alla balneazione, anche in virtù di una strada che corre parallelamente alla linea di costa e ricade all'Interno del Demanio Marittimo, rendendo agevole l'accesso al mare.
I fondali antistanti la parte più ad Est di questo tratto di litorale, tra il km 9,7 circa della Strada Provinciale n.20 ed il confine con il Comune di Valderice, ricadono nel SIC ITA 010025 "Fondali del Golfo di Custonaci"; le modalità della balneazione dovranno essere pertanto compatibili con le misure di conservazione del sito indicate, in relazione agli habitat presenti, nell'Allegato A al Decreto n.584 del 09.07.2019 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, che, pur prevedendo *la regolamentazione del flusso turistico-balneare all'interno delle zone a più elevato pregio naturalistico ricadenti nel SIC*, non ne vieta in assoluto la fruizione balneare.

Come prima riferito, nell'Area 4 sono interessati da accumuli di residui spiaggiati di *posidonia oceanica* i seguenti tratti: alcuni segmenti del tratto di costa ricadente nel SIC ITA 010010 "Monte San Giuliano", la scogliera della baia in corrispondenza dell'abitato di residenze turistiche residenziali al km 9,4 della Strada Provinciale n.20 e, segnatamente, la scogliera in prossimità del confine con il Comune di Valderice.

Come prima osservato, tale circostanza, se da un lato testimonia lo stato di salute del mare e la qualità delle acque, d'altro canto può comportare disagi per la balneazione in relazione alla osservanza delle norme che regolano la gestione (rimozione e smaltimento) dei residui spiaggiati di *posidonia oceanica*.

L'elevato pregio paesaggistico e naturalistico del tratto di costa afferente all'Area 4, peraltro sottoposto ai vincoli derivanti sia dalle misure di conservazione contenute nel piano di gestione dei SIC nei quali ricade, sia dalle norme di attuazione del PTP dell'Ambito 1, indica già gli indirizzi cui la strategia del PUDM deve essere orientata: il mantenimento di una libera fruizione balneare sostenibile nei segmenti esterni agli abitati e la previsione di strutture di ausilio per la balneazione limitatamente alla zona in cui sono già presenti insediamenti umani in prossimità della costa che ne hanno ridotto le caratteristiche di naturalità.

Per le ragioni sopra esposte l'Area 4 è stata suddivisa nel piano in due zone:
Zona 1: Dal km 8,5 della S.P.20 a Crocefissello;
Zona 2: Da Crocefissello al confine Comunale con Valderice.

6.4.2 Previsioni di piano

Nella Zona 1 le Previsioni di Piano sono:
- l'intera area demaniale marittima è lasciata alla libera fruizione, con modalità compatibili con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione "Monti di Trapani".

Per raggiungere il Demanio Marittimo dalla Strada Provinciale n.20 sono previsti solo due percorsi pedonali in corrispondenza delle estremità Est ed Ovest della Zona.
Gli elementi dimensionali caratteristici di questa Zona secondo le previsioni del Piano sono pertanto:
- estensione complessiva del Demanio Marittimo: 19.485,39 m2;
- estensione del Demanio Marittimo inaccessibile: 0,00 m2;
- estensione del Demanio Marittimo accessibile: 19.485,39 m2;
- LFDM: 765,09 m;
- LFDMI: 0,00 m;
- LFDME: 0,00 m;
- LFDMFA: 0,00 m;
- LFDMAP: 0,00 m;
- LFDMA: 765,09 m;

- LFDMC: 0,00 m;
- LFDMLF: 765,09 m;
- LFDMPC: 0,00 m.

Nella Zona 2 le Previsioni di Piano sono:

- la previsione di un lotto di area demaniale marittima a terra che può essere dato in concessione da destinare a Stabilimento Balneare, esteso circa 1.478 m2; il lotto è previsto nell'ultimo tratto di scogliera prima del confine con il Comune di Valderice antistante la strada che corre parallelamente alla Strada provinciale n.20, ricadente all'Interno del Demanio Marittimo, nella cartografia tecnica comunale denominata via N.480; in considerazione della configurazione altimetrica della scogliera, lo stabilimento balneare è previsto su piattaforma in legno con praticabile a quota variabile tra +2,00 m s.l.m. a +2,50 m s.l.m., eventualmente da realizzare su due livelli;

il lotto (lotto SB2) ricade in area adiacente al SIC ITA 010025 *Fondali del Golfo di Custonaci* e all'interno del perimetro dell'habitat di interesse comunitario relativo ad area esterna ai perimetri della rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC) denominato:

1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici

pertanto, il concessionario del lotto dovrà ottemperare a quanto prescritto all'art.3. commi 3, 4, 5 e 6 del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025, come corretto con il successivo Decreto Assessoriale n.191/GAB dell'11.07.2025, come segue:

3. Nelle aree adiacenti i siti RN2000, nell'eventuale previsione di messa a dimora di piante ornamentali, dovrà essere assicurato che tali specie siano esclusivamente tra quelle afferenti alla macchia mediterranea.

4. Per le aree interne o prossime ai siti di RN2000, il Comune dovrà acquisire previamente gli esiti di apposite indagini a scala locale per la verifica della presenza e della consistenza di habitat e specie di interesse conservazionistico, attraverso la consulenza di un esperto con competenze naturalistiche.

5. In relazione alla collocazione di piattaforme in legno, occorrerà preservare l'integrità di habitat e specie di interesse comunitario eventualmente presenti, prevedendo per la fase di cantiere la protezione dell'area interessata tramite delimitazione con pannelli mobili e rete antipolvere e per la fase di esercizio apposita recinzione con staccionata in legno e apposizione di cartelli informativi, in modo da delimitare gli habitat e prevenirne il calpestio e il disturbo incontrollato.

6. In ogni caso all'interno delle suddette aree tutelate dovrà essere vietata qualsiasi opera di messa a dimora di specie vegetali e l'eventuale illuminazione dell'impianto della struttura dovrà essere

ridotta all'essenziale, prediligendo la luce a LED, rivolta verso il basso; sarà vietata comunque la realizzazione di impianti a palo alto ed a forte diffusione della luce.
le superiori prescrizioni sono riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione;

- la rimanente parte di area demaniale marittima è lasciata alla libera fruizione.

Nell'ambito dello Stabilimento Balneare è prevista la possibilità di realizzare anche un punto di ristoro.

Il manufatto in cui avrà sede questa attività sarà di tipo modulare, costruito in pannelli multistrato di legno ovvero di perline di legno assemblate, di dimensioni e caratteristiche architettoniche conformi a quelle stabilite per questa categoria di manufatti dal presente PUDM, così come illustrate nella tavola 4.3.

Restano valide tutte le prescrizioni indicate all'art. 5 dell'Allegato A al Decreto n.152/GAB dell'11.04.2019, come modificato dal Decreto n.208/GAB del 29.07.2025.

In questo caso, in relazione alle caratteristiche morfologiche del tratto di costa, nonché alla tipologia ed all'entità dell'utenza che è da prevedere fruisca del tratto di demanio marittimo lasciato alla libera fruizione, non si ritiene di dover attrezzare quest'ultimo con docce e servizi igienici mobili ad uso libero dei bagnanti.

In questo tratto di litorale per raggiungere il Demanio Marittimo esiste solo l'accesso in corrispondenza della intersezione tra la Strada Provinciale n.20 ed il lungomare di Bonagia, laddove si diparte la suddetta via N.480 ricadente nel Demanio Marittimo; in aggiunta a questo accesso sono previsti complessivamente i seguenti quattro nuovi percorsi pedonali che attraversano particelle private per collegare la Strada Provinciale n.20 alla costa, di seguito specificati procedendo da Ovest verso Est: il primo previsto per accedere alla piccola baia antistante l'abitato Ovest di Crocefissello; il secondo ed il terzo per accedere al tratto di scogliera compreso tra l'abitato Ovest di Crocefissello e l'abitato contiguo a Bonagia, entrambi previsti lungo il confine tra due particelle contigue; il quarto in corrispondenza della estremità Ovest della via N.480, che attraverserà una area libera lungo il confine con la particella contigua, previsto sia per raggiungere in un punto baricentrico il lotto destinato dal presente piano a stabilimento balneare (lotto SB2), sia per accedere al tratto della scogliera ad Ovest di questo, lasciato alla libera fruizione.

La proposta di revisione della dividente demaniale formulata con il presente piano riguarda in questa zona solo un breve tratto ad Ovest dell'abitato di Crocefissello contiguo a Bonagia, nel quale

la dividente demaniale interseca la fascia di libero transito di profondità 5 m misurata dalla battigia media.

Gli elementi dimensionali caratteristici di questa Zona secondo le previsioni del Piano sono pertanto:

- estensione complessiva del Demanio Marittimo: 20.312,02 m2;
- estensione del Demanio Marittimo inaccessibile: 0,00 m2;
- estensione del Demanio Marittimo accessibile: 20.312,02 m2;
- LFDM: 926,14 m;
- LFDMI: 0,00 m;
- LFDME: 0,00 m;
- LFDMFA: 0,00 m;
- LFDMAP: 0,00 m;
- LFDMA: 926,14 m;
- LFDMC: 0,00 m;
- LFDMLF: 826,14 m;
- LFDMPC: 100,00 m.

7. Caratteristiche tipologiche ed architettoniche dei manufatti

Nell'ambito delle concessioni è prevista l'installazione dei manufatti prefabbricati in legno aventi le seguenti funzioni:

- cabine spogliatoio per gli utenti degli stabilimenti balneari o delle aree attrezzate per la balneazione;
- servizi igienici per gli utenti degli stabilimenti balneari o delle aree attrezzate per la balneazione;
- docce al coperto per gli utenti degli stabilimenti balneari;
- locale di primo soccorso (per stabilimenti balneari);
- deposito/magazzino attrezzature per la balneazione (per stabilimenti balneari e aree attrezzate per la balneazione);
- locale tecnico (per stabilimenti balneari);
- corpo principale del bar (per punti ristoro);
- locale tecnico, servizio igienico e spogliatoio per il personale annessi al bar (per punti ristoro).

I manufatti saranno realizzati secondo la soluzione architettonica ed il sistema costruttivo originali descritti nella tavola specifica del piano.

Dal punto di vista compositivo, tutti i manufatti previsti avranno in comune lo stesso motivo architettonico, individuato dal disegno del prospetto di ogni modulo costruttivo avente larghezza di 1,50 m, caratterizzato dalla sagoma curva dovuta all'elemento di copertura a volta e dalla presenza di un oblò centrale ubicato superiormente alla porta.

Riguardo al sistema costruttivo proposto, la struttura è stata concepita per consentire in maniera agevole lo smontaggio dei manufatti durante la stagione invernale ed il successivo montaggio nella stagione balneare. A tal fine il volume di ogni modulo sarà delimitato dai seguenti elementi assemblabili in opera:
- i pannelli piani costituenti gli elementi di confinamento verticali, che nel caso di moduli isolati saranno quattro, nel caso di moduli affiancati potranno essere due o tre;
- l'elemento di copertura a volta.

Ogni pannello piano sarà realizzato con perline in legno di pino impregnato di spessore adeguato solidarizzate da montanti in legno di pino impregnato di sezione adeguata, ovvero da pannelli di legno lamellare incrociato opportunamente sagomati.
Gli elementi di giunzione e di ancoraggio dei pannelli saranno costituiti da profilati pieni di acciaio inox o zincato, ancoranti in ottone con filettatura interna e viti in acciaio inox o zincato.
Laddove previste, i pannelli saranno dotati di porte con gelosia, complete della relativa ferramenta di sospensione in acciaio inox.

Gli elementi di copertura a volta saranno anch'essi realizzati con perline in legno di pino impregnato di spessore adeguato, in questo caso solidarizzate da centine in legno di pino impregnato di spessore adeguato opportunamente sagomate, e saranno dotati di guaina impermeabilizzante ardesiata.
Il sistema costruttivo proposto è stato studiato sia per consentire l'ancoraggio dei prefabbricati alla eventuale struttura lignea di piattaforma, sia per consentire di appoggiare autonomamente ogni singolo prefabbricato direttamente sulla spiaggia.

In ossequio alle prescrizioni delle "linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana", tutti i manufatti previsti saranno colorati con un massimo di tre colori, di cui almeno 2 devono costituire tonalità dello stesso. In particolare sono ammessi, opportunamente combinati:

- il color legno naturale del materiale con il quale saranno costruiti, eventualmente mordenzato opportunamente per omogeneizzarlo al colore delle specie legnose impiegate per la realizzazione delle eventuali piattaforme;
- il colore bianco;
- atro colore a scelta del concessionario nelle tinte chiare.

Tutti i manufatti prefabbricati modulari in legno amovibili presenteranno una altezza massima, in corrispondenza al colmo della copertura a volta, di 2,60 m circa, ed una altezza minima alla gronda della copertura di 2,25 m circa, pertanto entro il limite massimo di 2,70 m prescritto delle "linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana".

Ogni cabina spogliatoio, se isolata, avrà dimensioni in pianta di 1,5x2 m (larghezza x profondità), se inserita in un blocco polifunzionale, avrà dimensioni in pianta di 1,5x2,5 m (larghezza x profondità). Il blocco dei servizi igienici per gli utenti presenterà la profondità di 2,5 m e complessivamente una lunghezza di 6 m. Il blocco destinato a punto ristoro, ed i blocchi polifunzionali in generale, in relazione alla disponibilità di spazi nell'ambito della concessione, presenteranno una profondità di 2,50 m ed uno sviluppo longitudinale variabile fino ad un massimo di 12,00 m (n.8 moduli di larghezza 1,50 m ciascuno).

Quando necessario in relazione alla geometria in pianta dell'area in concessione uno o più moduli costituenti un blocco polifunzionale potranno essere isolati.

Il sistema di ancoraggio dei manufatti prefabbricati modulari in legno amovibili dovrà essere dimensionato tenendo conto, in particolare, delle sollecitazioni dovute all'azione del vento, secondo quanto prescritto dalle vigenti normative in materia. I manufatti, pertanto, avranno caratteristiche, dal punto di vista strutturale, tali da poter essere mantenuti anche oltre il periodo della balneazione.

8. Analisi delle interferenze con fasce di rispetto da boschi, strada provinciale e corsi d'acqua

Nella cartografia dello stato di fatto e nella cartografia delle previsioni di piano sono indicate le seguenti fasce di rispetto:

- Fascia di rispetto di larghezza 200 m dai boschi (art.10 L.R. n. 16/96);
- Fascia di rispetto dalla S.P.20 ex. art. 26 comma 2) D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- Fascia di rispetto dei corsi d'acqua ex. art. 96 comma f) R.D. 25.07.1904 n. 523.

per verificare l'interferenza con esse delle previsioni di piano, ed in particolare delle installazioni previste nell'ambito delle aree da rilasciare in concessione.

Risultano le seguenti interferenze:

- Fascia di rispetto di larghezza 200 m dai boschi (art.10 L.R. n. 16/96):

nella Zona 2 dell'Area 4 (Da Crocefissello al confine Comunale con Valderice), la fascia di rispetto lambisce lo Stabilimento Balneare previsto in fregio a via N.480;

- Fascia di rispetto dalla S.P. 20 ex. art. 26 comma 2) D.P.R. 16.12.1992 n. 495:

nella Zona 2 dell'Area 2 (Da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P.20), gran parte dell'area a terra destinata ad ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti prevista a Nord-Est della Tonnara San Cusumano risulta all'interno della fascia di rispetto;

- Fascia di rispetto dei corsi d'acqua ex. art. 96 comma f) R.D. 25.07.1904 n. 523:

nella Zona 2 dell'Area 2 (Da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P.20), l'area a terra destinata ad ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti prevista a Nord-Est della Tonnara San interferisce con la fascia di rispetto relativa ad un impluvio.

Le interferenze sopra individuate non costituiscono però effettive criticità, tento conto delle caratteristiche di precarietà delle installazioni previste nelle aree da rilasciare in concessione oggetto delle interferenze.

In particolare, con riferimento alla unica interferenza di un lotto previsto dal piano (il lotto AN3) con la Fascia di rispetto dalla S.P. 20 ex. art. 26 comma 2) D.P.R. 16.12.1992 n. 495, seppure *eventuali attività volte a modificare lo stato dei luoghi in detta fascia, necessitano di apposita Autorizzazione / Nulla Osta da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani da richiedere secondo la modulistica e le procedure disponibili sul sito istituzionale* come da specifica osservazione sull'argomento da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex Provincia Regionale) formulata con nota prot. n. 35242 del 26.11.2024 (prot. DRA n.83521 del 28.11.2024) nella fase delle consultazioni ex art.14 del D.Lgs. 152/2006, si osserva che, come indicato nella "Monografia inizio strada" relativa alla S.P. n. 20 "Trapani-Bonagia-Valderice" pubblicata sul sito del Libero Consorzio Comunale di Trapani, il caposaldo di inizio strada è ubicato in corrispondenza del tratto di estremità Nord-Est dell'area a terra del lotto in questione, laddove è presente una scarpata che impedisce già per ragioni orografiche la installazione di manufatti.
Vale comunque in generale la precisazione esposta nella citata osservazione del Libero Consorzio Comunale di Trapani, che viene riportata nelle Norme Tecniche di Attuazione.

9. Proposta di revisione della dividente demaniale

A seguito della ricognizione della fascia costiera effettuata preliminarmente alla redazione del Piano, si è riscontrata la necessità di proporre una revisione della dividente demaniale in alcuni tratti del litorale del Comune di Erice per la presenza delle seguenti anomalie:

a) a causa dell'erosione della costa verificatasi negli ultimi decenni, in alcuni tratti la dividente demaniale interseca la linea di costa, lasciando privi di aree demaniali marittime alcuni tratti di spiaggia;

b) in altri tratti, pur non intersecando la linea di costa, la dividente demaniale interseca la fascia di libero transito di profondità 5 m misurata dalla battigia media;

c) in altri tratti ancora la configurazione della dividente demaniale, probabilmente già all'origine non era rispondente al contenuto dell'art.28 del Codice della Navigazione, o non lo è attualmente, avendo lasciato estesi tratti di spiaggia a monte di essa, all'interno di particelle confinanti private o intestate al Demanio dello Stato, ovvero ad altre enti della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, la proposta di revisione della dividente demaniale ha riguardato alcuni tratti del litorale del Comune di Erice da acquisire al demanio marittimo in relazione ai seguenti casi:

d) le aree attualmente non comprese nel Demanio Marittimo secondo la cartografia catastale più aggiornata e secondo la configurazione della dividente demaniale nella cartografia del SIDERSI, in corrispondenza della foce del corso d'acqua che sbocca a mare a Sud-Ovest del porticciolo di Pizzolungo, ricadente in particella catastale "ACQUE";

e) nella Spiaggia San Giuliano la dividente demaniale indicata nella cartografia del SIDERSI attribuisce erroneamente al Demanio Marittimo una propaggine di forma pressoché rettangolare della particella catastale afferente alle strade ricadente nell'arenile (a formare una enclave di Demanio Marittimo in area esterna ad esso) che risulta intestata ad un altro ente della Pubblica Amministrazione;

f) lungo il tratto prossimo alla spiaggia della via Giunone, probabilmente in corrispondenza del tracciato terminale di un corso d'acqua attualmente non più esistente, ma che la variante al Piano Regolatore Generale prevede di ripristinare con un canale di gronda in progetto, la dividente demaniale presenta una interruzione.

La proposta di revisione della dividente demaniale, indicata nella cartografia delle previsioni di piano, riguarda:

- Nell'Area 1 (Spiaggia San Giuliano) tratti molto estesi del litorale ricadenti nei casi a) e c) di cui sopra ed il tratto di litorale ricadente nel caso e) di cui sopra;
- nella Zona 1 dell'Area 2 (Tonnara San Cusumano) alcuni tratti esigui del litorale ricadenti nel caso b) di cui sopra;
- nella Zona 2 dell'Area 2 (Da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P.20) due tratti molto estesi del litorale ricadenti nei casi a) e c) di cui sopra;
- nella Zona 3 dell'Area 2 (Dal km 6,0 della S.P.20 al km 6,5 della S.P.20) un tratto esiguo del litorale ricadente nei casi a) e c) di cui sopra (continuazione del tratto della zona precedente);
- nella Zona 1 dell'Area 3 (Dal km 6,5 della S.P.20 alla Via Eurialo) un tratto molto esiguo del litorale ricadente nel caso d) di cui sopra;
- nella Zona 2 dell'Area 3 (Dalla Via Eurialo al km 8,5 della S.P.20) il caso f) di cui sopra;
- nella Zona 2 dell'Area 4 (Da Crocefissello al confine Comunale con Valderice), un tratto del litorale ricadente nei caso b) e c) di cui sopra.

Come già riferito in precedenza, così come è specificato nella Circolare ARTA n.14758 del 08.03.2018, in questa fase il piano si astiene dal pianificare nell'area incerta compresa tra la dividente demaniale nella configurazione attuale e la dividente demaniale nella configurazione a seguito della proposta di revisione, rimandando la pianificazione su tale area ad una seconda fase, successiva alla approvazione della proposta di revisione.

La ricognizione della fascia costiera effettuata preliminarmente alla redazione del Piano ha permesso di riscontrare anche i casi di manufatti che ricadono all'interno del demanio Marittimo per i quali non risulta rilasciata concessione o altro titolo.

Anche per tali circostanze in questa fase il piano si astiene dal pianificare nell'area occupata da detti manufatti, in modo da disporre di un Piano immediatamente attuabile nelle more che venga accertata la legittimità delle occupazioni.

Per maggiori dettagli si rimanda alla specifica relazione allegata al Piano (All.1.4) redatta in ossequio a quanto indicato dalla Circolare ARTA n.14758 del 08.03.2018, che illustra la proposta di revisione della dividente demaniale con l'ausilio di una scheda illustrativa per ogni tratto di demanio marittimo oggetto di proposta di revisione.

10. Conclusioni

Nelle tabelle alla pagina seguente sono riassunti:

- i dati metrici caratteristici delle aree e delle zone in cui è stato suddiviso il Demanio Marittimo ricadente nel territorio del Comune di Erice, oggetto del presente Piano (Tabella 1);
- le superfici complessive delle aree del Demanio Marittimo in concessione (già date in concessione e che possono essere date in concessione) distinte nelle varie tipologie di destinazioni d'uso previste dal presente Piano, per ogni zona e per ogni area in cui è stato suddiviso il Demanio Marittimo ricadente nel territorio del Comune di Erice (Tabella 2).

	AREA 1	AREA 2				AREA 3			AREA 4			TOTALI
		ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	TOTALE	ZONA 1	ZONA 2	TOTALE	ZONA 1	ZONA 2	TOTALE	
EDM (m2)	8 946,99	9 665,49	13 398,91	14 737,55	37 801,95	17 295,77	37 975,90	55 271,67	19 485,39	20 312,02	39 797,41	141 818,02
EDMI (m2)	0,00	621,14	195,35	0,00	816,49	221,73	928,50	1 150,23	0,00	0,00	0,00	1 966,72
EDMA (m2)	8 946,99	9 044,35	13 203,56	14 737,55	36 985,46	17 074,04	37 047,40	54 121,44	19 485,39	20 312,02	39 797,41	139 851,30
LFDM (m)	1 241,28	571,18	1 380,56	659,63	2 611,37	1 275,54	1 586,34	2 861,88	765,09	926,14	1 691,23	8 405,76
LFDMI (m)	0,00	72,68	11,90	0,00	84,58	16,61	84,33	100,94	0,00	0,00	0,00	185,52
LFDME (m)	648,50	5,54	299,58	33,77	338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,39
LFDMFA (m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60
LFDMAP (m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,82	0,00	279,82	0,00	0,00	0,00	279,82
LFDMA (m)	592,78	492,96	1 069,08	625,86	2 187,90	974,51	1 502,01	2 476,52	765,09	926,14	1 691,23	6 948,43
LFDMC (m)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	0,00	0,00	0,00	61,63
LFDMLF (m)	467,92	451,36	615,52	525,86	1 592,74	813,75	1 269,61	2 083,36	765,09	826,14	1 591,23	5 735,25
LFDMPC (m)	124,85	41,60	453,56	100,00	595,16	160,75	232,41	393,16	0,00	100,00	100,00	1 213,17

Tabella 1. Dati metrici caratteristici delle aree e delle zone in cui è stato suddiviso il Demanio Marittimo

SUPERFICI [m2]	AREA 1	AREA 2				AREA 3			AREA 4			TOTALI
		ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	TOTALE	ZONA 1	ZONA 2	TOTALE	ZONA 1	ZONA 2	TOTALE	
SB	0,00	0,00	0,00	1 471,47	1 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,74	1 477,74	2 949,21
AB	645,29	180,61	2 355,31	0,00	2 535,92	1 187,65	3 198,84	4 386,49	0.00	0,00	0,00	7 567,70
AA	446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,67
AN	140,00	0,00	2 818,16	0,00	2 818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,16
PR	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
AC	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	104,17	0,00	104,17	0,00	0,00	0,00	104,17
TOTALE	1 231,96	180,61	5 173,47	1 471,47	6 825,55	1 391,82	3 398,84	4 790,66	0,00	1 477,74	1 477,74	14 325,91

Tabella 2. Superfici complessive delle aree del Demanio Marittimo in concessione

Gli acronimi indicati nelle tabelle hanno i significati che seguono:

EDM = Estensione del demanio marittimo

EDMI = Estensione del demanio marittimo inaccessibile

EDMA = Estensione del demanio marittimo accessibile

LFDM = Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo

LFDMI = Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo Inaccessibile

LFDME = Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo Eroso

LFDMFA = Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo nelle Foci dei corsi d'Acqua

LFDMAP = Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo in corrispondenza delle Aree Portuali

LFDMA = Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo Accessibile

LFDMC = Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo Dato in Concessione

LFDMLF = Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo che deve essere lasciato alla Libera Fruizione

LFDMPC = Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo che Può essere dato in Concessione

SB = Stabilimenti Balneari

AB = Aree Attrezzate per la Balneazione

AA = Aree attrezzate per l'accesso di animali di Affezione

AN = Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio Natanti

PR = Punti di Ristoro

AC = Attività Commerciali – Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio

In base ai dati metrici sopra riportati, in particolare quelli delle colonne della due tabelle che recano i totali relativi a tutta l'Area del Demanio Marittimo ricadente nel territorio del Comune di Erice, è possibile stimare la consistenza dell'utenza balneare conseguibile con l'attuazione del Piano:

numero di bagnanti potenziali contemporanei nelle aree lasciate alla libera fruizione:

essendo:

- LFDMA = Lunghezza del Fronte Demaniale Marittimo Accessibile = 6.948 m circa

la superficie della fascia di libero transito di profondità 5 m misurata dalla battigia media è data da:

$$6.948 \times 5 = 34.740 \text{ m}$$

essendo inoltre:

- EDMA = Estensione del demanio marittimo accessibile = 139.850 m2 circa
- Superficie complessiva in concessione = 14.326 m2

e considerando:

- circa 10 m2 per punto ombra (ombrellone)
- n.2 bagnanti per punto ombra

Risulta:

(139.850 – 34.740 – 14.326) : 10 m2/punto ombra = n. 9.078,40 ≈ n. 9.100 punti ombra

9.100 x 2 bagnanti/punti ombra ≈ n. 18.200 bagnanti

numero di bagnanti potenziali contemporanei nelle aree in concessione a destinazione Stabilimenti Balneari e aree Attrezzate per la Balneazione:

Area 1:	
AB =	110
AN = 8 + 24 =	32
Area 2 Zona 1:	
AB = 20 + 20 =	40
Area 2 Zona 2:	
AB =	390
Area 2 Zona 3:	
SB =	236
Area 3 Zona 1:	
AB = 120 + 76 =	196
Area 3 Zona 2:	
AB = 86 + 264 + 84 + 98 =	532
Area 4 Zona 2:	
SB =	246
Sommano	1.782

Risulta pertanto che la consistenza dell'utenza balneare conseguibile con l'attuazione del Piano è di circa 20.000 unità.

Si sottolinea che il numero sopra indicato è potenziale nel senso che indica il numero massimo di bagnanti che contemporaneamente possono stazionare in spiaggia.

In relazione a tale risultato, con riferimento alla mobilità connessa alla fruizione a fini balneari delle Aree del Demanio Marittimo del territorio del Comune di Erice, tenuto conto che:

- la disponibilità sufficiente di posti auto nei parcheggi pubblici in prossimità delle spiagge, attuale e di progetto (prevista nella variante al Piano Regolatore Generale) è allocata solo in corrispondenza degli abitati (al confine con il Comune di Trapani, Pizzolungo, Crocefissello Ovest, Crocefissello al confine con il Comune di Valderice);
- nella fascia costiera in prossimità delle spiagge all'esterno degli abitati non è d'altro canto possibile prevedere ulteriori parcheggi pubblici, sia perché si tratta di aree sottoposte a vincoli di tutela di tipo paesaggistico e naturalistico (PTP dell'Ambito 1 e dell'Ambito 2, SIC ITA 010010 *Monte San Giuliano*) che non consentono di realizzare questo tipo di infrastrutture lungo il tracciato della Strada Provinciale n.20, sia perché le caratteristiche orografiche e l'uso del suolo nelle aree immediatamente a monte e a valle di detta infrastruttura viaria rendono disagevole ed in alcuni tratti esecutivamente non fattibile la creazione di aree a parcheggio;
pur considerando che per una parte dei bagnanti non sarà necessario utilizzare un mezzo per raggiungere le spiagge (residenti per le spiagge in prossimità dei centro abitati, clienti di strutture ricettive vicino alle spiagge) è necessario implementare tipologie di mobilità sostenibile, quali bus navetta o piste ciclabili. In tal senso, la strada pedonale costiera prevista dalla variante al Piano Regolatore Generale per realizzare una "passeggiata a mare", quindi come percorso naturalistico che non esclude comunque l'uso ciclabile della stessa, anche per il godimento di un paesaggio incomparabile, risponde alla esigenza di una mobilità alternativa e sostenibile lungo il litorale.

Il presente Piano, in conformità all'art.4 della Parte III *Direttive operative* dell'Allegato 1 al D.A. Territorio ed Ambiente 319/GAB del 05.08.2016, è costituito dai seguenti elaborati, prodotti sia in forma cartacea, sia su supporto informatico:

1. RELAZIONI

1.1 Relazione tecnica
1.2 Norme tecniche di attuazione
1.3 Relazione di incidenza
1.4 Relazione illustrativa della proposta di revisione della dividente demaniale

2. CARTOGRAFIA DELLO STATO DI FATTO

2.1 Stato di fatto
Corografia – scala 1:25.000
2.2 Stato di fatto
Carta nautica – scala 1:50.000
2.3 Stato di fatto

Carta Tecnica Regionale

Unione Sezioni fascia costiera del Comune di Erice – scala 1:10.000

2.4 Stato di fatto

Immagine satellitare – scala 1:10.000 (appross.)

2.5.1 Stato di fatto

Spiaggia di S. Giuliano

Planimetria su base cartografica tecnica - scala 1:1.000

2.5.1bis Stato di fatto

Spiaggia di S. Giuliano

Planimetria su base cartografica catastale - scala 1:1.000

2.5.2.1 Stato di fatto

Tonnara San Cusumano

Planimetria su base cartografica tecnica - scala 1:1.000

2.5.2.1bis Stato di fatto

Tonnara San Cusumano

Planimetria su base cartografica catastale - scala 1:1.000

2.5.2.2 Stato di fatto

Da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P. 20

(ingrandimento dalla scala 1:10.000)

Planimetria su base cartografica tecnica - scala 1:1.000

2.5.2.2bis Stato di fatto

Da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P. 20

(ingrandimento dalla scala 1:10.000)

Planimetria su base cartografica catastale - scala 1:1.000

2.5.2.3 Stato di fatto

Dal km 6,0 della S.P. 20 al km 6,5 della S.P.20

Planimetria su base cartografica tecnica - scala 1:1.000

2.5.2.3bis Stato di fatto

Dal km 6,0 della S.P. 20 al km 6,5 della S.P.20

Planimetria su base cartografica catastale - scala 1:1.000

2.5.3.1 Stato di fatto

Dal km 6,5 della S.P.20 alla via Eurialo

Planimetria su base cartografica tecnica - scala 1:1.000

2.5.3.1bis Stato di fatto

Dal km 6,5 della S.P.20 alla via Eurialo

Planimetria su base cartografica catastale - scala 1:1.000

2.5.3.2 Stato di fatto

Dalla via Eurialo al km 8,5 della S.P. 20

Planimetria su base cartografica tecnica - scala 1:1.000

2.5.3.2bis Stato di fatto

Dalla via Eurialo al km 8,5 della S.P. 20

Planimetria su base cartografica catastale - scala 1:1.000

2.5.4.1 Stato di fatto

Dal km 8,5 della S.P. 20 a Crocefissello

Planimetria su base cartografica tecnica - scala 1:2.000

2.5.4.1bis Stato di fatto

Dal km 8,5 della S.P. 20 a Crocefissello

Planimetria su base cartografica catastale - scala 1:2.000

2.5.4.2 Stato di fatto

Da Crocefissello al confine Comunale con Valderice

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

2.5.4.2 bis Da Crocefissello al confine Comunale con Valderice

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

2.6 Stato di fatto

Cartografia catastale

Unione fogli fascia costiera con linea di costa e dividente demaniale – scala 1:10.000

2.7 Stato di fatto

Carta dei vincoli – scala 1:10.000

2.8.1 Stato di fatto

Documentazione fotografica

Planimetria indicante punti e direzione di ripresa – scala 1:10.000

2.8.2 Stato di fatto

Documentazione fotografica: riprese fotografiche (panoramiche e particolari)

3. CARTOGRAFIA DELLE PREVISIONI DI PIANO

3.1.1 Cartografia delle previsioni di piano

Tavola di insieme con zonizzazione generale (aree)

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:10.000

3.1.2 Cartografia delle previsioni di piano
Tavola di insieme con zonizzazione generale (aree)
Immagine satellitare – scala 1:10.000 (appross.)

3.1.3 Cartografia delle previsioni di piano
Tavola di insieme con zonizzazione generale (aree)
Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:10.000

3.1.4 Cartografia delle previsioni di piano
Tavola di insieme con zonizzazione generale (aree e zone) e Fronte Demaniale Marittimo
Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:10.000

3.2.1.1 Cartografia delle previsioni di piano
Area 1: Spiaggia di S. Giuliano
Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.1.1 bis Cartografia delle previsioni di piano
Area 1: Spiaggia di S. Giuliano
Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

3.2.2.1 Cartografia delle previsioni di piano
Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo
Zona 1: Tonnara San Cusumano
Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.2.1 bis Cartografia delle previsioni di piano
Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo
Zona 1: Tonnara San Cusumano
Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

3.2.2.2 Cartografia delle previsioni di piano
Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo
Zona 2: da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P. 20
Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.2.2 bis Cartografia delle previsioni di piano
Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo
Zona 2: da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P. 20
Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

3.2.2.3 Cartografia delle previsioni di piano
Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo
Zona 3: dal km 6,0 della S.P. 20 al km 6,5 della S.P.20

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.2.3 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Zona 3: dal km 6,0 della S.P. 20 al km 6,5 della S.P.20

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

3.2.3.1 Cartografia delle previsioni di piano

Area 3: Pizzo Lungo

Zona 1: dal km 6,5 della S.P. 20 alla via Eurialo

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.3.1 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 3: Pizzo Lungo

Zona 1: dal km 6,5 della S.P. 20 alla via Eurialo

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

3.2.3.2 Cartografia delle previsioni di piano

Area 3: Pizzo Lungo

Zona 2: dalla via Eurialo al km 8,5 della S.P. 20

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.3.2 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 3: Pizzo Lungo

Zona 2: dalla via Eurialo al km 8,5 della S.P. 20

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

3.2.4.1 Cartografia delle previsioni di piano

Area 4: Crocefissello

Zona 1: dal km 8,5 della S.P. 20 a Crocefissello

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:2.000

3.2.4.1 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 4: Crocefissello

Zona 1: dal km 8,5 della S.P. 20 a Crocefissello

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:2.000

3.2.4.2 Cartografia delle previsioni di piano

Area 4: Crocefissello

Zona 2: da Crocefissello al confine Comunale con Valderice

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.4.2 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 4: Crocefissello

Zona 2: da Crocefissello al confine Comunale con Valderice

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

3.2.5 Cartografia delle previsioni di piano

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Strada pedonale costiera di larghezza 2 m: modifiche in relazione alla presenza di popolamenti attuali di calendula marittima

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:2.000

3.2.5 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Strada pedonale costiera di larghezza 2 m: modifiche in relazione alla presenza di popolamenti attuali di calendula marittima

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:2.000

4. DETTAGLIO DELLE STRUTTURE PREVISTE

4.1 Planimetrie di dettaglio delle strutture previste

Area 1: Spiaggia di S. Giuliano

Lotto AB1 – scala 1:200

4.2 Planimetrie di dettaglio delle strutture previste

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Zona 3: dal km 6,0 della S.P. 20 al km 6,5 della S.P. 20

Lotto SB1 – scala 1:200

4.3 Caratteristiche tipologiche ed architettoniche dei manufatti

Piante, prospetti, sezioni – scala 1:20

Oltre agli elaborati indicati nell'elenco, fa parte del piano il file su supporto informatico contenente i seguenti dati vettoriali in formato *shapefile* editati con software GIS, per l'editing del quale lo scrivente si è avvalso della preziosa collaborazione dell'Arch. Pianif. Giuseppe Allegra, esperto in questo ambito:

5. DATI VETTORIALI DEL PUDM IN FORMATO *SHAPEFILE*, FORNITI SU SUPPORTO MAGNETICO CD

5.1 Cartella *Cartografia di base*:

SID_SiciliaLineaCosta2k (shp)

SID_SiciliaDividenteDemaniale2k (shp)

RiserveNaturali (shp)

Parchi (shp)

SIC_ZPS (shp)

LimitiAmmComunali10k (shp)

AreePortuali10k (shp)

5.2 Cartella *PUDM_D423*:

5.2.1 Cartella *PUDM_D423_Accessi e aree inaccessibili*

D423_AccessoDemanio (shp)

D423_AreeDemInac (shp)

D423_AreeInacFoceFiume (shp)

D423_PercorsoPedAccesso (shp)

5.2.2 Cartella *PUDM_D423_Cartografia di base*

D423_LineaCostaSID (shp)

D423_LimiteAmmComunale (shp)

D423_DividenteDemanialeSID (shp)

D423_DividenteDemanialeRev (shp)

D423_AreePortuali (shp)

D423_SIC_ZPS (shp)

5.2.3 Cartella *PUDM_D423_ Fasce di Rispetto*

D423_Fascia1,5mLibTrans (shp)

D423_Fascia5mLibTrans (shp)

D423_FasciaRispBosco (shp)

D423_FasciaRispFiume (shp)

D423_FasciaRispSIC (shp)

D423_FasciaRispSP20 (shp)

5.2.4 Cartella *PUDM_D423_ Manufatti*

D423_Manufatti dentro il dem maritt senza concessione (shp)

D423_Parcheggi da PRG (shp)

D423_PercorsoPedonale (shp)

5.3 Cartella *PUDM_D423_Struttura dati*:

5.3.1 Cartella *D423_Aree*

D423_AreaOmogenea1Pudm (shp)

D423_AreaOmogenea2Pudm (shp)

D423_AreaOmogenea3Pudm (shp)

D423_AreaOmogenea4Pudm (shp)

D423_LimiteAreaOmogeneaPudm (shp)

5.3.2 Cartella *D423_ Concessioni esistenti*

D423_ConcessioneEsistenteAreale (shp)

5.3.3 Cartella *D423_ Lotti*

D423_LottoPudm (shp)

5.3.4 Cartella *D423_Zone*

D423_Zona2.1Pudm (shp)

D423_Zona2.2Pudm (shp)

D423_Zona2.3Pudm (shp)

D423_Zona3.1Pudm (shp)

D423_Zona3.2Pudm (shp)

D423_Zona4.1Pudm (shp)

D423_Zona4.2Pudm (shp)

D423_LimiteZonaPudm (shp)

5.4 *D423_CatastalePudm* (dxf)

5.5 *D423_CatastalePudm_Metadato* (pdf)

5.6 *Raccolta stampe metadati* (pdf)

Palermo, luglio 2026

Il Progettista

Ing. Michele Bonafede

